


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 aprile 1996

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85991

.CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 93. Sentenza 25 marzo-3 aprile 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Regione Lazio - Case di cura private - Adeguamento a requisiti strutturali tecnologici e organizzativi - Vigilanza e convenzioni - Proroga di termini - Indebita protrazione di situazione anomala in antitesi agli atti statali di indirizzo e coordinamento - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Lazio approvata il 20 aprile 1994 e riapprovata il 7 marzo 1995). Pag. 15

N. 94. Sentenza 25 marzo-3 aprile 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Disposizioni civili della sentenza penale - Esecutività *ex lege* - Omessa previsione - Consentita la revoca e non solo la sospensione della provvisoria esecuzione - Facoltà del titolare dell'azione a richiedere la tutela nella sede appropriata - Discrezionalità legislativa - Previsione della esecutività della provvisoria con concessione di clausola, su istanza, della condanna al risarcimento sulla base di giustificati motivi - Non fondatezza.

(C.P.P., artt. 540, primo comma, e 600, secondo comma; c.p.p., art. 78).

(Cost., artt. 3 e 24). » 19

N. 95. Sentenza 25 marzo-3 aprile 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dichiarazioni rese da testimone avanti al p.m. - Attività integrativa di indagine compiuta dopo l'udienza preliminare - Utilizzo per le contestazioni ai sensi dell'art. 500 del c.p.p. - Omessa previsione - Previsione soltanto ai fini delle richieste di prova al giudice del dibattimento - Erroneità dei presupposti interpretativi da parte del giudice *a quo* - Soluzione prospettata dal remittente già positivamente prevista e disciplinata dalle norme vigenti e confermata dall'orientamento della Corte di cassazione - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 430).

(Cost., artt. 3 e 24). » 24

N. 96. Sentenza 25 marzo-3 aprile 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Molteplicità di reati unificati dal vincolo della continuazione - Abolizione di uno di essi o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice - Fattispecie relativa - Omessa individuazione - Ambito di operatività dell'istituto della revoca della sentenza - Erroneità dei presupposti interpretativi da parte del giudice *a quo* - Prospettazione della questione sotto l'aspetto di un mero dubbio interpretativo - Divergenza rispetto alla linea interpretativa tracciata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 673).

(Cost., artt. 3 e 25)

Pag. 27

N. 97. Sentenza 25 marzo-3 aprile 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Incolunità pubblica - Regione Sicilia - Prevenzione degli incendi - Titolari di locali di pubblico spettacolo - Ammissione a istituire un servizio di prevenzione e di estinzione incendi a mezzo di squadre antincendio private - Omessa previsione - Attività classificabile come di preminente interesse pubblico - Riferimento alla sentenza n. 90/1994 della Corte - Inconferente richiamo agli «stabilimenti industriali, depositi e simili» - Disomogeneità di situazioni messe a raffronto - Non fondatezza.

[Legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 2, lett. c)].

(Cost., artt. 3 e 41)

» 33

N. 98. Sentenza 25 marzo-3 aprile 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Contestazione in via suppletiva di un reato connesso a quello per cui si procede perché in concorso formale con il medesimo o ad esso legato dal vincolo della continuazione - Costituzione di parte civile della persona offesa citata in giudizio solo dopo l'apertura del dibattimento - Preclusione - Erroneità delle premesse interpretative da parte del giudice *a quo* - Riferimento alla giurisprudenza della Cassazione in materia (cfr. sezione terza penale, sentenza n. 1722 del 27 settembre 1995) - Esclusione della citata preclusione - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(C.P.P., artt. 79 e 519).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma)

» 34

N. 99. Ordinanza 25 marzo-3 aprile 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Lettura dei verbali delle prove assunte nel procedimento penale in fase dibattimentale da diverso giudice successivamente dichiarato incompatibile per ritenuta diversità del fatto - Potere-dovere del giudice - Utilizzabilità dei verbali - Surrettizia introduzione all'interno della fase dibattimentale di una sorta di istruzione scritta - Riferimento alla sentenza n. 17/1994 della Corte - Ragionevolezza - Insussistenza di una violazione dei principi di oralità e immediatezza del dibattimento - Efficacia nel contraddittorio delle parti e utilizzabilità ai fini della decisione - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 511, primo comma).

(Cost., artt. 3, 76 e 97). Pag. 40

N. 100. Ordinanza 25 marzo-3 aprile 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblica utilità - Plusvalenze conseguite in occasione di procedimenti ablatori - Assoggettamento retroattivo a imposizione fiscale - Questioni già decise dalla Corte (v. sentenze nn. 14 e 410 del 1995) - Ragionevolezza della retroattività limitata alle ipotesi di mancato assoggettamento all'Invim - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, nono comma).

(Cost., artt. 3, 53 e 97). » 42

N. 101. Ordinanza 25 marzo-3 aprile 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Provvedimento di sequestro preventivo - Impugnazione per difetto assoluto di motivazione - Tribunale del riesame - Conferma del provvedimento per ragioni diverse da quelle enunciate nella motivazione anche nell'ipotesi della rilevata nullità per vizio di motivazione - Prospettazione della questione in termini di un normale dubbio interpretativo la cui soluzione è demandata esclusivamente al giudice *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 309, nono comma, in relazione all'art. 324, settimo comma, stesso codice).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma). » 45

N. 102. Ordinanza 25 marzo-3 aprile 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione forzata - Comuni di Napoli e di Pozzuoli - Esecuzione presso soggetti diversi dal tesoriere della regione, del comune, della provincia, della comunità montana o dei consorzi fra enti locali - Preclusione - Atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio - Preclusione - *Ius superveniens*: d.-l. n. 8/1993 - Esigenza di un riesame della rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 19 marzo 1993, n. 68, art. 11, comma 1-bis; legge 29 ottobre 1994, n. 720, art. 1-bis, comma 4-bis). » 47

N. 103. Ordinanza 25 marzo-3 aprile 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Usi civici - Procedimento di accertamento della natura giuridica di terreni - Commissario per la liquidazione degli usi civici della Toscana, Lazio e Umbria - Regioni Toscana, Lazio e Umbria - Contemporanea pendenza di due procedimenti paralleli in sede di giurisdizione commissariale e in sede di amministrazioni regionali - Insussistenza di una pregiudizialità in senso tecnico tra l'accertamento giudiziale e l'esercizio delle funzioni amministrative spettanti alle regioni in ordine ai diritti civici gravanti su terreni - Autonomia dei rispettivi procedimenti - Non prospettabilità di giudicati contraddittori - Manifesta infondatezza.

(Legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 66).

(Cost., artt. 3, 9, 24, primo comma, 97, primo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma).

Pag. 48

N. 104. Sentenza 26 marzo-4 aprile 1996.**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Previdenza e assistenza - Coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Trattamenti minimi di pensione - Pensione di reversibilità dello Stato - Caso di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto e a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Preclusione dell'integrazione al minimo - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (cfr. sentenze nn. 547, 70, 69 del 1990 e 1144 e 184 del 1988, 102 del 1982, 438 e 165 del 1992) - Esigenza di eliminazione delle residue aree di operatività della norma - Illegittimità costituzionale.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

» 50

N. 105. Sentenza 26 marzo-4 aprile 1996.**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Processo civile - Reato di falso giuramento - Efficacia del giudicato penale al fine del risarcimento del danno - Inefficacia della sentenza irrevocabile di assoluzione nei confronti del danneggiato - Possibilità del giudice civile di conoscere del reato di falso giuramento - Omessa previsione - Violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza - Vulnerazione del principio della tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale.

(C.C., art. 2738, secondo comma).

» 53

N. 106. Sentenza 26 marzo-4 aprile 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendente dello Stato - Indennità di buonuscita - Decesso in servizio - Assenza di superstiti che la norma impugnata designa quali beneficiari dell'indennità - Potestà del testatore di designare per testamento l'erede universale quale destinatario delle medesima - Omessa previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 243 e 99 del 1993, 439 e 63 del 1992, 319 del 1991, 471 del 1989, 208 del 1986 e 156 del 1973) - Indennità di fine rapporto costituente parte del compenso dovuto per il lavoro prestato e a corresponsione differita - Perdita della rilevanza della funzione previdenziale della indennità in assenza dei soggetti determinati dalla legge - Contemporanea espansione della portata della natura retributiva del trattamento di fine rapporto già entrata nel patrimonio del dipendente al momento della morte - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 5). Pag. 56

N. 107. Sentenza 26 marzo-4 aprile 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Elezione del sindaco e rinnovo del consiglio comunale di Teramo - Conseguimento della maggioranza assoluta - Condizione per l'attribuzione del sessanta per cento dei seggi del consiglio comunale in favore delle liste o del gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco al primo turno - Non comparabilità tra primo turno di votazioni e turno di ballottaggio in quanto rispondenti a logiche diverse - Insussistenza di lesione del principio dell'uguaglianza del voto - Rispetto della logica del voto disgiunto costituita dalla modesta correzione rappresentata dal premio di maggioranza operante al primo turno - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(Legge 26 marzo 1993, n. 81, art. 7, sesto comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 48, secondo comma, e 97). » 60

N. 108. Ordinanza 26 marzo-4 aprile 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Giudice di pace - Competenza per materia - sottrazione delle controversie aventi ad oggetto le opposizioni alle ingiunzioni di cui alla legge n. 689/1981 e le opposizioni alle sanzioni amministrative ex art. 75 del d.P.R. n. 309/1990 - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Omessa specificazione del *petitum* e della *causa petendi* - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, artt. 1, 3, 4, 5, 8 e 10; d.-l. 21 giugno 1995, n. 238; d.-l. 9 agosto 1995, n. 347, art. 1; d.-l. 9 agosto 1995, n. 347).

(Cost., artt. 1, secondo comma, 2, 3, 4, secondo comma, 24, 25, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 97). » 65

N. 109. Ordinanza 26 marzo-4 aprile 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento e procedure concorsuali - Società cosiddette fiduciarie di fatto - Svolgimento di attività senza autorizzazione - Assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento - Trattamento differenziato degli enti in identica posizione di fatto i quali svolgano attività di gestione fiduciaria - Non assimilabilità degli enti alle società fiduciarie - Non comparabilità delle discipline dettate per gli uni e per le altre - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 16 febbraio 1987, n. 27, art. 3-bis, convertito con modificazioni in legge 13 aprile 1987, n. 148).

(Cost., art. 3).

Pag. 68

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 3. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1° febbraio 1996 (del presidente della regione siciliana).

Finanza pubblica allargata - Destinazione all'erario statale della tassa per l'attribuzione del numero di partita I.V.A. - Applicabilità della norma impugnata anche al gettito di detta tassa riscosso nel territorio della regione siciliana - Lesione dell'autonomia finanziaria della regione siciliana - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 47/1972.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 143, 146 e 241).

(Statuto regione Sicilia, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2).

Pag. 71

N. 295. Ordinanza del giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare di Bari del 19 gennaio 1996.

Tribunali militari - Cognizione di reati militari - Esperibilità dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno - Esclusione - Conseguente impossibilità di costituirsi parte civile - Ingiustificata residua deroga alla procedura penale comune - Incongruenza rispetto all'avvenuta evoluzione dell'ordinamento della giustizia militare - Disparità di trattamento tra la persona offesa nel procedimento ordinario e quella nel procedimento militare - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.M.P., art. 270, primo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma).

» 73

N. 296. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna del 24 ottobre 1995.

Impiego pubblico - Sospensione, per l'anno 1993, degli automatismi stipendiali - Disparità di trattamento dei dipendenti pubblici in ragione della circostanza meramente casuale dell'anno di maturazione dell'aumento.

(Legge 14 novembre 1992, n. 438, art. 7, terzo comma).

(Cost., art. 3).

» 75

N. 297. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna del 24 ottobre 1995.

Impiego pubblico - Sospensione, per l'anno 1993, degli automatismi stipendiali - Disparità di trattamento dei dipendenti pubblici in ragione della circostanza meramente casuale dell'anno di maturazione dell'aumento.

(Legge 14 novembre 1992, n. 438, art. 7, terzo comma).

(Cost., art. 3). Pag. 78

N. 298. Ordinanza del tribunale di Siena del 23 gennaio 1996.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, abbia confermato un provvedimento sulla libertà personale nei confronti del medesimo imputato - Lamentata omessa previsione della facoltà di ricsuzione da parte dello stesso - Disparità di trattamento in situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 502/1991, 124 e 486 del 1992 e 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 37, primo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma). » 81

N. 299. Ordinanza del tribunale di Livorno del 19 gennaio 1996.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge - Violazione dei principi del giusto processo e del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma). » 82

N. 300. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pisa del 26 gennaio 1996.

Reato in genere - Prescrizione - Atti interruttivi - Mancata inclusione della richiesta di emissione di decreto penale formulata dal pubblico ministero (nella specie: emissione del decreto con successiva revoca dello stesso per irreperibilità del destinatario) - Irragionevolezza.

(C.P., art. 160).

(Cost., art. 3). » 84

N. 301. Ordinanza della corte d'appello di Lecce del 20 novembre 1995.

Procedimento civile - Procedimenti cautelari - Reclamo avverso i provvedimenti cautelari concessi dal tribunale in composizione collegiale (nella specie: giudice di primo grado nelle controversie agrarie) - Mancata previsione di competenza della corte d'appello - Disparità di trattamento rispetto ai ricorrenti di altri procedimenti - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 669-terdecies).

(Cost., artt. 3 e 24). » 85

N. 302. Ordinanza del pretore di Roma del 23 gennaio 1996.

Immigrazione - Stranieri extracomunitari - Espulsione disposta dal prefetto per soggiorno irregolare - Ritenuta applicabilità dell'obbligo di dimora previsto nei casi di pericolo di sottrazione all'esecuzione del provvedimento di espulsione - Obbligo, disposto dal questore, di presentazione periodica, nelle more dell'esecuzione del provvedimento, ad ufficio di polizia - Asserita mancanza di parametri normativi predeterminati - Reclusione fino ad un anno in caso di inottemperanza - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per il cittadino italiano in ipotesi analoghe - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.

(Legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 7-sexies, quinto, sesto e settimo comma, aggiunto dal d.-l. 18 gennaio 1996, n. 22, art. 7).

(Cost., artt. 3, 13 e 16).

Pag. 87

N. 303. Ordinanza del pretore di Roma del 23 gennaio 1996.

Immigrazione - Stranieri extracomunitari - Espulsione disposta dal prefetto per soggiorno irregolare - Ritenuta applicabilità dell'obbligo di dimora previsto nei casi di pericolo di sottrazione all'esecuzione del provvedimento di espulsione - Obbligo, disposto dal questore, di presentazione periodica, nelle more dell'esecuzione del provvedimento, ad ufficio di polizia - Asserita mancanza di parametri normativi predeterminati - Reclusione fino ad un anno in caso di inottemperanza - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per il cittadino italiano in ipotesi analoghe - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.

(Legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 7-sexies, quinto, sesto e settimo comma, aggiunto dal d.-l. 18 gennaio 1996, n. 22, art. 7).

(Cost., artt. 3, 13 e 16).

» 91

N. 304. Ordinanza del pretore di Roma del 23 gennaio 1996.

Immigrazione - Stranieri extracomunitari - Espulsione disposta dal prefetto per soggiorno irregolare - Ritenuta applicabilità dell'obbligo di dimora previsto nei casi di pericolo di sottrazione all'esecuzione del provvedimento di espulsione - Obbligo, disposto dal questore, di presentazione periodica, nelle more dell'esecuzione del provvedimento, ad ufficio di polizia - Asserita mancanza di parametri normativi predeterminati - Reclusione fino ad un anno in caso di inottemperanza - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per il cittadino italiano in ipotesi analoghe - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.

(Legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 7-sexies, quinto, sesto e settimo comma, aggiunto dal d.-l. 18 gennaio 1996, n. 22, art. 7).

(Cost., artt. 3, 13 e 16).

» 92

n. 305. Ordinanza del pretore di Roma del 23 gennaio 1996.

Immigrazione - Stranieri extracomunitari - Espulsione disposta dal prefetto per soggiorno irregolare - Ritenuta applicabilità dell'obbligo di dimora previsto nei casi di pericolo di sottrazione all'esecuzione del provvedimento di espulsione - Obbligo, disposto dal questore, di presentazione periodica, nelle more dell'esecuzione del provvedimento, ad ufficio di polizia - Asserita mancanza di parametri normativi predeterminati - Reclusione fino ad un anno in caso di inottemperanza - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per il cittadino italiano in ipotesi analoghe - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.

(Legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 7-sexies, quinto, sesto e settimo comma, aggiunto dal d.-l. 18 gennaio 1996, n. 22, art. 7).

(Cost., artt. 3, 13 e 16).

Pag 92

n. 306. Ordinanza del pretore di Roma del 23 gennaio 1996.

Immigrazione - Stranieri extracomunitari - Espulsione disposta dal prefetto per soggiorno irregolare - Ritenuta applicabilità dell'obbligo di dimora previsto nei casi di pericolo di sottrazione all'esecuzione del provvedimento di espulsione - Obbligo, disposto dal questore, di presentazione periodica, nelle more dell'esecuzione del provvedimento, ad ufficio di polizia - Asserita mancanza di parametri normativi predeterminati - Reclusione fino ad un anno in caso di inottemperanza - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per il cittadino italiano in ipotesi analoghe - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.

(Legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 7-sexies, quinto, sesto e settimo comma, aggiunto dal d.-l. 18 gennaio 1996, n. 22, art. 7).

(Cost., artt. 3, 13 e 16).

» 93

n. 307. Ordinanza del pretore di Roma del 23 gennaio 1996.

Immigrazione - Stranieri extracomunitari - Espulsione disposta dal prefetto per soggiorno irregolare - Ritenuta applicabilità dell'obbligo di dimora previsto nei casi di pericolo di sottrazione all'esecuzione del provvedimento di espulsione - Obbligo, disposto dal questore, di presentazione periodica, nelle more dell'esecuzione del provvedimento, ad ufficio di polizia - Asserita mancanza di parametri normativi predeterminati - Reclusione fino ad un anno in caso di inottemperanza - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per il cittadino italiano in ipotesi analoghe - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.

(Legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 7-sexies, quinto, sesto e settimo comma, aggiunto dal d.-l. 18 gennaio 1996, n. 22, art. 7).

(Cost., artt. 3, 13 e 16).

» 93

N. 308. Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, del 3 novembre 1995.

Pensioni - Previsione della definitività del giudizio del collegio medico ospedaliero ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie solo in sede di liquidazione delle pensioni privilegiate e dell'equo indennizzo - Possibilità di riesame in tale sede delle questioni già risolte con il provvedimento di riconoscimento dell'infermità da causa di servizio - Conseguente possibilità della coesistenza della valutazione affermativa e negativa della dipendenza da causa di servizio della infermità da parte dei due organi tecnici (collegio medico ospedaliero e C.P.P.O.) - Irrazionalità - Disparità di trattamento di situazioni identiche - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.-L. 21 settembre 1987, n. 387, art. 5-bis, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472).

(Cost., artt. 3 e 97, primo comma).

Pag. 94

N. 309. Ordinanza del pretore di Brescia del 1° febbraio 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Pensione di reversibilità - Calcolo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993, in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidato o che l'assicurato ha diritto di percepire - Mancato stanziamento con legge dei fondi necessari per l'attuazione della norma impugnata così come modificata dalla già citata sentenza - Conseguente necessità di ripristino della norma nella formulazione antecedente la pronuncia della Corte - Violazione del principio di copertura finanziaria - Indebita attribuzione di efficacia retroattiva alle pronunce di illegittimità costituzionale.

Corte costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Nozione di rilevanza della questione nel giudizio *a quo* - Nesso di necessaria pregiudizialità della questione stessa per la definizione del giudizio - Compressione del sindacato della Corte costituzionale.

Corte costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Condizioni e forme di proponibilità - Previsione con legge ordinaria - Violazione del principio della riserva di legge costituzionale.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 30, terzo comma, e 23).

(Cost., artt. 136, 101, 104, 81, 134, 111 e 137).

» 97

N. 310. Ordinanza della corte d'appello di Salerno del 24 gennaio 1996.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di imparzialità del giudice, del giusto processo e del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 - Eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla corte di appello nel corso di provvedimento di ricusazione.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 24, primo comma, e 25, primo comma).

» 112

N. 311. Ordinanza della corte di appello di Salerno del 24 gennaio 1996.

30.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di imparzialità del giudice, del giusto processo e del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 - Eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma):

(Cost., artt. 24, primo comma, e 25, primo comma). Pag. 115

N. 312. Ordinanza del tribunale di Napoli del 29 novembre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24). » 115

N. 313. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Belluno del 9 febbraio 1996.

Processo penale - G.I.P. che abbia restituito gli atti al p.m. per formulare l'imputazione ex art. 409 del cod. proc. pen. - Incompatibilità dello stesso a partecipare all'udienza preliminare - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza e di terzietà del giudice - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi nelle sentenze nn. 401 e 502 del 1991 e 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24). » 104

N. 314. Ordinanza della pretura di Modica, sezione distaccata di Ispica, dell'11 dicembre 1995.

Misure cautelari personali - Divieto di custodia cautelare in carcere nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria per infezione da HIV - Inoperatività del divieto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 439/1995, in caso di sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Permanenza di incompatibilità con lo stato di detenzione di tutte le altre ipotesi, a prescindere dall'effettivo stato di salute del malato - Ritenuta inesistenza di criteri di giudizio univoci ai fini dell'individuazione dell'«eccezionalità» - Disparità di trattamento tra persone affette da AIDS - Asserita esposizione a grave pericolo della salute e della sicurezza collettiva - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 438 e 439 del 1995.

(C.P.P. 1988, art. 286-bis, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 32). » 118

N. 315. Ordinanza del pretore di Livorno dell'8 gennaio 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratrici di imprese industriali - Pensionamento anticipato - Riconoscimento di anzianità contributiva e assicurativa fino a cinquantacinque anni, anziché fino a sessanta anni come per il lavoratore - Mancata previsione del riconoscimento di una pari maggiorazione di anzianità contributiva e assicurativa per l'uomo e per la donna - Disparità di trattamento di situazioni omogenee e violazione dei principi della parità di diritti e di retribuzione della lavoratrice rispetto al lavoratore e della garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 134/1991.

(Legge 23 luglio 1991, n. 223, artt. 27 e 29).

(Cost., artt. 3, 37 e 38)

» 125

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 93

Sentenza 25 marzo-3 aprile 1996**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Sanità pubblica - Regione Lazio - Case di cura private - Adeguamento a requisiti strutturali tecnologici e organizzativi - Vigilanza e convenzioni - Proroga di termini - Indebita protrazione di situazione anomala in antitesi agli atti statali di indirizzo e coordinamento - Illegittimità costituzionale.****(Legge regione Lazio approvata il 20 aprile 1994 e riapprovata il 7 marzo 1995).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio, riapprovata il 7 marzo 1995 dal Consiglio regionale, recante: «Proroga del termine di cui all'art. 58 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64, concernente le norme per l'autorizzazione, la vigilanza e le convenzioni con le case di cura private», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 29 aprile 1995, depositato in cancelleria il 5 maggio successivo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1996 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente.

Ritenuto in fatto

1. — La Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Lazio — riapprovata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio regionale nella seduta del 7 marzo 1995, a seguito del rinvio governativo della precedente delibera legislativa approvata il 20 aprile 1994 — con la quale viene prorogato (ulteriormente, rispetto ai precedenti differimenti) il termine indicato nell'art. 58 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64 per l'adeguamento delle case di cura private autorizzate ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla stessa legge regionale.

La ricorrente, nel presupposto di una competenza legislativa concorrente delle regioni nella materia dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, come tale soggetta ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, censura la legge regionale impugnata per violazione dell'art. 117 della Costituzione e, per il suo tramite, dell'art. 43 della

legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, che, nell'attribuire alle regioni la disciplina sulle autorizzazioni e la vigilanza delle istituzioni sanitarie private, fa espressamente salva la funzione di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 della stessa legge, in concreto esercitata dal Governo con i d.P.C.M. 27 giugno 1986 e 2 marzo 1990. Il primo di tali atti stabilisce i requisiti minimi che devono possedere le case di cura private per l'esercizio dell'attività sanitaria e (art. 38) concede un termine alle regioni affinché, nell'esercizio delle proprie competenze, dettino le prescrizioni per l'adeguamento alla nuova normativa, ed il secondo proroga al 31 dicembre 1990 il termine ultimo per i relativi adempimenti.

Nella specie la legge regionale impugnata, da un canto, fissa al 31 dicembre 1994 (ed oltre per alcune ipotesi specifiche) il termine entro il quale le case di cura private, già autorizzate, debbono adeguarsi ai requisiti stabiliti nella legge regionale n. 64 del 1987, e, dall'altro, non tiene conto della necessità che le strutture in parola — in attesa dell'emanazione del nuovo atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'art. 8, quarto comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, in materia di requisiti minimi richiesti per l'esercizio dell'attività sanitaria da parte delle case di cura private — quanto meno osservino le prescrizioni del menzionato d.P.C.M. del 1986, tuttora in vigore.

2. — La Regione Lazio si è costituita in giudizio, ma tardivamente, con memoria presentata soltanto il 26 giugno 1995 e cioè oltre venti giorni dal deposito del ricorso in cancelleria, avvenuto il 5 maggio 1995.

3. — In prossimità dell'udienza la Presidenza del Consiglio ha depositato una memoria nella quale ribadisce le censure mosse alla legge regionale che, nel prorogare il termine di adeguamento, avrebbe consentito alle case di cura private, non ancora in regola, di mantenere tale stato di irregolarità fino al 31 dicembre 1994 (ed oltre), rendendole di fatto esenti dall'osservanza delle prescrizioni statali.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al giudizio di costituzionalità, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, la legge della Regione Lazio, riapprovata in identico testo, a maggioranza assoluta, il 7 marzo 1995 in seguito a rinvio governativo della precedente delibera legislativa del 20 aprile 1994, contenente «Proroga del termine di cui all'art. 58 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64, concernente le norme per l'autorizzazione, la vigilanza e le convenzioni con le case di cura private».

2. — La questione è fondata.

La materia su cui verte il presente giudizio appartiene incontrovertibilmente alla competenza legislativa regionale concorrente, a norma dell'art. 117 della Costituzione, in quanto compresa nella «assistenza sanitaria ospedaliera».

La legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), all'art. 43 (Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie) stabilisce al primo comma che la «legge regionale disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato ... e definisce le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5». Tale articolo 5 della legge n. 833 prevede che «la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario ... spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale».

Sulla base di questa disciplina, è stato emanato il d.P.C.M. 27 giugno 1986 (Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private) il quale, dopo aver stabilito norme procedurali e sostanziali in tema di requisiti minimi generali strutturali, tecnico-sanitari e di organizzazione del personale, cui è subordinata l'autorizzazione delle case di cura private, prevede all'art. 38 (Termini per l'adempimento) «che le regioni nell'ambito della propria autonomia» fissino «i termini per l'adempimento delle prescrizioni da esse dettate sulla base degli indirizzi contenuti nel presente provvedimento. In ogni caso tale termine non potrà andare oltre il 31 dicembre 1989».

La Regione Lazio, dal canto suo, con la legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64 (Norme per l'autorizzazione, la vigilanza e le convenzioni con le case di cura private) ha dato seguito all'atto di indirizzo e coordinamento contenuto nel d.P.C.M. 27 giugno 1986 e ha stabilito, al secondo comma dell'art. 6 (Requisiti minimi), che le case di cura private già autorizzate all'atto della pubblicazione della legge medesima devono adeguarsi alle prescrizioni in

essa contenute entro il termine previsto al primo comma del successivo articolo 58, il quale a sua volta — conformemente a quanto previsto nell'atto statale di indirizzo e coordinamento — lo fissava al 31 dicembre 1989. Nel medesimo articolo 58 (Norme transitorie) si stabiliva che le case di cura già autorizzate, ai fini dell'adeguamento alla nuova normativa, dovessero presentare alla regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, a pena di revoca dell'autorizzazione anteriore, una nuova domanda corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti atti ad assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture. A ciò seguiva la previsione di un procedimento scandito: *a)* dalla pronuncia della regione in ordine all'accogliibilità della domanda e dalla fissazione di un termine entro il 31 dicembre 1989 (eventualmente prorogabile per giustificati e dimostrati motivi tecnici, ma sempre entro la medesima data) per la realizzazione effettiva degli adeguamenti strutturali e tecnici, con eventuale indicazione degli adempimenti necessari a ovviare ad eventuali incompletezze o imperfezioni della documentazione allegata alla domanda o della progettazione, rispetto ai requisiti fissati dalla Giunta regionale in sede di esame dell'accogliibilità della domanda; *b)* dall'adeguamento delle case di cura, entro centoventi giorni dalla dichiarazione di accogliibilità della domanda, alle disposizioni previste in materia di personale; *c)* dall'ispezione tecnica disposta dalla regione, alla scadenza del termine concesso per gli adeguamenti tecnici e strutturali e, finalmente, *d)* dal rilascio della nuova autorizzazione, in caso di esito positivo dell'ispezione, ovvero, in caso contrario, dalla revoca dell'autorizzazione anteriore: revoca disposta per il mancato rispetto del termine (eventualmente prorogato) fissato dalla regione per gli adeguamenti strutturali e tecnici.

I tempi di attuazione dell'anzidetta complessa disciplina, originariamente stabiliti — come si è detto — tanto dalla normativa statale quanto da quella regionale al 31 dicembre 1989, hanno poi subito proroghe. A livello statale, il d.P.C.M. del 2 marzo 1990, adottato nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento per far fronte alla «ritenuta necessità di differire il predetto termine per evitare situazioni disomogenee sul territorio nazionale», ha stabilito nel suo articolo unico lo spostamento del termine anzidetto al 31 dicembre 1990. Nell'ambito della Regione Lazio si è avuto uno slittamento ulteriore e indipendente, dapprima al 31 dicembre 1992 (art. 1 della legge regionale 24 febbraio 1992, n. 21), poi al 31 dicembre 1993 (art. 2 della legge regionale 16 aprile 1993, n. 18) e infine, con l'art. 1 della legge regionale ora impugnata, al 31 dicembre 1994 (e, per alcune case di cura indicate all'art. 2 della stessa, al 31 dicembre 1995).

Questo essendo lo sviluppo della normazione statale e regionale in materia, la questione che viene sottoposta all'esame di questa Corte è se la proroga regionale al 31 dicembre 1994 (nonché, per casi particolari, al 31 dicembre 1995) stabilita nella legge regionale oggetto dell'impugnativa del Governo, discostandosi dal termine stabilito dall'atto di indirizzo e coordinamento assunto a norma dell'art. 43, primo comma, della legge n. 833 del 1978, si risolva in una violazione della ripartizione costituzionale delle competenze a norma dell'art. 117 della Costituzione.

3. — La questione anzidetta — sulla cui proponibilità non influisce la circostanza che le due precedenti proroghe del termine, disposte da leggi della Regione Lazio, non siano state contestate dal Governo — si riduce, nell'essenziale, al punto se sia consentito allo Stato, nell'esercizio della potestà di indirizzo e coordinamento (potestà, nel caso specifico, non controversa), di porre limiti temporali per l'adeguamento, vincolanti le regioni nell'esercizio delle loro competenze.

La risposta positiva discende con evidenza dal fatto che la posizione del termine vale a rendere concreto il vincolo alle prescrizioni sostanziali che, per esigenze unitarie, lo Stato ritiene di stabilire. In generale, i termini come quello in questione e la loro vincolatività, nel contenzioso sul riparto costituzionale delle competenze tra Stato e regioni, non vengono in evidenza in quanto tali, non essendo altro che il mezzo attraverso il quale il potere statale di indirizzo e coordinamento si sostanzia nel tempo, contemperando le esigenze pratiche dell'adeguamento da parte regionale con il carattere obbligatorio di tale adeguamento. In assenza, tale contemperamento diverrebbe irrealizzabile, con una possibile opposita, ma comunque insostenibile conseguenza: o l'obbligo di adeguamento immediato e istantaneo, con pregiudizio delle esigenze di gradualità e funzionalità dell'amministrazione regionale, ovvero la vanificazione del carattere costringente della funzione statale di indirizzo e coordinamento, con la sua riduzione di fatto a mera raccomandazione.

Pertanto, non può dubitarsi che la possibilità di porre limiti temporali all'opera di adeguamento delle regioni — limiti attraverso i quali trovi ragionevole equilibrio il duplice interesse anzidetto — rientri nella funzione statale suddetta; così come, per converso, non può dubitarsi del dovere delle regioni, nell'esercizio delle proprie competenze, di rispettarli. E, costituendo, in questo caso, la potestà statale in esame una manifestazione dinamica dei «principi fondamentali» delle materie attribuite alla competenza concorrente delle regioni, non v'è dubbio che la violazione degli atti del Governo assunti, conformemente a legge, nell'esercizio di tale potestà si risolva in violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.

Un'attenuazione alla rigidità della predetta conclusione può derivare, peraltro, dalla considerazione che, in sede di indirizzo e coordinamento, l'autorità statale non dispone che di un potere di portata generale, con riferimento alle regioni nel loro insieme. Non si può escludere, invece, la possibilità che singole regioni, per ragioni eccezionali che le riguardino specificamente e ne differenzino la posizione rispetto a quella delle altre, adeguino le scadenze temporali stabilite dallo Stato alle particolarità delle situazioni sulle quali esse devono provvedere. Ma tali deroghe, che il legislatore regionale disponga non per eludere ma, al contrario, per poter rispettare le prescrizioni poste dallo Stato, per essere costituzionalmente legittime devono risultare ragionevolmente e concretamente giustificate in relazione alle situazioni su cui la singola regione deve provvedere.

4. — La «proroga del termine di cui all'art. 58 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64, concernente le norme per l'autorizzazione, la vigilanza e le convenzioni con le case di cura private» disposta con l'impugnata legge della Regione Lazio, valutata alla stregua dei principi ora esposti, è incostituzionale. Dalla sequenza di differimenti del termine per l'adeguamento alle prescrizioni adottate dallo Stato relativamente ai requisiti delle case di cura private, risulta come conseguenza che, nella Regione Lazio, si è consentito il protrarsi di una situazione anomala dal 31 dicembre 1990 — data di scadenza della proroga disposta dal secondo atto statale d'indirizzo e coordinamento — al 31 dicembre 1993, data di scadenza della proroga disposta con la legge regionale n. 18 del 1993 e che, con la legge regionale oggetto della presente questione di costituzionalità, tale situazione si è tentato di procrastinare al 31 dicembre 1994 (e alla stessa data dell'anno successivo, in alcune situazioni speciali di cui all'art. 2 della legge). Nella sostanza, la Regione Lazio, attraverso successivi interventi legislativi, ha sospeso l'obbligo di adeguamento alla normativa generale posta dallo Stato in riferimento alle case di cura private operanti sul suo territorio addirittura per quattro anni (cinque, nei casi previsti dall'art. 2 della legge impugnata). Né risultano ragioni particolari che giustificano tale macroscopica differenziazione rispetto alla disciplina comune, applicata da tempo nelle altre regioni.

A ciò deve aggiungersi, sotto diverso aspetto, che il termine della proroga prevista con la legge regionale impugnata è stato fissato a un momento anteriore all'entrata in vigore della legge stessa (il 31 dicembre 1994, mentre la legge è stata riapprovata, in seguito a rinvio del Governo, il 7 marzo 1995), cosicché tale proroga in nessun modo potrebbe essere configurata come un mezzo per consentire e promuovere la regolarizzazione delle posizioni dei soggetti privati ancora aperte, senza dover procedere alla revoca dell'autorizzazione. La legge che contiene la proroga in questione, concernendo comunque un tempo trascorso, contrariamente alle apparenze, non rivolge una prescrizione nei confronti dei gestori delle case di cura private (i quali, se si sono nel frattempo adeguati a ciò che era loro stato richiesto dalla precedente normativa, lo hanno fatto fuori termine) ma mira, in realtà, a una sanatoria di situazioni illegittime (oltretutto con una procedura eccezionale, prevista dal terzo comma dell'art. 1 della legge impugnata, derogatoria rispetto a quella fissata nel già menzionato art. 58 della legge regionale n. 64 del 1987). Ma una simile sanatoria di situazioni illegali è a sua volta illegittima, perché in contraddizione con l'apprezzamento degli interessi generali e unitari operato dal Governo, attraverso l'approvazione dei propri atti di indirizzo e coordinamento.

Del resto — in assenza di qualunque elemento che possa indurre a ritenere che alla data del 31 dicembre 1994 tutti gli interessati abbiano regolarizzato la loro posizione e presupponendo quindi il perdurare di situazioni ancora aperte, quelle delle case di cura private operanti sulla base della «vecchia» autorizzazione e in assenza dei requisiti per ottenere la «nuova» — delle due l'una: o si è voluto sanare la posizione di qualcuno e non quella di altri, con evidente lesione del principio di uguaglianza; oppure la legge impugnata dovrebbe intendersi come un ponte verso ulteriori proroghe, fino a esaurimento delle situazioni pendenti: ciò che rappresenterebbe un'ulteriore sottolineatura del carattere elusivo del dovere di adeguamento all'atto di indirizzo e coordinamento statale.

5. — L'impugnata legge della Regione Lazio deve dunque essere dichiarata incostituzionale. A questa conclusione non si oppone la circostanza che gli atti statali di indirizzo e coordinamento sopra menzionati, con i quali la legge regionale in questione contrasta, avrebbero dovuto essere superati da un nuovo atto governativo, da emanarsi — alla stregua dell'art. 8, quarto comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 — entro il 31 dicembre 1993. Tale atto di indirizzo e coordinamento, previsto nel quadro del passaggio dal regime delle convenzioni a quello dell'accreditamento e di un conseguente nuovo sistema di classificazione delle strutture sanitarie in categorie differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili (nuovo art. 8, quarto comma, lettera f), del decreto legislativo n. 502 del 1992), non è stato emanato. Tale inadempienza o violazione della normativa statale da parte del Governo è sintomo di un modo di procedere criticabile, ma non sarebbe certo un argomento invocabile per assolvere la Regione dalla sua inadempienza o violazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio, approvata il 20 aprile 1994 e riapprovata il 7 marzo 1995 a seguito di rinvio governativo (Proroga del termine di cui all'art. 58 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64, concernente le norme per l'autorizzazione, la vigilanza e le convenzioni con le case di cura private).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0501

N. 94

Sentenza 25 marzo-3 aprile 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Disposizioni civili della sentenza penale - Esecutività *ex lege* - Omessa previsione - Consentita la revoca e non solo la sospensione della provvisoria esecuzione - Facoltà del titolare dell'azione a richiedere la tutela nella sede appropriata - Discrezionalità legislativa - Previsione della esecutività della provvisoria con concessione di clausola, su istanza, della condanna al risarcimento sulla base di giustificati motivi - Non fondatezza.

(C.P.P., artt. 540, primo comma, e 600, secondo comma; c.p.p., art. 78).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, dott. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 78, 540, primo comma, e 600, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse:

1) l'8 giugno 1995 dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di La Volpe Alberto ed altro, iscritta al n. 593 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 10 luglio 1995 dal Pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Gastaldi Federico, iscritta al n. 724 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di La Volpe Alberto nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1996 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Udito l'avv. Mariano Rossetti per La Volpe Alberto e l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. — La Corte di appello di Bologna, a seguito della richiesta di revoca o sospensione della provvisoria esecuzione della quale il giudice di primo grado aveva dotato la disposizione di una sentenza di condanna relativa al risarcimento del danno (cagionato dal reato di diffamazione aggravata), con ordinanza emessa l'8 giugno 1995 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 540, primo comma, e 600, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, rispettivamente, non prevedono l'esecutività *ex lege* delle disposizioni civili della sentenza penale e consentono la revoca e non solo la sospensione della provvisoria esecuzione.

Osserva il giudice *a quo* che la diversa disciplina delineata dall'art. 540 rispetto alla provvisoria — dichiarata provvisoriamente esecutiva *ex lege* — in punto di provvisoria esecuzione appare ingiustificata sia quanto alle acquisizioni probatorie sulle quali si fonda la decisione, sia avuto riguardo agli effetti perversi che ne derivano. La parte civile, onde assicurarsi un titolo esecutivo non sindacabile nei suoi presupposti dal giudice di appello, potrebbe infatti essere indotta a chiedere la provvisoria invece della condanna esaustiva. Ciò con il rischio di una moltiplicazione di processi ed in contrasto con la disciplina dettata dal novellato art. 282 cod. proc. civ., che assicura la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado proprio per scoraggiare «resistenze» ed impugnazioni motivate da finalità dilatorie.

Avuto perciò riguardo alla disciplina della provvisoria ed a quella della sentenza civile, il giudice *a quo* ravvisa nell'art. 540, primo comma, una disparità di trattamento. Un ulteriore profilo è poi rilevato in termini di «arbitrarietà» della scelta legislativa, che, privando di esecutività *ex lege* la sentenza che liquida il danno, limita l'effettività e la concretezza della tutela.

La Corte rimettente, esclusa l'eventualità di poter concedere una sospensione della provvisoria esecuzione, osserva che la richiesta di revoca dovrebbe essere accolta, non avendo il Tribunale motivato circa il giustificato motivo richiesto dall'art. 540, primo comma, cod. proc. pen., ma aggiunge — a sostegno della rilevanza della questione — che tale richiesta andrebbe respinta ove la Corte dichiarasse l'illegittimità di quest'ultima norma nella parte in cui prevede la concessione della provvisoria esecuzione solo su istanza di parte ed in presenza di un giustificato motivo, e dell'art. 600, secondo comma, cod. proc. pen., là dove «consente di revocare e non solo di sospendere» la provvisoria esecuzione già concessa.

1.2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza nonché di inammissibilità per difetto di rilevanza.

Osserva anzitutto l'Avvocatura che il presupposto da cui muove il giudice *a quo* secondo il quale la domanda di revoca dovrebbe essere rigettata se la sentenza fosse provvisoriamente esecutiva *ex lege* si basa su un equivoco circa la distinzione tra revoca e sospensione.

La differenza tra tali due ipotesi non risiederebbe infatti nei motivi da prendersi in considerazione da parte del giudice di appello, bensì nei diversi momenti processuali in cui intervengono le misure, dovendo la revoca riferirsi all'esecuzione non ancora iniziata e la sospensione al processo esecutivo già in corso (come confermato dal precedente testo, dell'art. 283 cod. proc. civ., che appunto alludeva a tale profilo cronologico). L'autorità intervenuta trae argomento a sostegno di tale tesi dalla sentenza n. 353 del 1994 di questa Corte, rilevando come, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 600, terzo comma, cod. proc. pen. (nella parte in cui non prevede che l'esecuzione della provvisoria possa essere sospesa per gravi motivi), debba ora ritenersi abilitato il giudice

di appello a compiere una valutazione in fatto ed in diritto, ad esecuzione iniziata o meno e su ogni sentenza di condanna di primo grado. Di talché la questione concernente il secondo comma dell'art. 600 cod. proc. pen. dovrebbe essere dichiarata manifestamente infondata.

Irrilevante e perciò inammissibile sarebbe invece la questione relativa all'art. 540, primo comma, cod. proc. pen., in quanto la sentenza oggetto del gravame è già stata dotata dal giudice di primo grado di quella provvisoria esecutività che il rimettente vorrebbe veder conseguire *ex lege* dalla richiesta decisione della Corte, senza peraltro — opina l'Avvocatura — che tale pronuncia risulti influente nel giudizio *a quo*.

1.3. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito uno degli imputati eccependo preliminarmente l'inammissibilità della questione, in mancanza dell'indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate. La parte privata osserva altresì che, semmai, dovrebbe essere ritenuto illegittimo il *tertium comparationis* costituito dalla provvisoria, là dove ne è sancita la provvisoria esecutività *ex lege*. Né sarebbe utile parametro di riferimento l'art. 282 cod. proc. civ., attesa la differenza tra le due ipotesi: le statuizioni civili della sentenza penale trovano la loro premessa in un'affermazione di responsabilità dell'imputato che è però assistita da una presunzione d'innocenza sino alla condanna definitiva.

2.1. — Il Pretore di Latina, nel corso di un procedimento penale in cui la parte civile, dopo aver notificato a mezzo posta all'imputato la propria costituzione, aveva ribadito in udienza la stessa chiedendo la condanna al risarcimento dei danni, ha sollevato, con ordinanza emessa il 10 luglio 1995, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione: *a)* dell'art. 78 cod. proc. pen., nella parte in cui consente la costituzione in udienza della parte civile senza che all'imputato siano concessi termini a difesa analoghi a quelli *ex art.* 555, terzo comma, cod. proc. pen. (decreto di citazione a giudizio) così comprimendo il diritto di difesa e violando il principio di uguaglianza tra le parti; *b)* dell'art. 540, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la provvisoria esecutività *ex lege* della sentenza che ha pronunciato sulla domanda della parte civile, in violazione sia del principio di uguaglianza, per il confronto con chi agisce in sede civile e sia del diritto di difesa, «che si estrinseca anche nell'ottenere decisioni esecutive se favorevoli».

2.2. — E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza delle questioni.

Quanto all'impugnativa dell'art. 78 cod. proc. pen., si osserva, sulla scorta della giurisprudenza in materia di questa Corte, che l'imputato deve necessariamente rappresentarsi l'eventualità della costituzione della parte civile sin dal momento in cui gli è contestata l'imputazione e che comunque la sede dell'accertamento della responsabilità resta quella dibattimentale.

Quanto alla seconda questione, l'Avvocatura, pur dando atto dell'opportunità di un «allineamento alla disciplina dettata dall'art. 540 cod. proc. pen. alla nuova normativa del processo civile», rileva tuttavia come, a differenza di quanto accadeva nel previgente regime, la pendenza del processo penale non impedisca oggi il promuovimento o la prosecuzione dell'azione in sede civile, sì che l'opzione in tal senso appare affidata ad una libera valutazione dell'interessato, il quale può prendere in considerazione vantaggi e svantaggi dell'una e dell'altra soluzione.

Considerato in diritto

1.1. — La Corte di appello di Bologna solleva questione di legittimità costituzionale: *a)* dell'art. 540, primo comma, codice di procedura penale, in quanto non prevede la provvisoria esecutività *ex lege* delle disposizioni civili della sentenza di primo grado; *b)* dell'art. 600, secondo comma, dello stesso codice, nella parte in cui, per effetto di tale omessa previsione, consente la revoca e non già soltanto la sospensione della provvisoria esecutività di dette disposizioni.

A parere del giudice *a quo* risulterebbe violato il principio della parità di trattamento in confronto con quanto disposto dall'art. 282 del codice di procedura civile (nuovo testo), che attribuisce la provvisoria esecutività a tutte le sentenze di primo grado, nonché con la previsione del secondo comma della stessa norma denunciata, che tale esecutività attribuisce alla provvisoria.

1.2. — Il Pretore di Latina dubita parimenti della legittimità costituzionale dell'art. 540, primo comma, cod. proc. pen., sulla base di analoghi argomenti ed evocando come ulteriore parametro l'art. 24 della Costituzione per l'asserita incerenza dell'esecutività delle sentenze al diritto di difesa, che risulterebbe così vulnerato dalla mancanza di provvisoria esecutività delle decisioni.

1.3. — Il medesimo Pretore solleva inoltre questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — dell'art. 78 cod. proc. pen., nella parte in cui consente alla parte civile di costituirsi in udienza senza prevedere l'osservanza degli stessi termini a difesa fissati dal successivo art. 555, terzo comma, per il decreto di citazione a giudizio.

2. — I due giudizi vanno riuniti, in quanto vertenti sulla medesima materia, e decisi con un'unica sentenza.

3. — Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità che l'Avvocatura generale dello Stato ha sollevato nel giudizio *sub* 1.1. in ragione dell'asserita ininfluenza della pronuncia richiesta alla Corte, atteso che la sentenza appellata è già stata dichiarata provvisoriamente esecutiva dal giudice di primo grado.

Osserva in proposito la Corte che l'ampia motivazione della rilevanza offerta dal giudice *a quo* non solo non appare priva di plausibilità, ma è logicamente coerente con la premessa da cui lo stesso giudice muove, e cioè che allo stato della normativa in materia egli dovrebbe accogliere l'istanza di revoca della provvisoria esecuzione, essendo stata questa concessa dal giudice di primo grado senza alcuna indicazione dei «fondati motivi» richiesti appunto dall'art. 540, primo comma, cod. proc. pen.; quand' invece la provvisoria esecuzione rimarrebbe comunque ferma ove anche la condanna esaustiva al risarcimento del danno in sede penale fosse provvisoriamente esecutiva per legge, per effetto della richiesta pronuncia d'illegittimità costituzionale.

Parimenti respinta dev'essere l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte privata per l'asserito difetto d'indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate. Nell'ordinanza di rimessione, infatti, si legge un esplicito e motivato richiamo all'art. 3 della Costituzione.

4. — Nel merito la questione sollevata da entrambi i rimettenti è infondata.

4.1. — L'accentuata valorizzazione dell'autonomia conferita dal nuovo codice di procedura penale all'azione per il risarcimento del danno o per le restituzioni, consente al titolare dell'azione stessa di chiedere la tutela nella sede propria, del tutto indipendentemente dal giudizio penale, previa valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi insiti nella opzione concessagli. Tuttavia, una volta compiuta la scelta di esercitare l'azione civile nel processo penale, non è dato sfuggire agli effetti che da tale inserimento conseguono, per via della struttura e della funzione del giudizio penale, cui la stessa azione civile deve necessariamente adattarsi, considerate le esigenze di pubblico interesse sottese all'accertamento dei reati (cfr., da ultimo, sentenze n. 353 del 1994 e n. 443 del 1990). Un accertamento — è da sottolineare — che va condotto con piena libertà di valutazione della prova, e che concerne l'esistenza e le modalità dell'unico fatto storico da cui scaturiscono insieme le conseguenze di carattere penale e quelle di carattere civile, le seconde delle quali sono legate sempre alle prime, almeno fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, giacché la condanna al risarcimento e alle restituzioni non può essere disgiunta dalla condanna penale, che, d'altronde, fino al suo passaggio in giudicato non fa venir meno la presunzione di non colpevolezza dell'imputato sancita dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione

4.2. — Nel previgente sistema l'esclusione della provvisoria esecutività delle statuizioni civili della sentenza penale di condanna non ancora passata in giudicato, era stata temperata dalla (mera) possibilità che, su istanza di parte, il capo di sentenza che assegnava la provvisoria fosse dichiarato provvisoriamente esecutivo (art. 489-bis aggiunto dall'art. 9 della legge 15 dicembre 1972, n. 773). L'illegittimità costituzionale di tale assetto normativo, denunciato in riferimento all'art. 3 della Costituzione a fronte dell'allora vigente art. 282 cod. proc. civ. (secondo cui il giudice doveva concedere la provvisoria esecutività, su istanza di parte, delle sentenze di condanna al pagamento di provvisionali, sempre che non ricorressero particolari motivi per rifiutarla), era stata esclusa da questa Corte, sull'argomento che spetta alla discrezionalità del legislatore di stabilire i casi ed il momento in cui la sentenza diventa titolo esecutivo (sentenza n. 40 del 1974). All'art. 282 cod. proc. civ., poi, si era in altra occasione negato il valore di «precepto inderogabile» al quale dovessero necessariamente modellarsi altre previsioni normative che diversamente conformavano il regime di esecutività delle pronunce (sentenza n. 95 del 1985). E più volte si è infine chiarito, in via generale, che resta affidata alla discrezionalità del legislatore la differenziazione delle condizioni di accesso all'esecuzione forzata nei diversi tipi di giudizi, col solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela (v., da ultimo, sentenza n. 65 del 1996).

Appunto nell'esercizio di tale discrezionalità il legislatore del nuovo codice di procedura penale ha ora previsto l'esecutività *ex lege* della condanna al pagamento di una provvisoria e la concessione della clausola, su istanza, della condanna al risarcimento soltanto quando ricorrano giustificati motivi.

4.3. — L'ontologica diversità per presupposti ed effetti tra questi due ultimi provvedimenti, non ne consente la comparabilità ai fini di assoggettarli necessariamente ad un comune regime. Basti in proposito considerare che la concessione d'una provvisoria — secondo l'indicazione del punto 26 della legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale — consegue proprio all'impossibilità di effettuare quella liquidazione del danno

cui la domanda viceversa primariamente tende, e viene disposta nei limiti di quanto accertato, in conto di ciò che verrà determinato dal giudice civile, anche con finalità considerate di carattere cautelativo dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.

L'inidoneità del *tertium comparationis* già rilevata in passato, va poi *a fortiori* ribadita con riguardo all'art. 282 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353.

La provvisoria esecutività di tutte indistintamente le sentenze civili di primo grado risulta infatti coerente con il nuovo modello strutturale del giudizio civile, quale risulta dopo la riforma realizzata da tale legge; ed è fondamentalmente volta a scoraggiare, attraverso la soppressione dell'effetto sospensivo dell'appello, impugnazioni meramente dilatorie. Finalità, questa, estranea alla dinamica del gravame nel processo penale, dove assai improbabile si rivela nella realtà effettuale una limitazione dell'appello dell'imputato al solo capo di condanna concernente il risarcimento del danno.

Sicché, sotto nessuno dei profili prospettati, è ravvisabile la denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione.

4.4. — Neppure configurabile è poi la violazione dell'art. 24 della Costituzione, prospettata dal solo Pretore di Latina sull'assunto che la provvisoria esecutività per legge rappresenti un connotato necessario delle sentenze d'accoglimento, siccome inerente al diritto di difesa.

In proposito è sufficiente richiamare la più volte sottolineata discrezionalità del legislatore, nel modulare le condizioni di accesso all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Tale discrezionalità — come sopra detto — trova il solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela, e non appare affatto irrazionale che la sentenza possa rimanere priva di esecutività sino a quando non sia passata in giudicato, sin quando cioè non sia stata accertata in modo definitivo la situazione giuridica sostanziale che andrebbe realizzata attraverso l'esercizio dell'azione esecutiva cui, secondo la prospettazione, si dovrebbe riferire la garanzia assicurata dall'evocato art. 24 della Costituzione.

5. — Il giudizio di non fondatezza della questione relativa all'art. 540, primo comma, cod. proc. pen. travolge la denuncia del successivo art. 600, secondo comma, prospettata dalla Corte d'appello di Bologna come meramente consequenziale. L'eliminazione del potere di revoca previsto da tale ultima norma, accanto a quello di sospensione, è stata infatti richiesta a questa Corte dal giudice *a quo* — coerentemente con la logica del suo ragionamento — soltanto come conseguenza dell'auspicata estensione dell'esecutività *ex lege* a tutte le sentenze di primo grado che condannino l'imputato al risarcimento del danno.

6. — Infondata è altresì la questione di legittimità costituzionale dell'art. 78 cod. proc. pen., sollevata dal Pretore di Latina.

6.1. — Con riguardo alla dedotta disparità di trattamento rispetto alla previsione di cui all'art. 555, terzo comma, cod. proc. civ., è sufficiente qui richiamare quanto questa Corte ha già osservato onde escludere che tale norma possa venire utilmente invocata quale *tertium comparationis*: vale a dire che la particolare ampiezza dei termini ivi previsti è strettamente collegata alla facoltà per l'imputato di richiedere i riti alternativi di deflazione del dibattimento (cfr. sentenza n. 453 del 1992).

6.2. — Il richiamo ai precedenti di questa Corte vale anche per disattendere l'assunto, secondo cui la facoltà dell'offeso di costituirsi parte civile in udienza viene a comprimere il diritto di difesa dell'imputato, mancando la previsione di termini che consentano all'imputato stesso di apprestare le sue difese.

Con riguardo alla disciplina previgente, che non mostrava sul punto significative differenze, si è infatti osservato che «la costituzione di parte civile della parte offesa dal reato non rappresenta per l'imputato una eventualità che egli non possa rappresentarsi sin dal momento in cui è sorta per lui l'imputazione», sì che «dalla prevedibilità dell'evento deriva che l'imputato può ben preparare tempestivamente le ragioni della sua opposizione alla costituzione di parte civile, se egli ha da farne valere», e non ha pertanto rilievo se la parte stessa si costituisce prima o all'atto dell'apertura del dibattimento, che resta pur sempre — segnatamente nel nuovo sistema — la sede dell'accertamento del fatto da cui nascono la responsabilità civile e quella penale (cfr. sentenza n. 108 del 1970 e ordinanze nn. 157 del 1974, 182 del 1973, 7 e 167 del 1970). Ed è proprio l'unicità storica di tale matrice, già sopra sottolineata, a far largamente coincidere il tema difensivo dell'imputazione con le ragioni volte ad ottenere il rigetto della domanda di risarcimento o di restituzione.

In verità — anche se, in linea generale, si può affermare che «l'esigenza di un regolare contraddittorio tra il soggetto danneggiato dal reato (costitutosi parte civile) e l'imputato (in quanto obbligato a risarcire il danno o tenuto alle restituzioni) è soddisfatta ... con la conoscenza (o la conoscibilità) della dichiarazione di costituzione di parte civile» (sentenza n. 136 del 1968) — non può escludersi che, in relazione a profili peculiari della domanda connessi all'esercizio dell'azione civile nel processo penale — quali ad es. la stessa qualità di danneggiato o, più in

dettaglio, la quantificazione del *petitum* —, possa in concreto verificarsi la necessità di apprestare una difesa circostanziata e specifica. Ma in tale ipotesi il sistema processuale consente al giudice di accordare, *ex art. 477*, secondo comma, cod. proc. pen., adeguate sospensioni di breve durata del dibattimento, qualora ciò si appalesi assolutamente necessario alla salvaguardia del contraddittorio (cfr. sentenze nn. 203 del 1992, 16 e 284 del 1994).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 540, primo comma, e 600, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate dalla Corte d'appello di Bologna; in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe;

b) degli artt. 540, primo comma, e 78 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Latina con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 marzo 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0502

N. 95

Sentenza 25 marzo-3 aprile 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dichiarazioni rese da testimone avanti al p.m. - Attività integrativa di indagine compiuta dopo l'udienza preliminare - Utilizzo per le contestazioni ai sensi dell'art. 500 del c.p.p. - Omessa previsione - Previsione soltanto ai fini delle richieste di prova al giudice del dibattimento - Erroneità dei presupposti interpretativi da parte del giudice *a quo* - Soluzione prospettata dal remittente già positivamente prevista e disciplinata dalle norme vigenti e confermata dall'orientamento della Corte di cassazione - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 430).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 430 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1995 dal Tribunale di Alba nel procedimento penale a carico di Sandri Carlo, iscritta al n. 464 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Alba ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 430 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni rese da testimoni avanti al pubblico ministero nella fase dell'attività integrativa di indagine compiuta dopo l'udienza preliminare possano essere utilizzate per le contestazioni ai sensi dell'art. 500 del codice di procedura penale».

2. — Premette il giudice *a quo* che nel corso dell'udienza dibattimentale il pubblico ministero si è avvalso, ai fini delle contestazioni *ex art.* 500 del codice di procedura penale, delle dichiarazioni rese da alcuni testi in fase di attività integrativa di indagine, ai sensi dell'art. 430 del codice di procedura penale; attività svolta nelle more tra il rinvio a giudizio e l'udienza dibattimentale, e della quale è stato dato avviso ai difensori delle parti, ai sensi dell'art. 18 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale.

La difesa dell'imputato ha eccepito l'inutilizzabilità di dette dichiarazioni ai fini previsti dall'art. 500 del codice di procedura penale, in quanto la norma impugnata consente l'utilizzo dell'attività di indagine solo ai fini delle richieste di ammissione delle prove in dibattimento.

Diversamente ragionando si consentirebbe al pubblico ministero di avvalersi di prove non conosciute dall'imputato al momento dell'udienza preliminare, con conseguente impossibilità di tenerne conto ai fini dell'accesso ai riti alternativi, con particolare riferimento al giudizio abbreviato.

3. — L'art. 500 del codice di procedura penale — rileva il tribunale — così come modificato dalla legge n. 356 del 1992, consente alle parti di avvalersi, ai fini delle contestazioni, delle dichiarazioni rese dal teste durante le indagini preliminari, le quali, ai sensi del quarto e del quinto comma della norma, possono assumere anche efficacia probatoria. Tale previsione si fonda sul rilievo che è preminente, nel giudizio, l'interesse all'accertamento della verità «nel rispetto del diritto dello Stato all'effettivo esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 24, primo comma, della Costituzione» e del diritto di difesa (quando le contestazioni siano mosse dalle parti private) sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Ai fini del perseguimento di tali interessi, il caso delle contestazioni mosse ad un teste sulla base di dichiarazioni da questi rese nel corso delle indagini preliminari, non è differente, a giudizio del Tribunale rimettente, dal caso in cui dette dichiarazioni siano state rese nel corso dell'attività integrativa di indagine.

Escludere la possibilità di utilizzare dette dichiarazioni ai fini delle contestazioni, significherebbe, quindi, privare il giudice di possibili fondamentali elementi di conoscenza della verità ed impedire più approfondite valutazioni in ordine all'attendibilità del teste.

In contrario avviso, inoltre, non può essere addotto che ammettere le contestazioni fondate sull'attività integrativa di indagine significherebbe consentire al pubblico ministero un'indebita estensione dei suoi poteri d'indagine, con violazione dei limiti temporali previsti per tale attività; né che in tal modo il pubblico ministero potrebbe sottrarsi alla *discovery* svolgendo artatamente attività di indagine dopo l'udienza preliminare.

Tali argomenti non tengono conto che è la stessa legge a consentire al pubblico ministero di indagare anche dopo l'udienza preliminare, e che esso è organo di giustizia tenuto a rispettare la legge e quindi a svolgere ogni attività istruttoria nei tempi e nei modi che consentano il sostanziale e integrale rispetto delle garanzie di difesa.

4. — E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Rileva, detta difesa, che l'attività integrativa di indagine è del tutto eccezionale, tanto che è consentita al pubblico ministero ove non debbano compiersi atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore.

Ciò in quanto detta attività interrompe il normale nesso di continuità tra l'udienza preliminare e il dibattimento, ed introduce nel processo fatti nuovi che, se tempestivamente conosciuti, avrebbero potuto orientare diversamente l'attività di difesa ed indurre l'imputato a chiedere l'accesso ai riti alternativi.

Pertanto, ad avviso dell'Avvocatura, detto eccezionale strumento, per risultare legittimo, deve essere contenuto entro limiti ristretti e non può equivalere, in tutto e per tutto, all'attività svolta prima dell'udienza preliminare.

Le situazioni raffrontate sono assai dissimili, sicché le dichiarazioni rese durante l'attività integrativa di indagine sono utilizzabili limitatamente ai fini della formulazione delle richieste del pubblico ministero al giudice del dibattimento, non evincendosi, quindi, alcun contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

In conclusione, l'Avvocatura ritiene che l'ultrattività del potere di indagine, eccezionalmente prevista a favore del pubblico ministero nell'interesse dello Stato alla repressione dei reati, sia stata opportunamente bilanciata limitando l'utilizzazione degli atti compiuti, in modo da assicurare il rispetto del contrapposto diritto di difesa dell'imputato, sì da ritenersi pienamente rispettato l'art. 24 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Alba, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 430 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni rese da testimoni avanti al pubblico ministero nella fase dell'attività integrativa di indagine compiuta dopo l'udienza preliminare possano essere utilizzate per le contestazioni ai sensi dell'art. 500 del codice di procedura penale».

2. — In sintesi, il giudice remittente ritiene che la norma impugnata — in quanto non prevede l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese al pubblico ministero, in sede di attività integrativa di indagine, ai fini delle contestazioni ex art. 500, ma solo ai fini delle richieste di prova al giudice del dibattimento — contrasti con l'art. 3 della Costituzione per il difforme trattamento, in ordine all'utilizzabilità ai fini delle contestazioni, dell'attività d'indagine compiuta dal pubblico ministero prima e dopo l'udienza preliminare, nonché con l'art. 24 della Costituzione per quanto «impinge al diritto di difesa dello Stato» e al diritto di difesa delle parti private.

3. — La questione non è fondata.

Le argomentazioni del giudice *a quo* hanno origine da un'errata lettura dell'art. 430 del codice di procedura penale, in combinato disposto con gli articoli 433, terzo comma, e 500 dello stesso codice.

Va, innanzitutto, chiarito che l'art. 430, nel prevedere che l'attività integrativa di indagine sia finalizzata alla formulazione delle richieste di prova al giudice del dibattimento, impone al pubblico ministero di rendere disponibile la documentazione così raccolta ai difensori delle parti, i quali possono anch'essi, sulla medesima base, formulare proprie richieste.

Requisito essenziale, affinché i verbali di tale attività siano poi utilizzabili ai fini delle contestazioni è, secondo la disposizione letterale del primo comma dell'art. 500, che essi siano contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, e quindi che le altre parti siano state messe in condizione di prenderne visione e di estrarne copia, in modo da poter formulare anch'esse, al pari del pubblico ministero, contestazioni fondate sugli stessi atti.

Una volta, quindi, che ai sensi dell'art. 433, terzo comma, in quel fascicolo sia stata introdotta la documentazione relativa agli atti integrativi d'indagine, nessuna norma autorizza a distinguere il regime di utilizzabilità di detti atti da quello previsto in via generale, dal cit. art. 500, per tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.

La soluzione, così come prospettata dal remittente, è, quindi, già positivamente prevista e disciplinata nelle disposizioni citate, la cui lettura in questo senso è, del resto, confermata dall'orientamento della Corte di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 430 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Alba con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Il Presidente e redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0503

N. 96

Sentenza 25 marzo-3 aprile 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Molteplicità di reati unificati dal vincolo della continuazione - Abolizione di uno di essi o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice - Fattispecie relativa - Omessa individuazione - Ambito di operatività dell'istituto della revoca della sentenza - Erroneità dei presupposti interpretativi da parte del giudice *a quo* - Prospettazione della questione sotto l'aspetto di un mero dubbio interpretativo - Divergenza rispetto alla linea interpretativa tracciata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 673).

(Cost., artt. 3 e 25).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 673 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 1° marzo 1995 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno sulla richiesta proposta da Petrarolo Franco, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

1. — Richiesto della revoca di una sentenza pronunciata in esito alla procedura di cui all'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, che aveva applicato la pena complessiva di un anno, cinque mesi, dieci giorni di reclusione e lire 2.500.000 di multa relativamente ai reati previsti dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e dagli artt. 2 e 7 della legge 2 agosto 1967, n. 895, uniti dal vincolo della continuazione (pena determinata sulla base del primo reato), il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno ha, con ordinanza del 1° marzo 1995, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 673 del codice di procedura penale, perché la detta norma «non sembra contemplare la fattispecie di sentenza di condanna relativa a più reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, uno solo dei quali sia stato abolito per abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice».

Più in particolare, il giudice *a quo* osserva che la «condanna» relativa al reato di detenzione di sostanze stupefacenti potrebbe «in teoria» essere revocata a seguito della procedura referendaria conclusasi con il d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, non sussistendo agli atti elementi tali da escludere l'uso personale della droga detenuta. Una revoca che però non potrebbe essere pronunciata nel caso di specie perché la norma denunciata sembrerebbe «concepita e strutturata per la sola ipotesi di una sentenza o decreto di condanna riguardante una o più norme abrogate o dichiarate costituzionalmente illegittime» e non anche per l'ipotesi di sentenza o decreto di condanna riguardante plurimi fatti di reato, uno (o alcuni) soltanto dei quali rientrante nella previsione dell'art. 673 del codice di procedura penale.

E ciò perché manca nel sistema una norma che attribuisca al giudice dell'esecuzione un potere di revoca parziale e di rideterminazione della pena a seguito dell'*abolitio criminis*.

Un procedimento, oltre tutto — prosegue l'ordinanza — di dubbia percorribilità nei casi — come quello all'esame del giudice *a quo* — in cui l'abolizione del reato coinvolge la fattispecie più grave dei reati uniti dal vincolo della continuazione e che, dunque, non rende possibile la rideterminazione della pena, oltre tutto a mezzo di un provvedimento avente natura di ordinanza, benché pronunciato nel contraddittorio delle parti.

Ed ancora, con più specifico riferimento al processo da cui è scaturita l'attuale vicenda esecutiva, processo conclusosi ai sensi dell'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, il giudice *a quo* avanza perplessità circa l'area di possibile incidenza dell'*abolitio criminis*; se essa cioè comporti effetti demolitori sull'intero assetto programmato dalle parti e accolto dal giudice o invece soltanto sulla pronuncia riguardante la fattispecie abrogata; senza che, peraltro, in tal caso, sia possibile rinvenire, nel sistema della legge, un criterio che consenta di rideterminare la pena residua.

In conclusione, secondo il rimettente, la formulazione dell'art. 673 del codice di procedura penale, nella sua interpretazione logica e letterale, pare non consentire al giudice dell'esecuzione di pronunciare la revoca parziale della sentenza e di pervenire, dunque, alla conseguente rideterminazione della pena residua.

Donde la violazione del principio di eguaglianza da parte della norma denunciata dove questa «non prevede che il giudice dell'esecuzione possa provvedere alla revoca parziale della sentenza o del decreto penale di condanna» ed alla «rideterminazione della pena, anche in caso di condanne ex art. 444 c.p.p., trattandosi di situazione sostanzialmente identica, almeno sotto il profilo dell'interesse del condannato, a quella della revoca totale della sentenza o del decreto di condanna riguardante esclusivamente fattispecie di reato abrogate»; nonché dell'art. 25 della Costituzione, poiché, «escludendo la possibilità di revoca "parziale" della sentenza o del decreto di condanna, il condannato verrebbe assoggettato ad una pena (*rectius*: ad una parte di pena) per una fattispecie abrogata o dichiarata incostituzionale al momento dell'esecuzione e ne dovrebbe subire gli effetti per il solo fatto del collegamento, con il vincolo della continuazione, a fattispecie non interessata dall'abrogazione e dalla declaratoria di incostituzionalità».

2. — E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile con riferimento all'art. 25 ed infondata con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'infondatezza della questione relativamente alla dedotta violazione del principio di eguaglianza conseguirebbe dall'aver il giudice *a quo* evocato una figura giuridica — la revoca parziale della sentenza — assolutamente inipotizzabile alla stregua dell'art. 673 del codice di procedura penale, atteggiandosi la revoca sempre e comunque come totale.

Per il resto, e cioè per i provvedimenti conseguenti del giudice dell'esecuzione, si tratta di un problema di ordine esclusivamente interpretativo, da risolvere positivamente; nel senso, cioè, che il giudice dell'esecuzione, in quanto competente ad adottare tutti i provvedimenti concernenti l'esecuzione delle sentenze o dei decreti, può eliminare la pena per il reato (non più esistente) più grave e determinare la pena per il reato meno grave. Un principio applicabile anche alle sentenze pronunciate a norma degli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale.

L'inammissibilità della questione incentrata sull'art. 25 della Costituzione deriverebbe, poi, dal non trovare il principio espresso dal parametro invocato applicazione nella fattispecie in esame.

Considerato in diritto

1. — Chiamato a decidere sulla richiesta di revoca di una sentenza per abolizione del reato proposta nell'interesse di persona alla quale era stata applicata, con decisione divenuta irrevocabile, la pena complessiva di anno uno, mesi cinque, giorni dieci di reclusione e lire 2.500.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e per violazione della legge sulle armi (artt. 2 e 7 della legge 2 agosto 1967, n. 895), uniti dal vincolo della continuazione, revoca da ritenere circoscritta al primo reato, in quanto depenalizzato in forza dell'esito della procedura referendaria diretta all'abrogazione di talune norme del testo unico in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 673 del codice di procedura penale, nella parte in cui «l'attuale formulazione» di detta norma, «non sembra contemplare la fattispecie relativa a più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, uno solo dei quali sia stato "abolito" per abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice».

Secondo il rimettente la procedura prevista dall'art. 673 del codice di procedura penale «sembra» congegnata in modo tale da trovare applicazione «per la sola ipotesi di una sentenza o decreto di condanna riguardante una o più norme abrogate o dichiarate costituzionalmente illegittime»; non sarebbe, invece, in grado di operare nei casi di sentenze o decreti riguardanti norme abrogate o dichiarate costituzionalmente illegittime e norme rimaste in vigore: nei casi, cioè, di decisioni aventi ad oggetto più capi di imputazione alcuni dei quali soltanto siano relativi a fattispecie abrogate o dichiarate incostituzionali. Il tutto perché solo se la legge attribuisse espressamente sia il potere di «revoca parziale» sia quello di «provvedere alla rideterminazione della pena residua a seguito della revoca parziale», il detto giudice potrebbe scorporare l'una dall'altra condanna e provvedere conseguentemente alla riduzione della pena determinando il residuo da eseguire. Un potere che, fra l'altro, ove venisse riconosciuto, darebbe vita ad ulteriori profili problematici nel caso di reati uniti dal vincolo della continuazione se l'*abolitio criminis* concerna il reato più grave sul quale è stata operata la determinazione della pena base, per di più con un provvedimento «avente natura di ordinanza»; profili che nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti assumono un tasso di maggiore complessità, occorrendo verificare se il reato «sopravvissuto alla *abrogatio criminis*» richieda o no un nuovo accordo fra le parti, tanto più che l'art. 188 delle norme di attuazione impone un simile accordo per applicare in sede esecutiva la disciplina del concorso formale o del reato continuato.

2. — La questione non è fondata.

L'art. 673 del codice di procedura penale, sotto il titolo «Revoca della sentenza per abrogazione del reato», ha dato vita ad un istituto del tutto nuovo nell'ordinamento positivo. Prevedendo, infatti, nel suo primo comma che, nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto come reato e adotta i provvedimenti conseguenti, la disposizione denunciata segnà, infatti, sul piano processuale e nella specifica materia dell'*abolitio criminis* un reciso mutamento di tendenza rispetto alle prescrizioni dell'art. 2, secondo comma, del codice penale («Nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce reato; e se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali») e dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 («Quando in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali»), in base alle quali l'*abolitio criminis* derivante o da abrogazione della norma penale incriminatrice o da dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma stessa non spiega effetti sul giudicato ma esaurisce la sua valenza demolitoria sull'esecuzione della sentenza, senza

alcuna efficacia risolutiva della decisione divenuta irrevocabile. Nel nuovo quadro normativo, invece, in concomitanza con i più penetranti poteri riconosciuti al giudice dell'esecuzione ed in puntuale coerenza con il processo di integrale giurisdizionalizzazione di ogni momento di tale fase, governata sulla traccia delle direttive contenute nell'art. 2, numeri 96, 97 e 98 della legge-delega, da un'accentuazione del rilievo del contraddittorio (v. anche la prima subdirettiva dell'art. 2, numero 3, della stessa legge-delega) la decisione viene ad incidere direttamente, cancellandola, sulla sentenza del giudice della cognizione.

3. — Considerati i limiti insiti nel requisito della rilevanza, la questione sottoposta all'esame della Corte sembra in realtà essere stata proposta sotto tre ordini di profili coordinati tra loro in logica successione.

L'uno, concernente la possibilità di applicazione dell'art. 673, primo comma, del codice di procedura penale nell'ipotesi di condanna per plurime imputazioni in ordine ad una o ad alcune soltanto delle quali sia intervenuta l'abrogazione o la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice relativa. Il secondo, riguardante la possibilità di far operare l'istituto della revoca della sentenza quando uno o alcuno dei fatti rientranti nell'*abolitio criminis* sia stato giudicato come unito dal vincolo della continuazione con altro reato relativamente al quale non ricorra l'*abolitio criminis* soprattutto quando sul primo sia stata determinata la pena base. Il terzo, infine, avente ad oggetto la possibilità di utilizzare la norma denunciata in tutti quei casi in cui non soltanto si verificano le prime due condizioni, ma il giudicato derivi da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

E' evidente, dunque, che qui la rilevanza diviene non un limite, ma un requisito in grado di coinvolgere, ai fini del concreto operare dell'art. 673 del codice di procedura penale, tutte le decisioni di condanna, e, quindi, anche la pronuncia di applicazione della pena su richiesta (da considerare, pure a tali fini, come sentenza di condanna, alla stregua del disposto dell'art. 445, primo comma, ultima parte, del codice di procedura penale) per una pluralità di reati uno o alcuno dei quali soltanto sia ricompreso nella previsione della norma incriminatrice abrogata.

4. — Quanto al primo problema, il presupposto interpretativo da cui muove il giudice *a quo* appare assolutamente erroneo. Se è vero, infatti, che la norma denunciata non contempla espressamente l'*abolitio criminis* non riferibile a tutti i reati in ordine ai quali è intervenuta condanna, ciò è perché una simile disposizione sarebbe risultata pleonastica. In tale ipotesi non pare, infatti, corretto — come ha esattamente dedotto l'Avvocatura generale dello Stato nel suo atto di intervento — fare riferimento alla revoca parziale perché, in ogni caso, la sentenza di condanna dovrebbe essere revocata nella sua interezza, così come prescrive l'art. 673 del codice di procedura penale; salvo poi l'esercizio da parte del giudice dell'esecuzione del potere di determinare il residuo della pena inflitta. Meccanismo ben diverso dalla revoca della sentenza, un istituto, invece, sicuramente operante anche nell'ipotesi di pluralità di reati.

Sotto tale aspetto, dunque, introdurre nella problematica prospettata a questa Corte il tema concernente la rideterminazione della pena rivela, anzi, una giustapposizione di questioni che non sembra rispondere alla *ratio* dell'art. 673 del codice di procedura penale; e ciò perché la determinazione del «residuo» costituisce soltanto l'ineludibile conseguenza della revoca del giudicato. Così da rivelare un ulteriore errore interpretativo direttamente scaturente dal postulato della revoca parziale, essendosi omesso di considerare che, una volta venuto meno il giudicato nella sua integrità, sarà necessario pervenire ad adottare una nuova statuizione in sede esecutiva da sovrapporre al giudicato di cognizione.

Né va trascurato come ugualmente pleonastica si sarebbe rivelata un'espressa previsione legislativa ove si ritenesse concepibile — conformemente a talune prese di posizione della giurisprudenza — la revoca soltanto parziale della sentenza, in tal modo facendo coincidere l'effetto demolitorio del provvedimento del giudice dell'esecuzione con l'effetto rideterminativo della pena. Anche seguendo una simile ricostruzione, infatti, la revoca parziale non avrebbe avuto necessità di apposita previsione derivando la coincidenza di effetti ora ricordata dal semplice richiamo alle regole che disciplinano la condanna per una pluralità di reati e, con riferimento alla specifica fattispecie, dai principi desumibili dal rapporto fra *abolitio criminis* e continuazione.

5. — Così introdotto il secondo profilo di censura, diviene subito chiaro come le perplessità avanzate dal giudice *a quo* oltre ad apparire come rivolte a proporre un mero dubbio interpretativo — pure qui fondato su presupposti non corrispondenti né alla lettera né alla *ratio* del precetto della norma denunciata — si rivelano anche del tutto divergenti rispetto alla linea interpretativa tracciata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di rapporti tra continuazione e cosa giudicata.

Dopo un lungo travaglio ermeneutico iniziato a partire dai primi anni ottanta e culminato verso la fine di tale decennio, la Corte di cassazione si è assestata sulla *regula iuris* in base alla quale anche nell'ipotesi in cui il reato per il quale il giudice procede è più grave di quello già giudicato con sentenza irrevocabile di condanna è applicabile la continuazione, purché venga accertata l'identità del disegno criminoso dell'uno e dell'altro fatto: con l'effetto, in tema di determinazione della pena, che, individuata la pena base per il reato più grave sottoposto al suo esame, il giudice vi apporterà l'aumento giudicato equo per la continuazione con il reato già giudicato e meno grave. Il che conduce — *a fortiori* — a ritenere del tutto ininfluenza il quesito sollevato dal giudice *a quo* ancora una volta, concernente in via esclusiva la tematica della determinazione della pena.

La stessa tematica viene, poi, evocata anche con l'argomento che la pronuncia del giudice dell'esecuzione viene adottata con ordinanza e non con sentenza.

A tale proposito l'enfaticizzazione della tipologia provvedimento prevista dalla legge appare in tutta la sua evidenza solo considerando che, in tal modo, viene a mettersi in discussione la stessa disciplina della statuizione che pronuncia l'abolizione del reato. Si omette, infatti, di considerare come il procedimento di esecuzione, da attivare per pervenire all'applicazione dell'art. 673 del codice di procedura penale, è contrassegnato (salvo che per i casi di richiesta manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge e di riproposizione di una richiesta già rigettata basata sui medesimi motivi) dall'assoluta osservanza del principio del contraddittorio proprio dei procedimenti in camera di consiglio, con in più la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Del resto, che l'osservazione del giudice *a quo* sia davvero esorbitante rispetto alla questione proposta risulta confermato dal rilievo che trattasi di un provvedimento la cui denominazione va coordinata con i tipi di provvedimento del giudice dell'esecuzione, la forza demolitoria dei quali dovrà poi essere documentata secondo il disposto dell'art. 193 delle norme di attuazione.

6. — Pure l'ultima questione problematicamente introdotta dal giudice *a quo* quella concernente la prospettata incompatibilità dell'art. 673 del codice di procedura penale nei confronti della sentenza, passata in giudicato, di applicazione della pena su richiesta delle parti ove l'*abolitio criminis* non concerna tutti i reati ai quali la pena è stata applicata, per il fatto che potrebbe anche profilarsi, nell'ipotesi di applicabilità «parziale» dell'art. 673 del codice di procedura penale, la necessità di far nuovamente verificare alle parti la rispondenza al loro interesse dell'accordo, non ha fondamento.

A parte la considerazione che le perplessità sollevate risultano già di per sé contraddittorie rispetto alle premesse, in quanto si darebbe per scontata proprio quella revoca totale che il rimettente mostra di escludere, i dubbi sollevati dal giudice *a quo* non hanno assolutamente ragion d'essere.

Priva di consistenza è, infatti, la dedotta comparazione con l'art. 188 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, quanto alla problematicamente evidenziata necessità di un nuovo consenso delle parti nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona.

Tale precetto che, come è stato rilevato, costituisce, a un tempo, applicazione e completamento dell'art. 671 del codice di procedura penale, proprio per prevedere l'irrogazione di una pena diversa in relazione a reati già giudicati, non può operare attraverso l'intervento unilaterale del giudice, postulando invece il nuovo assetto da comporre che tanto il condannato quanto il pubblico ministero valutino, in relazione ad un momento che appartiene alla fase dell'esecuzione, ciascuno con riguardo all'interesse di cui è portatore, se procedere o no all'unificazione per la continuazione di fatti giudicati con separate sentenze di applicazione della pena. Fermo restando nel giudice dell'esecuzione il potere-dovere, non soltanto «di verificare in concreto la sussistenza di tutti i presupposti cui l'ordinamento subordina l'applicazione della disciplina del reato continuato, fra i quali anche, attesi i limiti inerenti alla fase, la mancanza della condizione ostativa espressa dall'art. 671, primo comma, cod. proc. pen., ma anche quello di valutare la congruità della pena indicata dalle parti ai fini di quanto previsto dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, tenuto conto della portata generale che assume il principio affermato e il *decisum* espresso nella sentenza n. 313 del 1990» (v. ordinanza n. 37 del 1996).

Una vicenda, quindi, che non rivela affinità di sorta con quella ora al vaglio della Corte, rispetto alla quale i termini dell'accordo non possono essere in alcun modo chiamati in causa occorrendo soltanto verificare se una o taluna delle imputazioni relativamente alla quale è stata applicata la pena concerna un fatto non più costituente reato per abrogazione della norma incriminatrice o per dichiarazione di illegittimità della norma stessa. Senza contare che gli interventi *in executivis* sulla pronuncia del giudice della cognizione costituiscono l'espressione di un potere eccezionalmente conferito dalla legge e, come tale, non suscettibile di applicazione analogica.

7. — Del resto, che questa debba essere la scelta interpretativa cui affidare la soluzione della questione sollevata dal giudice *a quo* non soltanto sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, ma anche sotto il profilo del prospettato *vulnus* all'art. 25 della Costituzione, appare chiaro dall'esame della giurisprudenza della Corte di cassazione circa i poteri del giudice dell'esecuzione in caso di *abolitio criminis*.

Pure se talune pronunce giurisprudenziali escludono la possibilità per il giudice dell'esecuzione di scindere l'unità dell'imputazione nel caso in cui una sola parte di essa risulti coinvolta nell'*abolitio criminis* così da non consentire in tali ipotesi l'applicazione dell'art. 673 del codice di procedura penale, la *ratio decidendi* di tali statuizioni non è certo rinvenibile in una esclusione di quella che viene definita «revoca parziale della sentenza»; ché, anzi, nel caso di plurime imputazioni una od alcuna soltanto delle quali concerna una fattispecie di reato abrogata o dichiarata costituzionalmente illegittima, è pressoché incontrastata l'affermazione che in simili ipotesi la revoca andrà disposta limitatamente ai detti reati ed alla pena ad essi relativa.

Le statuizioni ora rammentate vanno ricollegate piuttosto all'affermato principio — che, peraltro, non sembra rispondere agli scopi perseguiti dal legislatore con la previsione dell'istituto della revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato — della inscindibilità dell'imputazione: una regola ritenuta ineludibilmente ostativa, per essersi formato il giudicato sull'intero oggetto del rapporto processuale concernente una singola imputazione, alla possibilità di fare ricorso al precetto di cui all'art. 673, primo comma, del codice di procedura penale (cfr. Cass., Sez. VI, 3 giugno 1994, Cappelli). Ma, più ancora, va ricordata un'ulteriore presa di posizione della Corte di cassazione che, proprio nell'ipotesi di riconoscimento in sede di cognizione ed a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta della continuazione fra un reato, considerato più grave, ed altro reato meno grave, ha ritenuto applicabile l'art. 673 del codice di procedura penale in relazione a tale ultimo reato per intervenuta *abolitio criminis* con eliminazione della pena relativa. Per di più additando anche le prescrizioni da adottare per la determinazione della pena residua in osservanza del principio di legalità; nel senso che alla regola secondo cui il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i cosiddetti reati satelliti non esplica più alcuna efficacia, deve essere sostituito il principio che, venuto meno il presupposto per l'applicabilità della detta regola costituito dalla continuazione, il reato satellite recupera la propria autonomia sotto il profilo sanzionatorio, non essendo consentito stabilire per esso una pena diversa, per specie e qualità, da quella editale senza violare il principio di legalità (Cass., Sez. I, 7 marzo 1995, Parisi).

8. — Così interpretata, la norma denunciata si sottrae, dunque, a qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale, sia in relazione all'art. 3 sia in relazione all'art. 25 della Costituzione, un parametro, quest'ultimo, solo indirettamente chiamato in causa in quanto riferibile alla illegittimità del denunciato perdurare dell'assoggettamento a quella parte di pena che corrispondeva alla fattispecie abrogata o dichiarata incostituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ddichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 97

*Sentenza 25 marzo-3 aprile 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Incolunità pubblica - Regione Sicilia - Prevenzione degli incendi - Titolari di locali di pubblico spettacolo - Ammissione a istituire un servizio di prevenzione e di estinzione incendi a mezzo di squadre antincendio private - Omessa previsione - Attività classificabile come di preminente interesse pubblico - Riferimento alla sentenza n. 90/1994 della Corte - Inconferente richiamo agli «stabilimenti industriali, depositi e simili» - Disomogeneità di situazioni messe a raffronto - Non fondatezza.

[Legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 2, lett. c)].

(Cost., artt. 3 e 41).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, dott. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera c) della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1995 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana sul ricorso promosso dal Ministero dell'Interno ed altri contro s.r.l. Miami ed altri, iscritta al n. 868 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio amministrativo di appello proposto dal Ministero dell'interno, dalla Prefettura di Catania e dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Catania, per l'annullamento della sentenza con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva tra l'altro annullato la deliberazione della predetta Commissione di vigilanza in ordine ai servizi antincendio da svolgere presso le discoteche «Miami» e «Charlie Brown» di Catania, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, con ordinanza emessa il 16 febbraio 1995, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera c) della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e

stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), nella parte in cui non prevede che anche i titolari di locali di pubblico spettacolo siano ammessi a istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, a mezzo di squadre antincendio private.

Premette il rimettente che la sentenza impugnata si fonda su di una non condivisibile interpretazione della vigente normativa di prevenzione e di vigilanza antincendio, la quale risulta invece incentrata sulla attribuzione della competenza diretta ed esclusiva di tale servizio al Ministero dell'interno, operata dall'art. 22 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e non modificata dalla successiva legge n. 469 del 1961.

Di conseguenza, anche in assenza dell'emanazione della normativa regolamentare in materia, prevista dall'art. 23 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, osserva il giudice *a quo* che il rinvio contenuto nell'art. 2, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966 — secondo cui gli enti e i privati sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635 — è volto unicamente a determinare una peculiare competenza tecnica di tali organi provinciali, ai quali spetta il mero compito di dettare le prescrizioni più idonee perché il servizio pubblico di prevenzione degli incendi sia svolto in modo da realizzare pienamente le finalità pubblicistiche ad esso sottese.

Ritiene, peraltro, il rimettente che l'unica deroga al complessivo sistema come sopra ricostruito, contenuta nella norma censurata, opera esclusivamente in favore degli stabilimenti industriali, ammessi a istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, a mezzo di squadre antincendio private. Da ciò deriverebbe l'illegittimità costituzionale della norma stessa, per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, attesa la conseguente limitazione dell'iniziativa economica privata dei titolari di locali di pubblico spettacolo, nonché l'irrazionalità della diversificazione della disciplina finalizzata alla tutela del medesimo bene rappresentato dalla pubblica incolumità, che non trova convincenti spiegazioni se si considera la potenziale pericolosità di taluni stabilimenti industriali.

Considerato in diritto

1. — Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera c) della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), nella parte in cui non prevede che anche i titolari di locali di pubblico spettacolo siano ammessi a istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, a mezzo di squadre antincendio private, sia pure con le limitazioni e sulla base dei criteri dettati dal competente Ministero dell'interno.

Ritiene il rimettente che la denunciata disposizione si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, per l'illogica discriminazione operata a carico dei predetti imprenditori rispetto ai titolari di stabilimenti industriali, depositi e simili (solo relativamente ai quali è prevista l'istituzione del servizio privato), nonché per la conseguente compressione del diritto all'iniziativa economica privata dei titolari dei locali di pubblico spettacolo.

2. — La questione non è fondata.

2.1. — Come lo stesso giudice rimettente riconosce, l'attività di prevenzione e di estinzione degli incendi costituisce compito di pubblico interesse, poiché è volta prevalentemente ad assicurare l'incolumità delle persone e la tutela dei beni materiali e dell'ambiente.

Ciò giustifica che la stessa venga istituzionalmente riservata alla sfera pubblica. E questa Corte, nella sentenza n. 90 del 1994, ha già avuto occasione di affermare che, proprio in quanto qualificabile come servizio pubblico essenziale con carattere di preminente interesse generale, tale attività rientra senza residui nell'ambito della previsione dell'art. 43 della Costituzione, con la conseguenza che ogni questione ad essa relativa esorbita dalla sfera di applicabilità del precedente art. 41.

Del resto, quest'ultimo articolo sembra venir richiamato nell'ordinanza di rimessione, non tanto al fine di prospettare un distinto profilo di illegittimità costituzionale, quanto piuttosto per offrire sostegno all'assunto circa l'asserita omogeneità delle posizioni soggettive poste a confronto, in ragione del fatto che entrambe — come afferma il giudice *a quo* — hanno titolo nel medesimo referente costituzionale, vale a dire nell'art. 41 della Costituzione, che disciplina l'iniziativa economica privata. Sicché, a ben vedere, l'unica norma violata verrebbe ad essere — nella stessa prospettiva del rimettente — l'art. 3 della Costituzione, sulla considerazione che, a fronte della deroga prevista dalla denunciata disposizione in favore dei soli «stabilimenti industriali, depositi e simili», si rende impossibile ai titolari dei locali di pubblico spettacolo «istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione degli incendi».

2.2. — Ma ad eliminare ogni dubbio di illegittimità costituzionale in ordine alla lamentata disparità di trattamento, è sufficiente rilevare che la diversità delle discipline riguardanti gli stabilimenti industriali e i locali di pubblico spettacolo, circa la facoltà di avvalersi d'un servizio privato in luogo di quello pubblico, si giustifica perché riguarda specifiche e distinte realtà, tra le quali non v'è coincidenza con riferimento all'oggetto della tutela apprestata dalla normativa in materia. Oggetto che in via primaria va individuato, rispettivamente, nella sicurezza dei dipendenti sul posto di lavoro e nell'incolumità del pubblico durante lo spettacolo o l'intrattenimento.

2.3. — L'evidente disomogeneità delle situazioni messe a confronto (su cui non incide certo la comune natura di impresa privata dei soggetti esponenziali) esclude dunque in radice che si possa ritenere irrazionale la prospettata disparità di trattamento, pur prescindendo da ogni rilievo circa la possibilità che nella specie venga evocato utilmente il principio di eguaglianza, considerato che la disposizione assunta quale *tertium comparationis* ha natura di norma eccezionale, derogatoria rispetto alla regola generale desumibile dal complessivo sistema normativo (v. sentenze n. 295 del 1995, e nn. 298 e 272 del 1994).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera c) della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 98

*Sentenza 25 marzo-3 aprile 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Processo penale - Contestazione in via suppletiva di un reato commesso a quello per cui si procede perché in concorso formale con il medesimo o ad esso legato dal vincolo della continuazione - Costituzione di parte civile della persona offesa citata in giudizio solo dopo l'apertura del dibattimento - Preclusione - Erroneità delle premesse interpretative da parte del giudice *a quo* - Riferimento alla giurisprudenza della Cassazione in materia (cfr. sezione terza penale, sentenza n. 1722 del 27 settembre 1995) - Esclusione della citata preclusione - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(C.P.P., artt. 79 e 519).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma)

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 79 e 519 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1994 dal Pretore di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, nel procedimento penale a carico di Orvieto Lorenzo, iscritta al n. 505 del registro ordinanze del 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento penale instaurato per falso in cambiali e appropriazione indebita, il Pretore di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, ha sollevato, con ordinanza del 25 ottobre 1994, pervenuta alla Corte il 26 luglio 1995, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, degli artt. 79 e 519 del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevedono che, a seguito di contestazione suppletiva relativa ad un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, alla persona offesa citata ex art. 519 cod. proc. pen. sia consentita la costituzione di parte civile anche oltre il termine fissato dall'art. 79 cod. proc. pen.».

Risulta dagli atti che, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, il pubblico ministero formulava nei confronti dell'imputato la contestazione suppletiva (oltre che del reato di sostituzione di persona) del reato di truffa commesso a danno di persona offesa diversa da quella già citata in relazione alla contestazione originaria: reato connesso, ai sensi dell'art. 517 in relazione all'art. 12, primo comma, lettera b) cod. proc. pen., a quelli per cui già si procedeva, in quanto l'imputato era accusato di avere utilizzato i titoli cambiari falsificati offrendoli in pagamento per l'acquisto di un'autovettura. Il Pretore disponeva, ai sensi dell'art. 520 cod. proc. pen., la notifica del verbale contenente la contestazione suppletiva all'imputato, rimasto contumace, e la citazione in giudizio della persona offesa dal nuovo reato. In apertura della nuova udienza la persona offesa avanzava istanza di costituzione di parte civile per il reato di truffa, per il quale era stata presentata in precedenza tempestiva querela, risultante dagli atti del pubblico ministero. Il Pretore riteneva in un primo tempo inammissibile tale costituzione in quanto avvenuta dopo la scadenza del termine di cui all'art. 79 cod. proc. pen., e cioè dopo la conclusione della fase di controllo sulla costituzione delle parti ai sensi dell'art. 484 dello stesso codice; ma successivamente, pronunciandosi sulla eccezione di legittimità costituzionale subito sollevata dal difensore di detta persona offesa, rimetteva la questione a questa Corte ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Il giudice remittente osserva che il termine per la costituzione di parte civile è fissato dall'art. 79 cod. proc. pen. a pena di decadenza, e che nessuna norma ne autorizza la proroga. Tuttavia, nell'ipotesi di contestazione suppletiva di un reato connesso perpetrato in danno di una persona offesa non costituita, si configura, secondo il remittente, una nuova situazione giuridica, in relazione alla quale la medesima persona offesa deve essere messa in condizione di poter adeguatamente tutelare i suoi interessi in sede penale; e del resto la stessa previsione, nell'art. 519, terzo comma, cod. proc. pen., della citazione della persona offesa dal reato contestato in via suppletiva trova, secondo il remittente, la sua ragion d'essere in tale tutela.

Prescrivendo da un lato la citazione della persona offesa, dall'altro lato precludendo la facoltà di costituirsi parte civile, stante il termine a quel punto necessariamente scaduto, l'ordinamento processuale entrerebbe in contraddizione con se stesso, violando il principio costituzionale di uguaglianza inteso come «generale canone di coerenza dell'ordinamento normativo». In secondo luogo l'art. 3 della Costituzione sarebbe violato anche sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento, in ordine alla facoltà di costituirsi parte civile, fra la persona offesa citata con l'atto di rinvio a giudizio e quella citata a seguito di contestazione suppletiva in relazione ad un fatto già risultante dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale. In ciò sarebbe altresì insita, ad avviso del remittente, una evidente lesione del diritto alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 della Costituzione, non giustificata da altre norme o principi desumibili dal sistema costituzionale.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri con atto del 7 ottobre 1995, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura, ipotizzando che nella specie la contestazione suppletiva riguardasse un reato in concorso formale con quello per cui si procedeva, e dunque assumendo l'insussistenza di fatti storici diversi da quelli già contestati, sostiene che la contestazione suppletiva non ha comportato alcuna modificazione della realtà processuale, ma solo una diversa qualificazione giuridica del fatto, inidonea come tale a modificare i presupposti di fatto e di diritto dell'azione civile e i contenuti della domanda che con essa può essere proposta. Pertanto il soggetto passivo del reato non potrebbe fondatamente invocare simili vicende del processo per esercitare a dibattimento iniziato l'azione civile, che avrebbe potuto esercitare sin dall'inizio.

Secondo l'Avvocatura peraltro la situazione non sarebbe sostanzialmente diversa se si versasse in una ipotesi di contestazione in via suppletiva di un fatto diverso, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., o di un fatto nuovo, ai sensi dell'art. 518. Infatti la statuizione del termine di decadenza per la costituzione di parte civile sarebbe razionalmente giustificata dai principi fondamentali della stabilità dei rapporti giuridici processuali e della accessorialità del ruolo della parte civile, combinati con l'esigenza della speditezza del processo, in quanto la tardiva ammissione della parte civile comporterebbe ingiustificati ritardi nel raggiungimento del primario fine di accertare la responsabilità penale dell'imputato. Per converso questa regola non potrebbe limitare i concorrenti principi cui si ispirano le norme sulla contestazione suppletiva, i quali rifletterebero altre fondamentali esigenze del processo, vale a dire l'esigenza che la prova si formi nel corso del dibattimento e che l'emersione di fatti oggetto di contestazione suppletiva non comporti, ove possibile, la retrocessione del processo a fasi antecedenti: con la conseguenza che il processo medesimo può subire «una forma di affinamento e perfino di sviluppo», nel superiore interesse della giustizia, alla sola condizione che siano rispettati i diritti dell'imputato.

Pur ammettendo che in certi casi di contestazione suppletiva di fatti nuovi o diversi può risultare di fatto impedito l'esercizio dell'azione civile in sede penale, l'Avvocatura, ribadendo l'accessorietà del ruolo della parte civile, sostiene che tale eventualità non configurerebbe alcuna lesione di diritti costituzionalmente garantiti: non si avrebbe violazione dell'art. 3 della Costituzione perché le norme in questione si limiterebbero a regolare diversamente, per esigenze razionali, le situazioni obiettivamente differenziate derivanti dalla formulazione della contestazione in via originaria e in via suppletiva. Non sarebbe poi violato l'art. 24 perché la Costituzione rimette al legislatore ordinario l'individuazione degli strumenti processuali accordati alle parti e non eleva a dignità costituzionale la facoltà di esercitare l'azione civile in sede penale: tanto più che è stata eliminata l'efficacia del giudicato penale in sede civile nei confronti delle parti che non siano intervenute nel processo penale.

Considerato in diritto

1. — La questione all'esame di questa Corte concerne la legittimità costituzionale della preclusione, che discenderebbe dalle norme denunciate, alla costituzione di parte civile della persona offesa da un reato contestato in via suppletiva, e che per questo sia stata citata in giudizio solo dopo l'apertura del dibattimento. Tale evenienza può verificarsi sia nel caso di contestazione suppletiva di un fatto «diverso» da quello originariamente contestato, ai sensi dell'art. 516 del codice di procedura penale, o di un fatto «nuovo», ai sensi dell'art. 518; secondo comma, sia nel caso — in concreto verificatosi nel giudizio *a quo* — di contestazione suppletiva di un reato connesso a quello per cui si procede perché in concorso formale col medesimo o ad esso legato dal vincolo della continuazione (art. 517, in relazione all'art. 12, primo comma, lettera b), cod. proc. pen.).

2. — La questione è infondata nei sensi di seguito precisati.

Il giudice remittente muove dalla premessa interpretativa secondo cui sarebbe preclusa in ogni caso la costituzione di parte civile dopo la scadenza del termine di cui all'art. 79 del codice di procedura penale, e cioè dopo l'inizio del dibattimento, anche da parte della persona offesa citata per la prima volta in giudizio dopo quel momento, a seguito di contestazione suppletiva. Ma l'interpretazione delle norme denunciate fatta propria dal giudice remittente, ancorché aderente alla lettera della disposizione di cui all'art. 79, non è l'unica possibile.

Come ha ritenuto, sulla scorta di una non isolata dottrina, la Corte di cassazione (sezione III penale, sent. n. 1722 del 27 settembre 1995), il termine stabilito per la costituzione di parte civile, a pena di decadenza, dall'art. 79 del codice di rito può essere inteso come vincolante solo in relazione alle imputazioni contestate, così che, se nel procedimento penale si introduce la contestazione di un nuovo fatto-reato, in relazione ad essa la parte offesa deve essere messa in grado di valutare se esercitare l'azione civile nella sede penale, prima che sullo stesso fatto-reato si apra l'istruzione dibattimentale; onde non è da considerarsi tardiva la costituzione di parte civile in relazione al reato contestato in via suppletiva, effettuata in apertura della nuova udienza. Ciò non può non valere, a maggior ragione, quando a seguito della contestazione suppletiva venga individuata per la prima volta, e venga citata in giudizio, una persona offesa fino a quel momento assente dal giudizio medesimo.

3. — Così interpretate, le norme denunciate sfuggono evidentemente alle censure mosse nell'ordinanza del giudice remittente; mentre, al contrario, l'interpretazione da questi accolta conduce ad attribuire alle stesse norme un significato che sarebbe in contrasto con la Costituzione.

È vero infatti che, di per sé, il diritto per il danneggiato dal reato di esperire l'azione civile in sede penale non è oggetto di garanzia costituzionale. Tuttavia in un sistema, come quello accolto nel vigente codice di procedura penale, in cui alla persona offesa è accordata in via generale tale possibilità, in vista dell'unicità del fatto storico valutabile sotto entrambi i profili di illiceità, e al fine di tutelare l'interesse del danneggiato a partecipare all'accertamento in sede penale del fatto medesimo (v. sentenze n. 532 del 1995; n. 60 del 1996), sarebbe irragionevole, e pertanto lesivo del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio in condizioni di uguaglianza, impedire alla persona offesa di esercitare detta facoltà in dipendenza della circostanza meramente casuale che il reato da cui discende l'offesa sia contestato, anziché in via originaria, in via suppletiva, e dunque che la medesima persona offesa sia citata in giudizio solo dopo l'apertura del dibattimento. Ciò tanto più che nella fase dibattimentale la facoltà di costituirsi parte civile, con i diritti e con i poteri che ne conseguono, rappresenta la principale e più significativa delle facoltà accordate dalla legge alla persona offesa dal reato: onde non può ritenersi che la citazione

della persona offesa dal reato contestato in via suppletiva — richiesta, a pena di nullità, dall'art. 519 cod. proc. pen. — assolva, come suggerito da una recente dottrina, alla sola funzione di consentire ad essa l'attività di supporto e di controllo rispetto all'esercizio dell'azione penale del pubblico ministero.

L'accennata preclusione, d'altra parte, non avrebbe adeguata giustificazione, una volta che lo stesso ordinamento processuale contempla la possibilità che dopo l'apertura del dibattimento i fatti di reato per cui si procede vengano integrati o ridefiniti, e dunque che il processo conosca nuovi sviluppi, rispetto ai quali sarebbe illogico e contraddittorio impedire ai soggetti coinvolti l'esercizio dei loro fondamentali diritti di ordine processuale; come questa Corte ha riconosciuto non solo con riguardo alla facoltà dell'imputato di richiedere il «patteggiamento» (sentenza n. 265 del 1994) e di proporre domanda di oblazione (sentenza n. 530 del 1995), ma anche con riguardo alla facoltà del pubblico ministero e delle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove in relazione alle contestazioni introdotte in via suppletiva (sentenze n. 241 del 1992 e n. 50 del 1995).

Nemmeno infine potrebbe farsi valere in contrario l'esigenza di speditezza dei procedimenti, posto che comunque la norma processuale obbliga, in caso di contestazione suppletiva, sia a concedere termine per la difesa e a sospendere il dibattimento se l'imputato ne faccia richiesta (art. 519, primo e secondo comma, cod. proc. pen.), e a notificare il verbale con la nuova contestazione all'imputato contumace o assente, fissando una nuova udienza (art. 520 cod. proc. pen.); sia a citare la persona offesa osservando un termine non inferiore a cinque giorni (art. 519, terzo comma, dello stesso codice).

4. — Deve dunque accogliersi, in virtù del canone per cui fra più interpretazioni possibili va preferita quella che consente di attribuire alla norma un significato conforme alla Costituzione (cfr., *ex plurimis* sentenze n. 19 del 1995 e n. 121 del 1994), l'interpretazione delle norme denunciate che esclude la preclusione alla costituzione di parte civile della persona offesa dal reato contestato in via suppletiva.

Tale conclusione, si può aggiungere, deve valere a prescindere dalla circostanza che la contestazione suppletiva riguardi un fatto-reato già risultante dagli atti prima dell'inizio del dibattimento o al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero un fatto emerso successivamente, nel corso dell'istruzione dibattimentale. Infatti in entrambi i casi occorre consentire ai soggetti presenti o che vengono evocati nel giudizio di esercitare i loro diritti in relazione ai fatti contestati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 79 e 519 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 99

Ordinanza 25 marzo-3 aprile 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Lettura dei verbali delle prove assunte nel procedimento penale in fase dibattimentale da diverso giudice successivamente dichiaratosi incompatibile per ritenuta diversità del fatto - Potere-dovere del giudice - Utilizzabilità dei verbali - Surrettizia introduzione all'interno della fase dibattimentale di una sorta di istruzione scritta - Riferimento alla sentenza n. 17/1994 della Corte - Ragionevolezza - Insussistenza di una violazione dei principi di oralità e immediatezza del dibattimento - Efficacia nel contraddittorio delle parti e utilizzabilità ai fini della decisione - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 511, primo comma).

(Cost., artt. 3, 76 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 511, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1995 dal Pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata di Asiago, nel procedimento penale a carico di Baù Alessandro ed altri, iscritta al n. 358 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata di Asiago, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, dell'art. 511, primo comma, del codice di procedura penale, «nella parte in cui prevede il potere-dovere del giudice di dare lettura dei verbali delle prove assunte nello stesso procedimento penale in fase dibattimentale da diverso giudice successivamente dichiaratosi incompatibile per ritenuta diversità del fatto»;

che il giudice *a quo* premette che gli imputati erano stati inizialmente citati a giudizio dinanzi a diverso pretore, il quale, all'esito del dibattimento, aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per ritenuta diversità del fatto; successivamente, gli imputati venivano nuovamente citati a giudizio dinanzi allo stesso pretore che, in applicazione della sentenza di questa Corte n. 455 del 1994, si asteneva per incompatibilità; il procedimento perveniva infine all'attuale remittente, il quale, effettuata l'istruzione dibattimentale (consistita, in pratica, in una rinnovazione del precedente dibattimento), sollevava la questione nei termini sopra indicati;

che, ad avviso del giudice *a quo* il denunciato obbligo di lettura, con conseguente utilizzabilità dei verbali della pregressa fase dibattimentale svoltasi dinanzi al primo giudice, comporta «gravi incongruenze e distonie rispetto ai principi generali posti a fondamento del codice di rito»;

che, in particolare, sarebbe irragionevole (art. 3 della Costituzione) considerare rispettosa del principio di immutabilità del giudice la semplice operazione formale della lettura degli atti, con conseguente introduzione, all'interno della fase dibattimentale, di una sorta di istruzione scritta; inoltre, risulterebbero lesi i principi dell'oralità e dell'immediatezza del dibattimento, sanciti nelle direttive numeri 2 e 66 della legge di delega, con violazione, quindi, dell'art. 76 della Costituzione;

che il remittente osserva ulteriormente che, qualora la disciplina censurata dovesse ritenersi legittima, sarebbe allora irragionevole, lesivo della direttiva della massima semplificazione del rito pretorile (art. 2, numero 103, della legge di delega), nonché del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (con violazione, pertanto, degli artt. 3, 76 e 97 Cost.), l'aver previsto la possibilità di assumere una seconda volta i testimoni già esaminati in precedenza sui medesimi fatti; e che sarebbe altresì irragionevole la permanenza dei verbali delle prove assunte nella prima fase di istruzione dibattimentale nel fascicolo per il dibattimento, «posto che tale istruzione non potrebbe non essere ritenuta strettamente collegata al primo decreto di citazione, poi superato dal secondo emesso a seguito della trasmissione degli atti stessi»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata, in quanto, a suo avviso, la norma impugnata, contrariamente alla tesi del remittente, non andrebbe interpretata nel senso di imporre — almeno nel caso di specie — la lettura degli atti del primo dibattimento.

Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato, consistendo nel rilevare un presunto errore interpretativo sulla norma impugnata commesso dal giudice *a quo* attiene, in realtà, al merito della questione;

che occorre, innanzitutto, rilevare che dal dispositivo dell'ordinanza di rimessione (sopra testualmente riportato) risulta che il *petitum* è inequivocabilmente circoscritto alla sola questione relativa all'obbligo di lettura dei verbali della pregressa fase dibattimentale; deve, di conseguenza, ritenersi che le considerazioni svolte dal remittente in ordine alla necessità di assumere nuovamente i testimoni già esaminati nel precedente dibattimento, nonché alla permanenza nel fascicolo per il dibattimento dei verbali della prima fase dibattimentale, non costituiscono autonome censure, bensì esclusivamente argomenti adottati a sostegno dell'unica questione sollevata;

che questa Corte, con la sentenza n. 17 del 1994 — premesso che il rispetto del principio di immutabilità del giudice di cui all'art. 525, secondo comma, del codice di procedura penale impone che, in caso di mutamento del giudice stesso, si proceda alla integrale rinnovazione del dibattimento — ha già avuto modo di affermare che la disciplina relativa alla utilizzabilità dei verbali dei mezzi di prova assunti in una precedente fase dibattimentale da un diverso giudice va rinvenuta nell'impugnato art. 511 del codice, dato che detti verbali fanno parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice;

che ciò vale indubbiamente anche per il caso, come quello di specie, in cui il mutamento del giudice è conseguito alla trasmissione degli atti al pubblico ministero da parte del primo giudice, all'esito del dibattimento, ai sensi dell'art. 521, secondo comma, del codice di procedura penale, e alla successiva astensione per incompatibilità del giudice medesimo in applicazione della sentenza di questa Corte n. 455 del 1994 (restando ovviamente salva, in quest'ultima ipotesi, la distinta regola di cui all'art. 42, secondo comma, cod. proc. pen., circa la delimitazione dell'efficacia di singoli atti precedentemente compiuti dal giudice astenutosi);

che, ciò posto, deve escludersi che la disciplina impugnata — la quale, come chiaramente risulta dal tenore letterale della norma, impone al giudice la lettura (ovvero, a certe condizioni, la sola indicazione) dei verbali di dichiarazioni, di regola dopo il nuovo esame della persona che le ha rese, con conseguente utilizzabilità degli atti stessi ai fini della decisione — violi alcuno dei parametri costituzionali invocati;

che, invero, come si è detto nella citata sentenza n. 17 del 1994, la pregressa fase dibattimentale conserva indubbiamente il carattere di attività legittimamente compiuta, per cui certamente non è irragionevole, né lesivo dei principi di oralità e immediatezza del dibattimento, che la medesima, attraverso lo strumento della lettura (successivamente alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale), entri nel contraddittorio delle parti e venga recuperata ai fini della decisione;

che, infine, in ordine all'invocato art. 97 della Costituzione, va ribadita l'assoluta estraneità del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale (da ultimo, sentenza n. 84 del 1996);

che, in conclusione, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 511, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata di Asiago, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Il Presidente e redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0507

N. 100

Ordinanza 25 marzo-3 aprile 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblica utilità - Plusvalenze conseguite in occasione di procedimenti ablatori - Assoggettamento retroattivo a imposizione fiscale - Questioni già decise dalla Corte (v. sentenze nn. 14 e 410 del 1995) - Ragionevolezza della retroattività limitata alle ipotesi di mancato assoggettamento all'Iavim - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, nono comma).

(Cost., artt. 3, 53 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, nono comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sui ricorsi riuniti proposti da Rosalba Squintani ed altra contro l'Intendenza di finanza di Milano, iscritta al n. 540 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Rosalba Squintani ed altra, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 marzo 1994 (r.o. n. 540 del 1995) — nel giudizio proposto da Giovanna e Rosalba Squintani avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Milano in ordine all'istanza di rimborso dell'imposta versata sulle plusvalenze realizzate nel 1991, in occasione della cessione di un'area assoggettata a procedura ablatoria — la Commissione tributaria di primo grado di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, nono comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale);

che ad avviso del rimettente la disposizione denunciata — nell'assoggettare retroattivamente ad imposizione fiscale le plusvalenze conseguite in occasione di procedimenti ablatori solo ove il trasferimento non abbia scontato l'imposta sugli incrementi di valore degli immobili — si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione in quanto:

a) opera «una inspiegabile ed ingiustificata disparità di trattamento tra due situazioni che nel medesimo testo vengono equiparate» ed attratte, in futuro, nello stesso regime impositivo;

b) comporta «un trattamento esonerativo in dipendenza di fatti del tutto avulsi dai criteri di imponibilità diretta del reddito, con l'effetto di porre in essere una tassazione ispirata a criteri del tutto incomprensibili e casuali»;

che, inoltre, secondo il giudice *a quo* la disposizione denunciata apparirebbe ledere, oltre che i principi di uguaglianza e di capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, anche il principio di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, in quanto:

a) incidendo su «contratti già conclusi», determina, attraverso un nuovo prelievo fiscale, una ingiustificata alterazione del sinallagma in precedenza valutato e accettato dalle parti, devolvendo per di più ad una delle parti (ai sensi dello stesso art. 11, undicesimo comma) il provento dell'imposta prelevata a carico dell'altra;

b) in ragione del riferimento «all'atto o provvedimento» che costituisce la discriminante cronologica della retroattività, fa dipendere l'imposizione dalla maggiore o minore solerzia dell'ente espropriante nell'emanazione del decreto di esproprio;

che si sono costituite le parti private, le quali insistono per l'accoglimento della questione, ribadendo l'asserito contrasto della norma con il principio di imparzialità dell'azione amministrativa, vulnerato, in particolare, dalla destinazione del provento fiscale a beneficio dello stesso ente espropriante;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, rilevando l'erronea interpretazione dell'assunto di parte, secondo cui il provento fiscale retroattivamente introdotto andrebbe a beneficio dello stesso ente espropriante, dal momento che quest'ultimo si limita ad eseguire, per obbligo di legge, la ritenuta fiscale in qualità di sostituto, salva successiva redistribuzione del prelievo, secondo criteri da fissarsi in prosieguo, a favore degli enti locali, ma senza alcun nesso diretto tra l'espropriazione singola ed il soggetto espropriante;

che il medesimo Presidente del Consiglio dei ministri, a giustificazione della razionalità della imposizione retroattiva di fattispecie non assoggettate ad INVIM, evidenzia il fatto che le alienazioni libere, oltre ad essere assoggettate ad INVIM, ben potevano, in passato, «dar luogo a plusvalenza tassabile in ipotesi di operazione speculativa, dimostrata o presunta»;

Considerato che l'ordinanza di rimessione solleva questioni che, nei termini in cui vengono riproposte, hanno formato, nella gran parte, già oggetto di esame da parte della Corte, da cui sono state ritenute non fondate segnatamente sotto il profilo della asserita disparità di trattamento, in quanto, nel quadro della discrezionalità spettante al legislatore per l'individuazione degli indici concretamente rivelatori di ricchezza, non è irragionevole che la retroattività della disposizione censurata sia stata limitata alle ipotesi di mancato assoggettamento all'altra imposta sul plusvalore immobiliare in capo al dante causa e cioè all'INVIM (sentenze nn. 14 e 410 del 1995);

che, contrariamente a quanto assume la parte privata, per sorreggere la ragionevolezza della scelta legislativa non è richiesta una perfetta equivalenza fra le due imposte né dal punto di vista della disciplina giuridica, né a quello dell'incidenza economica;

che, del pari, per quanto attiene alla pretesa ingiustificata alterazione del sinallagma in precedenza valutato e accettato dalle parti, la Corte, a suo tempo, nel rilevare gli elementi di prevedibilità dell'imposta, ha già evidenziato che si tratta di effetti connaturati alla successione delle leggi nel tempo (sentenza n. 410 del 1995);

che, inoltre, non risponde a realtà l'asserita devoluzione del provento fiscale a favore dell'ente espropriante, in quanto, anche nel caso in cui questo fosse lo Stato, ciò non consentirebbe di confondere due aspetti nettamente tra loro distinti: quello dell'esercizio del potere ablatorio, in sede di espropriazione, e quello dell'esercizio della potestà impositiva e della conseguente scelta finanziaria nella ripartizione delle pubbliche entrate, secondo politiche discrezionali non censurabili in questa sede;

che, infine, quanto al profilo relativo al momento preso a riferimento per la tassazione retroattiva, e cioè quello dell'atto o provvedimento, cui si collega l'erogazione dell'indennizzo, il criterio seguito dal legislatore si giustifica per il fatto che tale atto costituisce il presupposto giuridico per la realizzazione della plusvalenza, oggetto di imposizione quale palese espressione di capacità economica ed incisa secondo la regola che, a ben vedere, disciplina anche l'imposizione a regime;

che l'ordinanza in epigrafe non introduce profili o argomentazioni nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque, suscettibili di indurre a diverso avviso, sicché le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, nono comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Il Presidente: **FERRI**

Il redattore: **VARI**

Il cancelliere: **DI PAOLA**

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: **DI PAOLA**

N. 101

Ordinanza 25 marzo-3 aprile 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Provvedimento di sequestro preventivo - Impugnazione per difetto assoluto di motivazione - Tribunale del riesame - Conferma del provvedimento per ragioni diverse da quelle enunciate nella motivazione anche nell'ipotesi della rilevata nullità per vizio di motivazione - Prospettazione della questione in termini di un normale dubbio interpretativo la cui soluzione è demandata esclusivamente al giudice *a quo* - Manifesta inammissibilità (C.P.P., art. 309, nono comma, in relazione all'art. 324, settimo comma, stesso codice). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 309, nono comma, del codice di procedura penale, in quanto richiamato dall'art. 324, settimo comma, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1994 dal Tribunale di Catanzaro sulla richiesta di riesame proposta da Paone Giuseppe, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, chiamato a decidere sulla richiesta di riesame avverso il decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari presso la locale Pretura circondariale aveva disposto il sequestro preventivo di un cantiere edile, richiesta in cui si deduceva, fra l'altro, la nullità dell'atto impugnato per difetto assoluto di motivazione, il Tribunale di Catanzaro ha, con ordinanza del 24 novembre 1994, sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 309, nono comma, del codice di procedura penale, così come richiamato dall'art. 324, settimo comma, dello stesso codice, «nella parte in cui prevede che il tribunale del riesame possa confermare il provvedimento impugnato, per ragioni diverse da quelle enunciate nella motivazione dello stesso, anche nell'ipotesi della rilevata nullità per vizio di motivazione del provvedimento riesaminato»;

che, in punto di rilevanza, il giudice *a quo* osserva che il decreto di sequestro non specifica in alcun modo in che termini ed in qual misura le caratteristiche dell'insediamento edilizio in corso di costruzione ed assoggettato alla cautela contrastino con le vigenti prescrizioni di piano per l'attività di edificazione sui terreni destinati a zona agricola, cosicché, a norma degli artt. 125, terzo comma, e 321, primo comma, del codice di procedura penale, il decreto in questione dovrebbe ritenersi affetto da nullità; un vizio che però non potrebbe essere rilevato, con impossibilità della caducazione del provvedimento stesso, perché il combinato disposto, così come denunciato, conferisce al giudice del riesame il potere di confermare il provvedimento cautelare anche per ragioni diverse da quelle in esso indicate: il che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, equivarrebbe a precludere l'esercizio del potere demolitorio dovendo comunque il tribunale integrare o completare la carente o insufficiente motivazione dell'atto impugnato anche nell'ipotesi in cui la nullità venga eccepita dall'interessato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata «irrelevante e comunque non fondata»;

che, in via principale, l'atto di intervento addebita al giudice *a quo* di aver avanzato un mero dubbio interpretativo, anche considerando che la giurisprudenza circa i poteri integrativi del giudice del riesame non è così consolidata come assume il rimettente;

che, in via subordinata, l'atto di intervento ritiene comunque non violati gli invocati parametri costituzionali; e ciò perché il nuovo codice prevede un procedimento incidentale in contraddittorio (con una recisa demarcazione tra riesame ed appello); cosicché, pure seguendo l'interpretazione additata dal giudice *a quo* il fatto che il tribunale del riesame possa integrare un provvedimento nullo per difetto di motivazione rappresenta una più efficace concreta garanzia per il diritto di difesa;

Considerato che, a parte ogni riserva quanto alla effettiva lesione da parte della norma, così come denunciata al giudice *a quo* dei parametri costituzionali invocati, l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato deve essere condivisa;

che l'interpretazione dell'art. 309, nono comma, del codice di procedura penale, richiamato dall'art. 324, settimo comma, dello stesso codice, per quanto prevalente, non rappresenta una soluzione ermeneutica costante nella giurisprudenza di legittimità, ove sono individuabili recenti prese di posizione nel senso che il tribunale del riesame può esercitare il potere di riforma o di conferma del provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli indicati dal ricorrente o enunciati in motivazione solo se il provvedimento stesso non risulti radicalmente nullo, perché in tale ipotesi il tribunale deve provvedere esclusivamente all'annullamento dell'atto, non potendosi configurare in suo capo un potere «sostitutivo» quanto all'emissione di un valido provvedimento che potrà, se del caso, essere adottato dal medesimo organo la cui decisione è stata annullata (Cass., Sez. VI, 14 giugno 1994, Vagliani, in relazione ad un'ordinanza assolutamente mancante di motivazione, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere; nonché Cass., Sez. II, 8 marzo 1995, Franchi, in tema di riesame di un decreto di sequestro probatorio, ancorché con riferimento ad una nullità diversa dal difetto totale di motivazione);

che, dunque, contrariamente a quanto affermato dal giudice *a quo* l'interpretazione dell'art. 309, nono comma, del codice di procedura penale, nel senso indicato dall'ordinanza di rimessione, non può ritenersi giurisprudenza costante;

che, peraltro, l'interpretazione della norma denunciata proposta dalla giurisprudenza prevalente risulta contrastata anche da gran parte della dottrina;

che, dunque, il rimettente si limita a sottoporre un normale dubbio interpretativo la cui soluzione è demandata esclusivamente al giudice *a quo* al quale spetta di interpretare la norma denunciata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, nono comma, del codice di procedura penale, in quanto richiamato dall'art. 324, settimo comma, dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 102

Ordinanza 25 marzo-3 aprile 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione forzata - Comuni di Napoli e di Pozzuoli - Esecuzione presso soggetti diversi dal tesoriere della regione, del comune, della provincia, della comunità montana o dei consorzi fra enti locali - Preclusione - Atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio - Preclusione - *Ius superveniens*: d.-l. n. 8/1993 - Esigenza di un riesame della rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Legge 19 marzo 1993, n. 68, art. 11, comma 1-bis; legge 29 ottobre 1994, n. 720, art. 1-bis, comma 4-bis).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 1-bis della legge 19 marzo 1993, n. 68 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), e 1-bis, comma 4-bis, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), promosso con ordinanze emesse:

1) il 22 febbraio 1995 dal Pretore di Reggio Calabria - sezione distaccata di Melito Porto Salvo, nel procedimento civile vertente tra Ricca Fulvio e il comune di Napoli ed altro, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 22 febbraio 1995 dal Pretore di Reggio Calabria - sezione distaccata di Melito Porto Salvo, nel procedimento civile vertente tra Marrone Carmine ed altro e il comune di Pozzuoli ed altro, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Malara Filippo nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1996 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Orazio Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, nel corso dei giudizi di opposizione promossi, rispettivamente, dai comuni di Napoli e di Pozzuoli contro l'esecuzione iniziata nei loro confronti da due creditori per prestazioni professionali, il Pretore di Reggio Calabria - sezione distaccata di Melito Porto Salvo, con due ordinanze del 22 febbraio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 11, comma 1-bis del d.-l. 18 gennaio 1993, n. 8, comma aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68, nella parte in cui non consente l'esecuzione forzata presso soggetti diversi dal tesoriere della regione, del comune, della provincia, della comunità montana o dei consorzi fra enti locali; b) dell'art. 1-bis, comma 4-bis, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (comma aggiunto dall'art. 11, comma 1-ter, del citato d.-l. n. 8 del 1993), nella parte in cui non ammette atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio;

che, ad avviso del giudice rimettente, le norme impugnate violano i richiamati principi costituzionali perché attribuiscono alle amministrazioni locali una posizione ingiustificata di privilegio in ordine all'esecuzione forzata dei crediti vantati nei loro confronti, fornendo «all'ente pubblico strumenti assolutamente inediti», lesivi, oltre che del principio di eguaglianza, anche del diritto di difesa, il quale ne risulta gravemente compresso;

che, nel giudizio davanti alla Corte costituzionale, si sono costituiti i creditori procedenti aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione e concludendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme denunciate;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 11, comma 1-bis, del d.l. n. 8 del 1993 è stato abrogato dall'art. 123, lett. g), del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), e sostituito da un nuovo testo normativo dettato nell'art. 113, primo comma, del medesimo decreto legislativo;

che, pertanto, si rende necessario il riesame della rilevanza della questione da parte del giudice rimettente, al quale, a tal fine, vanno restituiti gli atti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Reggio Calabria - sezione distaccata di Melito Porto Salvo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0510

N. 103

Ordinanza 25 marzo-3 aprile 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Usi civici - Procedimento di accertamento della natura giuridica di terreni - Commissario per la liquidazione degli usi civici della Toscana, Lazio e Umbria - Regioni Toscana, Lazio e Umbria - Contemporanea pendenza di due procedimenti paralleli in sede di giurisdizione commissariale e in sede di amministrazioni regionali - Insussistenza di una pregiudizialità in senso tecnico tra l'accertamento giudiziale e l'esercizio delle funzioni amministrative spettanti alle regioni in ordine ai diritti civici gravanti su terreni - Autonomia dei rispettivi procedimenti - Non prospettabilità di giudicati contraddittori - Manifesta infondatezza.

(Legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 66).

(Cost., artt. 3, 9, 24, primo comma, 97, primo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GULZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751), e 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1995 dal Commissario per la liquidazione degli usi civici della Toscana, del Lazio e dell'Umbria, nel procedimento civile vertente tra il comune di Barbarano Romano e Cocchi Filippo ed altro iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dal comune di Barbarano Romano contro i signori Filippo e Giuseppe Cocchi per fare accertare la natura giuridica di alcuni terreni, siti nel territorio comunale, attualmente posseduti dai convenuti, il Commissario per la liquidazione degli usi civici della Toscana, del Lazio e dell'Umbria, con ordinanza in data 22 maggio 1995, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 9, 24, primo comma, 97, primo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione — questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui rendono possibile la contemporanea pendenza, in sede di giurisdizione commissariale e in sede di amministrazione regionale, di due procedimenti paralleli entrambi tendenti ad accertare la *qualitas soli* dei medesimi terreni, creando le premesse per: a) l'insorgenza di un eventuale conflitto tra le attribuzioni del Commissario e quelle della Regione; b) l'eventuale mancato rispetto sostanziale, da parte della Regione stessa, del giudicato formale in ipotesi formatosi in sede di giurisdizione commissariale;

che, ad avviso del rimettente, i citati parametri costituzionali sarebbero violati in quanto la normativa impugnata, a causa dell'irrazionale mancanza di coordinamento dell'art. 66 del d.P.R. n. 616 con l'organico sistema normativo preesistente nella materia, non assicura «un'efficace tutela giudiziaria ai diritti di carattere immobiliare, privati e collettivi, a rilievo anche paesaggistico», coinvolti nelle procedure in questione, e neppure garantisce la necessaria indipendenza dell'attività giudiziaria e l'imparzialità e la correttezza dell'attività amministrativa, dando luogo alla possibilità di accertamenti contraddittori;

che, per rimuovere tale stato di diritto, ritenuto non conforme alla Costituzione, si propone a questa Corte una sentenza che o riconosca al giudicato commissariale in tema di demani collettivi efficacia preclusiva dell'esercizio dei poteri di accertamento dell'autorità amministrativa regionale oppure attribuisca alla pendenza di un giudizio di accertamento della *qualitas soli* davanti al Commissario efficacia sospensiva del procedimento amministrativo in corso;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione dia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che non sussiste pregiudizialità in senso tecnico tra l'accertamento giudiziale della *qualitas soli* e l'esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Regione in ordine ai diritti civici gravanti sui terreni di cui si controverte, essendo sempre possibile promuovere davanti al Commissario l'accertamento di una situazione giuridica diversa da quella asseverata dalla perizia regionale e posta a base del relativo provvedimento;

che pertanto il mancato coordinamento dei due procedimenti nella forma della sospensione obbligatoria di quello amministrativo, essendo il riflesso della loro autonomia, non contrasta con nessuno dei principi costituzionali richiamati, tanto più che nel caso in esame non si prospetta nemmeno la possibilità, presente in altri casi, di giudicati contraddittori (si pensi, per esempio, alla possibilità di proposizione contestuale dell'azione individuale di impugnativa del licenziamento *ex art.* 18, ultimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e dell'azione collettiva inibitoria *ex art.* 28 della medesima legge);

che la soluzione — proposta in alternativa alla sospensione obbligatoria del procedimento amministrativo — di rendere opponibile il giudicato commissariale alla Regione pur quando non sia stata parte del processo, in deroga al principio dell'art. 2909 cod.civ., è chiaramente osteggiata dall'art. 24 della Costituzione;

che nei casi, come quello di specie, in cui la controversia sulla demanialità civica di un terreno insorga tra il comune e un privato, il Commissario ha il mezzo per ovviare ai paventati inconvenienti ordinando l'intervento della Regione nel processo ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 57, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751 e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751), e dell'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 24, primo comma, 97, primo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Commissario per la liquidazione degli usi civici della Toscana, del Lazio e dell'Umbria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0511

N. 104

Sentenza 26 marzo-4 aprile 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Trattamenti minimi di pensione - Pensione di reversibilità dello Stato - Caso di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto e a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Preclusione dell'integrazione al minimo - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (cfr. sentenze nn. 547, 70, 69 del 1990 e 1144 e 184 del 1988, 102 del 1982, 438 e 165 del 1992) - Esigenza di eliminazione delle residue aree di operatività della norma - Illegittimità costituzionale.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi con ordinanze emesse:

1) il 21 febbraio 1995 dal pretore di Udine nel procedimento civile vertente tra Anna Maria Petrucci e I.N.P.S., iscritta al n. 220 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 5 maggio 1995 dal pretore di La Spezia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Principe Ravecca e I.N.P.S., iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nella udienza pubblica del 20 febbraio 1996 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 21 febbraio 1995 (r.o. n. 220 del 1995) il pretore di Udine, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Premesso che il giudizio *a quo* si è instaurato con ricorso contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) di Anna Maria Petrucci, titolare dal 1° gennaio 1983 di pensione di reversibilità dello Stato, nonché, dalla stessa data, di pensione di reversibilità I.N.P.S. (SR) non integrata al minimo, il rimettente osserva che la fattispecie in esame «non risulta essere stata esaminata dalla Corte costituzionale in altre sentenze su casi analoghi e neppure nella sentenza n. 69 del 22 febbraio 1990», che ha dichiarato l'illegittimità della stessa norma denunciata «nella parte in cui escludeva il diritto all'integrazione della pensione SR a carico dell'I.N.P.S. per chi era già titolare di pensione diretta dello Stato».

Sussistendo, nella specie, a giudizio del rimettente, le medesime ragioni di contrasto con l'art. 3 della Costituzione poste dalla Corte costituzionale a fondamento di precedenti pronunce, si reputa rilevante e non manifestamente infondata la questione proposta.

2. — Costituendosi in giudizio, l'Istituto nazionale della previdenza sociale si è rimesso alla decisione della Corte, attesa la declaratoria di illegittimità della norma denunciata, di cui alla sentenza n. 69 del 1990, nonché la copiosa giurisprudenza della stessa Corte che «ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione all'integrazione al trattamento minimo per i titolari di più pensioni», rendendo così possibile «la titolarità di più integrazioni» fino all'entrata in vigore del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638 del 1983.

3. — Con ordinanza emessa il 5 maggio 1995 (r.o. n. 403 del 1995) il pretore di La Spezia, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 «nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo legale della pensione di reversibilità erogata dall'I.N.P.S. - Fondo speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri - in caso di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto».

Rilevato che la fattispecie di causa presenta caratteri omogenei con quelli esaminati in precedenti decisioni della Corte, il rimettente reputa la questione non manifestamente infondata, nonché rilevante, atteso che la rimozione del divieto di integrazione determinerebbe l'accogliibilità della domanda, «quanto meno in relazione alle differenze sui ratei maturate sino all'entrata in vigore» del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983.

4. — Costituendosi in giudizio, l'Istituto nazionale della previdenza sociale si è rimesso alla decisione della Corte.

Considerato in diritto

1. — I giudici rimettenti prospettano l'illegittimità dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), con riguardo a due distinte ipotesi di preclusione dell'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo, rispettivamente, con pensione di reversibilità dello Stato e con pensione diretta a carico del Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto.

2. — Le questioni, che possono essere trattate congiuntamente, sono entrambe fondate.

La norma denunciata è stata già più volte dichiarata, sotto altri profili, illegittima in applicazione del principio che esclude — sino alla data del 1° ottobre 1983 — ogni preclusione dell'integrazione al minimo in caso di titolarità di più trattamenti (cfr. sentenze nn. 547, 70, 69 del 1990, 1144 e 184 del 1988 e 102 del 1982), anche con riguardo alla medesima pensione di reversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni (da ultimo con le sentenze nn. 438 e 165 del 1992).

Sussistendo identiche ragioni, anche nei casi in esame va eliminata la residua area di operatività della norma.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di reversibilità dello Stato;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale della norma suddetta nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del medesimo trattamento di reversibilità in caso di cumulo con pensione diretta erogata dal Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 105

Sentenza 26 marzo-4 aprile 1996**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo civile - Reato di falso giuramento - Efficacia del giudicato penale al fine del risarcimento del danno - Inefficacia della sentenza irrevocabile di assoluzione nei confronti del danneggiato - Possibilità del giudice civile di conoscere del reato di falso giuramento - Omessa previsione - Violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza - Vulnerazione del principio della tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale.**

(C.C., art. 2738, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2738, comma 2, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1994 dal tribunale di Pistoia nel procedimento civile vertente tra la ditta Arredamenti Baccioni e Buscaglia Francesca, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il Giudice relatore Renato Granata.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio civile tra la ditta Arredamenti Baccioni e Buscaglia Francesca il tribunale di Pistoia con ordinanza del 27 aprile 1994 ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, del cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento nell'ipotesi in cui la sentenza di assoluzione pronunciata nel giudizio penale non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato.

In particolare il giudice rimettente osserva che — una volta prestato il giuramento deferito o riferito — l'altra parte, la quale né è ammessa a provare il contrario né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso, può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Altrimenti, soltanto se la condanna penale non può essere pronunciata perché il reato è estinto, il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento. Tale limitazione però — ritiene il giudice rimettente — si giustificava nel precedente regime degli effetti del giudicato penale. Ma il principio dell'unità della giurisdizione ha subito una progressiva erosione ad opera della giurisprudenza costituzionale ed è stato superato dal nuovo codice di procedura penale. In particolare l'art. 652 prevede che, affinché la sentenza irrevocabile di assoluzione (pronunciata a seguito di dibattimento o all'esito del giudizio abbreviato accettato dalla parte civile costituita) espliciti efficacia di giudicato (quanto all'accertamento che il fatto è stato compiuto nell'adempimento

di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), occorre che il danneggiato si sia costituito parte civile o sia stato posto in grado di costituirsi parte civile mediante avviso o notifica del decreto di citazione nei termini, e che lo stesso non abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2, del cod. proc. pen. Se, dunque, risulta estremamente ridotto l'ambito in cui si esplica l'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili per il risarcimento del danno e le restituzioni, la norma di cui all'art. 2738 del cod. civ. — che, consentendo al giudice civile di conoscere incidentalmente del reato ai fini del risarcimento del danno solo nell'ipotesi in cui in sede penale si sia fatto luogo a declaratoria di estinzione, esclude e comunque vanifica il diritto del danneggiato di esercitare l'azione di risarcimento del danno in sede civile in ogni altra ipotesi e quindi anche quando la sentenza di assoluzione non espliciti alcuna efficacia nei suoi confronti — risulta contrastare, secondo il giudice rimettente, col precetto di cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione e rappresenta comunque una disciplina irragionevole ed ingiustificata (art. 3 della Costituzione).

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata sotto il profilo che il restringimento dell'efficacia extrapenale della sentenza penale e l'abbandono del primato del processo penale con il conseguente affermarsi dell'autonomia tra quest'ultimo ed il processo civile, consentono di pervenire ad una interpretazione adeguatrice della disposizione censurata. Ed infatti — osserva l'Avvocatura — la lettera dell'art. 2738 del cod. civ. non esclude, di per sé, l'interpretazione secondo cui è, in generale, consentito al giudice civile di valutare *incidenter tantum* la sussistenza del reato di falso giuramento (al fine di decidere in ordine alla fondatezza o meno della domanda di risarcimento danni avanzata dal soccombente nel giudizio civile deciso all'esito del giuramento decisorio), non solo quando la condanna penale non può essere pronunciata perché il reato è estinto, ma anche quando vi sia stata pronuncia di assoluzione passata in giudicato, allorché la stessa non faccia stato nel giudizio civile di danno.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione — dell'art. 2738, secondo comma, del cod. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento nell'ipotesi in cui la sentenza di assoluzione pronunciata nel giudizio penale non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato, per sospetta violazione del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, della Costituzione) e del principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione). Ciò sul presupposto interpretativo che il secondo periodo del secondo comma della disposizione censurata non solo esprima in positivo il contenuto precettivo reso palese dalla lettera della norma, ossia essere possibile per il giudice civile la cognizione *incidenter tantum* del reato di falso giuramento ove questo sia estinto e quindi non possa pervenirsi ad un accertamento di responsabilità in sede penale; ma anche contenga implicitamente una preclusione derogatoria della generale disciplina dettata dal nuovo codice di rito circa gli effetti del giudicato penale (nella specie, assolutorio) nel giudizio civile. Da tale presupposto interpretativo, che ravvisa la esistenza di una preclusione all'accertamento incidentale del giudice civile anche in tutti i casi in cui in generale il giudicato penale assolutorio non fa stato nel giudizio civile per il risarcimento dei danni patiti dalla parte offesa in conseguenza della commissione di un qualsiasi altro reato (art. 652, del cod. proc. pen.), occorre muovere in quanto non implausibilmente argomentato dal giudice rimettente, oltre che conforme al dato testuale della disposizione censurata. Vero è che il secondo comma dell'art. 2738 del cod. civ. esprime, con riferimento alla fattispecie del reato di falso giuramento, principi comuni ad ogni altro genere di reato: ed infatti il primo periodo, nel prevedere una ragione di danno risarcibile per effetto della falsità del giuramento accertata di norma nella sua sede propria, che è il processo penale, è espressione del più generale principio secondo cui ogni reato che abbia cagionato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il colpevole al risarcimento del danno (art. 185, secondo comma, del cod. pen.). Però il precetto, contenuto nel secondo periodo, alla stregua del quale, se la condanna penale non può essere pronunciata perché il reato è estinto, il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento del danno, ancorché assimilabile al canone generale secondo cui l'estinzione del reato non comporta l'estinzione delle obbligazioni civili (art. 198 del cod. pen.), ben può essere interpretato — in mancanza, per quanto risulta, di una diversa lettura sia in giurisprudenza che in dottrina — nel senso della statuizione, *a contrario*, di una preclusione all'accertamento incidentale del giudice civile nei casi diversi da quello espressamente previsto.

2.1. — Rispetto alla norma così individuata la questione di costituzionalità è fondata.

2.2. — La preclusione contenuta nella disposizione censurata, se all'epoca dell'entrata in vigore del codice civile era coerente con il primato dell'accertamento del reato in sede penale rispetto all'accertamento in sede civile delle conseguenze risarcitorie del medesimo reato e con il principio dell'accessorietà dell'azione civile rispetto a quella penale, nel quadro del sistema risultante, prima dei ripetuti interventi di questa Corte (sentenze nn. 165 del 1975, 99 del 1973, 55 del 1971), dagli artt. 24, 25 e 27 del cod. proc. pen., oggi si presenta invece affatto eccentrica e disamornica rispetto al ben diverso sistema complessivo dei rapporti tra giurisdizione penale e giurisdizione civile disegnato dal nuovo codice di rito (v., soprattutto, gli artt. 651-654 del cod. proc. pen.), in quanto essa pone in essere — in tema di rilevanza del giudicato penale assolutorio nel giudizio civile per il risarcimento del danno — una disciplina del tutto differenziata rispetto a quella generale dettata dall'art. 652 del cod. proc. pen., sia nel comma 1, con riguardo al caso della sentenza dibattimentale, sia nel comma 2, con riguardo al caso della sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato. Nel caso, infatti, di sentenza resa a seguito di dibattimento, l'efficacia di giudicato in sede civile è esclusa quando il danneggiato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2 (cfr. art. 652, comma 1, del cod. proc. pen.); e parimenti tale efficacia di giudicato è esclusa nel caso di sentenza pronunciata, come nella specie, a norma dell'art. 442 alla mera condizione che il danneggiato, come è avvenuto nella vicenda oggetto del giudizio *a quo*, non abbia accettato il rito abbreviato.

Invece, nel caso particolare in cui la sentenza assolutoria abbia ad oggetto il reato di falso giuramento, il giudicato penale spiega un ben più esteso effetto preclusivo della pretesa risarcitoria del danneggiato, effetto che è escluso soltanto nel caso in cui la condanna penale non può essere pronunciata perché il reato è estinto.

2.3. — Tale disciplina differenziata viola il principio di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) e, allo stesso tempo, rappresenta un impedimento per la parte offesa all'esercizio dell'azione diretta al conseguimento del danno risarcibile, con conseguente vulnerazione del principio della tutela giurisdizionale (art. 24 della Costituzione).

Da una parte, infatti, va ricordato che la Corte, anche recentemente (sentenza n. 60 del 1996), ha fatto riferimento al contesto delineato dal nuovo codice di procedura penale come archetipo generale rispetto al quale una disciplina differenziata è ammissibile soltanto se sorretta da ragionevole ed adeguata giustificazione. Dall'altra, deve escludersi, con riferimento al problema in esame, che una ragione di specialità di disciplina possa rinvenirsi nella funzione di prova legale del giuramento, atteso che il successivo giudizio civile avente ad oggetto il risarcimento del danno non ha alcuna idoneità ad incidere su tale funzione, non essendo prevista, né possibile, la revocazione della sentenza che si fondi su un giuramento di cui successivamente sia accertata la falsità al solo fine di riconoscere una ragione di danno alla parte soccombente nel precedente giudizio.

2.4. — Pertanto la disciplina dell'efficacia nel giudizio civile della sentenza penale di assoluzione dal reato di falso giuramento va ricondotta a legittimità parificandola a quella ordinaria, e quindi dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, del cod. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento anche nel caso in cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata nel giudizio penale non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento anche nel caso in cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata nel giudizio penale non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 106

Sentenza 26 marzo-4 aprile 1996**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Previdenza e assistenza - Dipendente dello Stato - Indennità di buonuscita - Decesso in servizio - Assenza di superstiti che la norma impugnata designa quali beneficiari dell'indennità - Potestà del testatore di designare per testamento l'erede universale quale destinatario delle medesima - Omessa previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 243 e 99 del 1993, 439 e 63 del 1992, 319 del 1991, 471 del 1989, 208 del 1986 e 156 del 1973) - Indennità di fine rapporto costituente parte del compenso dovuto per il lavoro prestato e a corresponsione differita - Perdita della rilevanza della funzione previdenziale della indennità in assenza dei soggetti determinati dalla legge - Contemporanea espansione della portata della natura retributiva del trattamento di fine rapporto già entrata nel patrimonio del dipendente al momento della morte - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 5).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1995 dal T.A.R. della Calabria, sul ricorso proposto da Giotta Maria Antonietta contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio proposto dalla erede testamentaria di una dipendente del Ministero della pubblica istruzione, deceduta in servizio, al fine di ottenere la corresponsione dell'indennità di buonuscita da questa maturata per effetto dell'espletata attività di insegnante, il tribunale amministrativo regionale della Calabria, con ordinanza emessa il 26 gennaio 1995, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione — questione

di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede che il dipendente dello Stato possa disporre per testamento dell'indennità di buonuscita, per il caso in cui egli deceda in servizio senza lasciare i superstiti che la norma impugnata indica come beneficiari dell'indennità stessa (nell'ordine, il coniuge superstite, gli orfani, i genitori, i fratelli e le sorelle).

Premesso che la ricorrente, in assenza di alcuno dei predetti congiunti, era stata designata per testamento dalla *dante causa* quale sua erede universale, con espressa manifestazione di volontà di disporre anche dell'indennità di buonuscita, rileva il rimettente come — a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale amministrativa in materia nonché, in particolare, dell'affermazione contenuta nella sentenza n. 243 del 1993 di questa Corte in ordine alla natura propriamente retributiva assunta in termini generali dalla indennità in questione — tale carattere ne implichi l'entrata *pleno iure* nel compendio patrimoniale del *de cuius*, con conseguente riconoscibilità della facoltà di disporre a mezzo testamento. Cosicché, la diversa disciplina che caratterizza la trasmissibilità dei diritti patrimoniali a titolo di buonuscita, rispetto alla libera disponibilità (anche *mortis causa*) riconosciuta al titolare in relazione agli altri elementi della retribuzione, verrebbe a vulnerare il principio di cui all'art. 36 della Costituzione, il quale non introduce alcuna ipotesi di differenziazione fra componenti retributive spettanti al lavoratore, sancendo piuttosto che l'indennità di buonuscita debba essere riferita alla retribuzione ed alla durata del rapporto, e quindi alla quantità e qualità del lavoro. A ciò si aggiunge la circostanza che la denegata possibilità di disporre per testamento dell'indennità di buonuscita può pregiudicare le esigenze di vita e di sostentamento di soggetti che, pur se non ricompresi dalla norma *de qua* nel novero dei destinatari del beneficio, nondimeno facciano parte del nucleo familiare del pubblico dipendente.

Osserva, infine, il rimettente che — dichiarata, con sentenza n. 8 del 1972, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2122 del codice civile, nella parte in cui escludeva che il prestatore di lavoro potesse disporre per testamento dell'indennità di fine rapporto, in mancanza del coniuge, dei figli, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, ed affermata l'omogeneità della natura retributiva delle rispettive spettanze — si appalesa un'evidente disparità di trattamento tra i lavoratori subordinati privati e i dipendenti statali, con conseguente *vulnus* al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

2. — Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione, deducendo — in una successiva memoria — che la buonuscita costituisce un vero e proprio diritto patrimoniale autonomo, distinto dallo stipendio e che sorge all'atto della cessazione del servizio, quando concorrano determinati presupposti fissati dalla legge e che, alla morte dell'impiegato, si trasferisce ai suoi familiari non *jure successionis*, bensì in forza di un loro diritto proprio ed autonomo derivante dalla vocazione legale.

Pertanto, la norma sarebbe immune dalle dedotte censure, in ragione della differente disciplina dei trattamenti connessi alla cessazione del rapporto di lavoro nel settore pubblico e in quello privato, nonché dell'errore in cui sarebbe incorso il rimettente nell'interpretare la disposizione impugnata come se essa fosse diretta a tutelare non già la proporzionalità e la sufficienza della retribuzione, ancorché differita, del lavoratore dipendente, quanto piuttosto gli interessi patrimoniali di persona diversa dal lavoratore ed estranea al suo nucleo familiare.

Considerato in diritto

1. — Il tribunale amministrativo regionale della Calabria dubita della legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede che il dipendente statale possa disporre per testamento dell'indennità di buonuscita, per il caso in cui il medesimo deceda in servizio senza lasciare i superstiti che la denunciata disposizione indica come beneficiari dell'indennità stessa (nell'ordine: il coniuge superstite, gli orfani, i genitori, i fratelli e le sorelle).

Ritiene il rimettente che la denunciata disposizione si ponga in contrasto:

a) con l'art. 36 della Costituzione, poiché il diverso regime che caratterizza la limitata trasmissibilità dei diritti patrimoniali a titolo di buonuscita, rispetto alla libera disponibilità (anche *mortis causa*) riconosciuta al titolare in relazione agli altri elementi della retribuzione, verrebbe a determinare un'irrazionale ipotesi di differenziazione fra componenti retributive spettanti al lavoratore (con conseguente esclusione dell'includibile riferimento dell'indennità stessa alla retribuzione ed alla durata del rapporto, e quindi alla quantità e qualità del lavoro prestato);

b) ancora con lo stesso parametro, in quanto la limitazione posta alla trasmissibilità del diritto anche per testamento pregiudicherebbe le esigenze di vita e di sostentamento di soggetti che, pur se non ricompresi nel novero dei destinatari del beneficio ai sensi della norma *de qua*, nondimeno fanno parte del nucleo familiare del pubblico dipendente;

c) con l'art. 3 della Costituzione, giacché — a fronte dell'omogenea natura retributiva dell'indennità di buonuscita e dell'indennità di fine rapporto dei lavoratori subordinati privati (trasmissibile per testamento ex art. 2122 del codice civile, come emendato da questa Corte con la sentenza n. 8 del 1972) — la disposizione denunciata darebbe luogo a un'evidente disparità di trattamento tra questi ultimi e i dipendenti statali.

2. — La questione è fondata.

2.1. — Questa Corte, ponendo termine a una complessa fase di evoluzione giurisprudenziale (v., in particolare, sentenza n. 220 del 1988, in cui veniva sollecitato l'intervento del legislatore, volto a ricondurre ad omogeneità i trattamenti di quiescenza nell'ambito del pubblico impiego), è infine pervenuta a ricondurre l'indennità di buonuscita nella categoria generale dei trattamenti di fine rapporto nel settore pubblico, riconoscendo a tutti questi trattamenti — in stretta analogia con quelli del settore privato — l'essenziale natura di retribuzione differita, pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale (v. sentenze nn. 243 e 99 del 1993, nn. 439 e 63 del 1992, n. 319 del 1991 e n. 471 del 1989).

Tutte le indennità di fine rapporto, invero, costituiscono parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita — appunto in funzione previdenziale — onde agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione. Tant'è che la misura del trattamento si determina in proporzione alla durata del lavoro prestato nonché alla globale retribuzione di carattere continuativo spettante al dipendente. E per ognuna di esse può dunque ripetersi che è stata conquistata attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa (sentenze nn. 208 del 1986 e 156 del 1973).

2.2. — Ciò spiega perché sia stata ritenuta contrastante con l'art. 36 della Costituzione ogni disposizione che privi, per qualsiasi ragione, il lavoratore o i suoi aventi causa del trattamento di fine rapporto, facendosi applicazione del risalente principio, secondo cui «la retribuzione dei lavoratori — tanto quella corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, quanto quella differita, ai fini previdenziali, alla cessazione di tale rapporto, e corrisposta, sotto forma di trattamento di liquidazione o di quiescenza, a seconda dei casi, allo stesso lavoratore o ai suoi aventi causa — rappresenta, nel vigente ordine costituzionale (...), un'entità fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale, di particolare protezione» (sentenze nn. 208 del 1986 e 3 del 1966). Ma spiega anche perché questa Corte abbia contemporaneamente affermato e più volte ribadito che, al momento della morte del lavoratore, le indennità di fine rapporto sono già entrate a far parte del patrimonio dello stesso, come si rileva anche dalla lettura del terzo comma dell'art. 2122 del codice civile, dove è previsto che, in mancanza delle persone indicate nel primo comma (coniuge, figli a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), le relative somme siano attribuite secondo le norme della successione legittima.

Pertanto — proprio sulla base di dette considerazioni — l'art. 2122 cod. civ. è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevedeva che il lavoratore subordinato, in assenza dei menzionati soggetti, potesse disporre per testamento dell'indennità stessa (sentenza n. 8 del 1972). Ed eguale sorte ha subito l'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968 n. 152, con riguardo alla trasmissibilità dell'indennità premio di servizio del personale degli enti locali (sentenza n. 471 del 1989, seguita dalla sentenza n. 319 del 1991, che ha esteso la dichiarazione di illegittimità costituzionale alla mancata previsione anche della successione *ex lege* per tale indennità).

2.3. — Basandosi sul medesimo presupposto, non si può allora non ritenere costituzionalmente illegittima anche la norma denunciata dal tribunale amministrativo regionale della Calabria.

È in proposito sufficiente ribadire che la connotazione unitaria, in termini di natura e di funzione, delle varie categorie di indennità di fine rapporto — nonostante l'esistenza di diverse regolamentazioni riguardanti i meccanismi di provvista, nonché i soggetti gravati dall'onere contributivo e quelli tenuti ad erogare il trattamento — con-

sente una generale applicazione a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato dei relativi principi informatori della materia (v. sentenze nn. 243 e 99 del 1993). Conclusione, questa, che per l'avvenire trova puntuale riscontro nella disciplina riguardante i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 avendo l'art. 2, comma 5, della recente legge 8 agosto 1995, n. 335, disposto che per tali lavoratori i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.

La denunciata norma — in deroga ai principi generali sulla successione *mortis causa* — prevede l'attribuzione dell'indennità di buonuscita maturata dal dipendente deceduto durante il servizio, esclusivamente a favore di determinati soggetti.

Tale disposto può certo trovare razionale fondamento nella surrichiamata concorrente funzione previdenziale dell'indennità di buonuscita, considerando che destinatarie di questa vengono indicate persone nei cui confronti il dipendente deceduto aveva obblighi alimentari. Ma è chiaro che, in assenza di tali soggetti, a favore dei quali opera una riserva legale di destinazione, perde qualunque rilevanza la concorrente funzione previdenziale, espandendosi in tutta la sua portata la natura retributiva dell'indennità stessa. E allora, essendo questa già entrata nel patrimonio del dipendente al momento della sua morte, non è ragionevole escludere legislativamente ch'essa formi oggetto di successione ereditaria con la conseguenza che il dipendente non ne possa disporre per testamento e che, in mancanza di questo, non trovino applicazione le norme sulla successione legittima, così come invece è previsto con riguardo al trattamento di fine rapporto dei dipendenti privati ed all'indennità premio di servizio del personale degli enti locali, per effetto delle sopra citate sentenze di questa Corte.

In tal senso — e dunque estendendo nei termini imposti dalla consequenzialità logica l'ambito della sollevata questione — va dichiarata l'illegittimità costituzionale della denunciata norma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con assorbimento dei profili legati all'altro parametro evocato dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui esclude che, nell'assenza delle persone ivi indicate, l'indennità di buonuscita formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 107

Sentenza 26 marzo-4 aprile 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Elezione del sindaco e rinnovo del consiglio comunale di Teramo - Conseguimento della maggioranza assoluta - Condizione per l'attribuzione del sessanta per cento dei seggi del consiglio comunale in favore delle liste o del gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco al primo turno - Non comparabilità tra primo turno di votazioni e turno di ballottaggio in quanto rispondenti a logiche diverse - Insussistenza di lesione del principio dell'uguaglianza del voto - Rispetto della logica del voto disgiunto costituita dalla modesta correzione rappresentata dal premio di maggioranza operante al primo turno - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(Legge 26 marzo 1993, n. 81, art. 7, sesto comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 48, secondo comma, e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 promosso con ordinanza emessa il 14 e 26 luglio 1995 dal tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo sul ricorso proposto da Nodari Leonardo ed altri contro l'amministrazione comunale di Teramo ed altri, iscritta al n. 792 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Nodari Leonardo ed altri;

Udito nella udienza pubblica del 5 marzo 1996 il Giudice relatore Renato Granata;

Uditi gli avv. ti Pietro Referza e Paolo Barile per Nodari Leonardo ed altri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio proposto da Nodari Leonardo ed altri contro l'amministrazione comunale di Teramo ed altri — giudizio avente ad oggetto l'annullamento della proclamazione degli eletti e delle operazioni elettorali per il rinnovo del consiglio comunale di Teramo, sotto il profilo che, avvenuta la proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco, si è proceduto alla determinazione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista senza far luogo all'attribuzione del 60% dei seggi del consiglio al gruppo di liste collegate al sindaco proclamato eletto al primo turno — il tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo (con ordinanza del 14 e 26 luglio 1995) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 48, secondo comma, e 97 della Costituzione nella parte in cui prevede

il conseguimento della maggioranza assoluta (con le parole «ma abbia superato il 50% dei voti validi») quale condizione per l'attribuzione del 60% dei seggi del consiglio comunale in favore delle liste o del gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco al primo turno.

Premette il tribunale rimettente che a seguito della consultazione elettorale svoltasi il 23 aprile 1993 per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del comune di Teramo (che è comune con più di 15.000 abitanti) è risultato eletto al primo turno il candidato alla carica di sindaco, Angelo Sperandio, avendo conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi. Poiché poi il gruppo di lista collegato al candidato proclamato sindaco al primo turno aveva conseguito solo la maggioranza relativa dei voti validi (poco oltre il 49%) ma non la maggioranza assoluta dei voti validi (così come prescrive l'art. 7, comma 6, cit. per l'attribuzione del c.d. premio di maggioranza) il riparto dei seggi tra le varie liste o gruppi di liste è avvenuto con il criterio proporzionale.

Se però — prosegue il tribunale rimettente — l'intento del legislatore è stato quello di garantire una stabile maggioranza consiliare in appoggio al sindaco per assicurare la governabilità dell'ente locale, si appalesa irragionevole che l'attribuzione del premio di maggioranza avvenga al primo turno solo nell'ipotesi in cui la lista o le liste collegate al sindaco abbiano superato in tale turno il 50% dei voti validi e non anche nell'ipotesi del conseguimento di una maggioranza relativa, o di un risultato minoritario, con il conseguente pieno dispiegarsi di quell'effetto di trascinarsi sotteso all'obbligo di collegamento e al nuovo sistema di elezione diretta del sindaco. Se la *ratio* del premio di maggioranza risiede nella stabilità dell'azione amministrativa — osserva il tribunale rimettente — «sfugge la comprensione delle ragioni per cui alla lista o all'aggregazione di liste collegate al sindaco eletto al primo turno che abbia conseguito o un risultato minoritario o, addirittura, la maggioranza relativa, ... com'è nel caso di specie, non debba essere attribuito quell'incremento di seggi atto a dare al comune una stabile amministrazione». Né la discrezionalità legislativa trova, in tale ipotesi, una plausibile giustificazione nell'interesse al rispetto del principio proporzionalistico e di uguaglianza del voto (in relazione alla possibilità del voto disgiunto), interesse da ritenersi recessivo rispetto all'interesse poi perseguito dal nuovo ordinamento volto a favorire la costituzione di solide maggioranze consiliari di sostegno dell'esecutivo, quale emanazione del sindaco.

Vi sarebbe poi disparità di trattamento sotto il profilo dell'ingiustificata equiparazione di situazioni non omogenee: quella in cui la coalizione di liste a sostegno del sindaco eletto al primo turno non abbia conseguito il 50% dei voti validi, pur riportando la maggioranza relativa, e quella in cui il gruppo di liste che appoggiano il sindaco eletto nel turno di ballottaggio abbia riportato un numero di suffragi inferiore alla lista o gruppo di liste antagonista che ha conseguito al primo turno la maggioranza assoluta. Solo nel secondo caso sarebbe rinvenibile una ragionevole giustificazione dell'esclusione dell'effetto di trascinarsi conseguente all'attribuzione del premio di maggioranza.

Un ulteriore profilo di disparità di trattamento emerge poi — secondo il tribunale rimettente — comparando la disciplina del primo e del secondo turno. Ed infatti nel turno di ballottaggio, non prevedendo la norma nulla in ordine al livello di consensi che deve ottenere la lista o l'aggregazione di liste raccordatisi con il sindaco eletto, ben può verificarsi il caso che tale lista o gruppo di liste collegate, pur ottenendo meno voti delle liste di opposizione, ottenga più seggi; in tal caso l'alterazione del principio della parità dei voti espressi trova una spiegazione nell'intento del legislatore di garantire una stabile maggioranza consiliare in appoggio al sindaco, a favore della cui nomina, principalmente, si è espresso il corpo elettorale. Invece — prosegue il tribunale rimettente — non si comprende perché nella elezione del sindaco al primo turno debba ritenersi necessaria per la lista o gruppo di liste collegate al sindaco la maggioranza qualificata ai fini dell'attribuzione del 60% dei seggi, e non già l'identico livello di consensi (che la legge non specifica) previsto per il secondo turno.

2. — Si sono costituiti Nodari Lenaro ed altri aderendo alla prospettazione dell'ordinanza di rimessione e domandando la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione censurata.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3, primo comma, 48, secondo comma, e 97 della Costituzione — dell'art. 7, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) nella parte in cui richiede il conseguimento della maggioranza assoluta (con le parole ma abbia superato il 50% dei voti validi) quale condizione per l'attribuzione del 60% dei seggi del consiglio comunale in favore delle liste o del gruppo

di liste collegate al candidato proclamato sindaco al primo turno. In particolare il giudice rimettente sospetta la violazione dei parametri indicati sotto un triplice profilo: *a)* non viene attribuita (negandosi l'assegnazione del premio di maggioranza) una stabile maggioranza al sindaco eletto al primo turno, ancorché nessuna delle liste o gruppi di liste che si sono contrapposte al candidato eletto sindaco abbiano ottenuto la maggioranza assoluta, e quindi non viene assicurata la governabilità dell'ente locale; *b)* vengono trattate in modo eguale situazioni diseguali che richiederebbero una disciplina differenziata (quella in cui la coalizione di liste a sostegno del sindaco eletto al primo turno non abbia conseguito più del 50% dei voti validi, pur riportando la maggioranza relativa, e quella in cui il gruppo di liste che appoggiano il sindaco eletto nel turno di ballottaggio abbia riportato un numero di suffragi inferiore alla lista o gruppo di liste antagonista che ha conseguito al primo turno la maggioranza assoluta); *c)* si determina una disparità di trattamento della lista o gruppo di liste collegate al candidato eletto sindaco perché, in presenza di una stessa esigenza di assicurare la governabilità dell'ente locale, è prevista una disciplina più favorevole per il secondo turno che non per il primo, richiedendosi solo per quest'ultimo il requisito del raggiungimento della maggioranza assoluta, laddove nel caso di ballottaggio può conseguire il premio di maggioranza, perché collegata al sindaco eletto, una lista riuscita largamente minoritaria, così che, mentre nel primo turno vi è una mera integrazione di una maggioranza assoluta già conseguita, invece nel secondo turno vi è (o vi può essere) una ben più sensibile alterazione del criterio proporzionale.

2. — La questione non è fondata.

2.1. — Innanzi tutto non è lesa il principio dell'eguaglianza del voto (art. 48, comma 2, della Costituzione), giacché questo esige che l'esercizio del diritto di elettorato attivo avvenga in condizioni di parità, donde il divieto del voto multiplo o plurimo, ma non anche che il risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettorato sia proporzionale al numero dei consensi espressi, dipendendo questo invece dal concreto atteggiarsi delle singole leggi elettorali (sent. nn. 39 del 1973, 6, 60 e 168 del 1963, 43 del 1961); fermo restando in ogni caso il controllo di ragionevolezza.

2.2. — Né è lesa il principio di eguaglianza, non essendo comparabili il primo turno di votazioni ed il turno di ballottaggio che rispondono a logiche diverse.

Nel primo turno l'elettorato è chiamato ad esprimersi sia per i candidati alla carica di sindaco, sia per le liste che concorrono per la composizione del consiglio comunale. Quindi, ancorché espresso in un'unica scheda, il voto è doppio e, secondo una precisa e consapevole opzione del legislatore, può essere anche disgiunto, nel senso che è possibile che l'elettore voti per un candidato sindaco e, contemporaneamente, per una lista ad esso non collegata.

L'ammissibilità del voto disgiunto comporta conseguentemente che è ben possibile che in consiglio vi sia una maggioranza contrapposta al sindaco, come anche che vi sia una situazione di equilibrio tra consiglieri eletti nella lista o nelle liste collegate al sindaco e consiglieri eletti in altre liste. Il legislatore, con una scelta che rientra nell'ambito della sua discrezionalità, ha deliberatamente escluso di assicurare comunque la maggioranza in consiglio al candidato eletto sindaco, il quale quindi non può adagiarsi (e puntare esclusivamente) sul suo prestigio personale, ma è stimolato a collegarsi a liste che abbiano un effettivo consenso nell'elettorato. Il sindaco «forte» (perché eletto al primo turno), ma collegato ad una lista «debole» (nel senso che non raggiunge anch'essa la maggioranza dei consensi al primo turno), risulta in qualche modo penalizzato (come si è fatto cenno nel corso della discussione parlamentare) per un collegamento rifiutato da una parte del suo elettorato che, pur votando lui, non ha però votato anche la sua lista o addirittura ha votato per una lista contrapposta. In questa situazione il sindaco dovrà cercare una maggioranza in consiglio perché l'elettorato, utilizzando la possibilità di voto disgiunto, non gliel'ha assicurata. Ed il legislatore ha ritenuto di non alterare tale situazione che riflette il possibile (e legittimo) scostamento tra il livello dei consensi confluiti sul candidato sindaco e quelli raccolti dalla lista (o dalle liste) ad esso collegata.

È invece rispettosa della logica del voto disgiunto la modesta correzione rappresentata dal premio di maggioranza operante al primo turno che — come ha esattamente rilevato il tribunale rimettente — vale solo a rafforzare una maggioranza assoluta già conseguita; peraltro solo eventualmente (perché non opera non solo se a conseguire la maggioranza assoluta sia stata una lista non collegata al sindaco, ma anche se la lista collegata abbia conseguito già più del 60% dei voti validi) ed in misura mobile (perché fa pari al 60% ogni percentuale di maggioranza assoluta inferiore a tale livello).

2.3. — Nel turno di ballottaggio, invece, la prospettiva cambia sensibilmente.

Non c'è più la possibilità di voto disgiunto, perché si vota soltanto il candidato sindaco collegato ad una o più liste. L'elettore quindi non può più esprimere il consenso al candidato, contemporaneamente, però, bocciando il collegamento dal medesimo prescelto: la sua manifestazione di volontà è necessariamente unica e quindi più non sussiste alcun ostacolo intrinseco a valorizzare il collegamento — nuovamente espresso in questo secondo turno mediante l'abbinamento grafico tra il nome del candidato sindaco ed i simboli delle liste a lui collegate — al fine di introdurre un più rigido effetto di trascinamento attribuendo alla lista collegata al sindaco la maggioranza assoluta dei seggi nella percentuale del 60% come premio di maggioranza. Salva solo in questo caso l'ipotesi del già avvenuto conseguimento, nel primo turno, della maggioranza assoluta da parte di una lista non collegata al sindaco, eccezione questa che rappresenta la residua proiezione, anche nel turno di ballottaggio, dell'esigenza di tener conto del voto disgiunto.

Inoltre la evenienza in cui il premio di maggioranza è attribuito al turno di ballottaggio è — per definizione — quella in cui il corpo elettorale si presenta particolarmente frammentato posto che né alcun candidato sindaco, né alcuna lista hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi al primo turno. Frammentazione che invece manca nel caso in cui già il primo turno riveli l'esistenza di un candidato sindaco «forte» che riesce a raggiungere la maggioranza assoluta dei consensi, e l'esistenza, insieme, di una lista a lui collegata altrettanto «forte» per aver anch'essa conseguito la maggioranza assoluta. Frammentazione che neppure si verifica nella ipotesi che vede contrapporsi ad un candidato sindaco «debole», perché costretto a ricorrere al ballottaggio, una lista di opposizione «forte», tanto da avere conseguito la maggioranza assoluta al primo turno. È questo carattere frammentato del voto espresso al primo turno che vale a connotare e differenziare ulteriormente il turno di ballottaggio con premio di maggioranza; e conseguentemente giustifica una diversa valutazione del legislatore che, consentendo nuovi collegamenti e prevedendo un ben più sostanzioso premio di maggioranza, mira ad incentivare nel secondo turno una aggregazione delle forze in campo più accentuata di quella rivelatasi insufficiente al primo turno.

In conclusione non sono comparabili, al fine dell'attribuzione del premio di maggioranza, le due situazioni raffrontate: quella dell'elezione del sindaco al primo turno (in cui c'è il voto anche per una lista; c'è la possibilità del voto disgiunto e c'è la competizione di più liste e più candidati) e quella dell'elezione del sindaco al turno di ballottaggio (in cui il voto è unico; non si votano le liste collegate e sono parimenti possibili nuovi collegamenti; i candidati sono solo due).

D'altra parte la coerenza del disegno complessivo emerge anche dall'andamento dei lavori parlamentari, i quali mostrano che, quando il voto disgiunto non era previsto (ed anzi era espressamente comminata la sua nullità in un primo testo unificato, elaborato in seno alla prima commissione permanente della camera: art. 7, comma 4, del testo presentato nella seduta del 31 luglio 1992), il premio di maggioranza operava allo stesso modo al primo turno ed al turno di ballottaggio. Una volta ammesso il voto disgiunto al primo turno è stato necessario, per coerenza intrinseca della scelta operata, distinguere anche il premio di maggioranza tra i due turni, riducendolo sensibilmente al primo turno per lasciarlo nella sua originaria consistenza ed effettività soltanto al turno di ballottaggio.

2.4. — Neppure sussiste la violazione del canone del buon andamento della pubblica amministrazione, unitamente a quello della ragionevolezza.

Una volta che non è contestata — come il giudice *a quo* non contesta — la legittimità costituzionale del principio del voto disgiunto, e si ammette che l'adozione di tale principio rientra nei possibili modelli elettorali che il legislatore può, nell'esercizio della sua discrezionalità, disegnare, deve necessariamente riconoscersi anche che la governabilità dell'ente locale non è assunta come un valore assoluto, ma è apprezzata come valore specificamente tutelabile (giustificandosi la alterazione del criterio proporzionale) soltanto nel caso, di maggior allarme, della frammentazione dei consensi espressi, che è quello del sindaco «debole» collegato ad una o più liste «deboli» (nel senso sopra precisato). D'altra parte, che la governabilità non sia un valore assoluto è dimostrato proprio dall'ipotesi, che può verificarsi e della cui legittimità non si dubita, della maggioranza assoluta conseguita (al primo turno) dalla lista contrapposta, o comunque non collegata, al candidato eletto sindaco. In questo caso (in cui il rischio della c.d. «ingovernabilità» è massimo) il sindaco, salva la facoltà di dimettersi così provocando lo scioglimento del consiglio, deve convivere con una maggioranza a sé contrapposta; ma ciò è conseguenza della divaricazione del consenso espresso dall'elettorato con il voto disgiunto, divaricazione, che il legislatore intende rispettare per non premiare (se non proprio penalizzare, come si è prima ricordato: paragrafo 2.2) il sindaco che si è collegato alla lista che non riscuote sufficienti consensi.

A maggior ragione non contrasta con i parametri evocati l'ipotesi (considerata dal giudice rimettente) in cui il rischio di «ingovernabilità» è minore perché non c'è una maggioranza precostituita favorevole al sindaco, ma neppure ce n'è una di una lista contrapposta o non collegata. Maggiori quindi sono gli spazi per la mediazione politica, ferma restando anche in tal caso la facoltà di dimissioni con conseguente scioglimento del consiglio.

3. — La affermata esclusione della violazione sia del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, sia di quello del buon andamento dell'amministrazione pubblica non vuol dire, anche, che l'articolato disegno complessivo del legislatore (frutto di un ampio dibattito parlamentare proprio in ordine alle condizioni di operatività del premio di maggioranza) sia privo di inconvenienti in linea assoluta; anzi si deve ammettere che possono derivarne situazioni al limite, nelle quali tali inconvenienti assumono particolare rilevanza, come appunto si è verificato nel caso di specie, nel quale la lista collegata al candidato eletto sindaco al primo turno ha mancato per pochi voti la maggioranza assoluta, ma ha pur sempre ottenuto un'ampia maggioranza relativa, in presenza della quale può apparire una forzatura logica ravvisare una bocciatura, da parte dell'elettorato, del collegamento tra il sindaco e la sua lista. Tuttavia la ragionevolezza del sistema va valutata globalmente, e nel suo insieme, e non già isolando ipotesi limite che enfatizzano inconvenienti soltanto di fatto che possono verificarsi, ma che di per sé non inficiano la logica complessiva del meccanismo elettorale. Tanto più quando si tratta di inconvenienti che risultano avvertiti, anche ripetutamente, nel corso dei lavori parlamentari, ma evidentemente giudicati recessivi in sede di scelta finale del sistema ritenuto migliore dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità.

Certamente possono ipotizzarsi condizioni meno rigorose per l'attribuzione del premio di maggioranza al primo turno, quale il conseguimento della maggioranza relativa (invece che assoluta) ovvero di una meno elevata percentuale di voti (ed infatti, nel corso dei lavori parlamentari, prima che fosse varato il testo poi approvato, la condizione richiesta era costituita dal conseguimento del 40%, invece che del 50%, dei voti validi: cfr. emendamento 7.89 nel testo presentato nella seduta del 21 ottobre 1992 della menzionata prima Commissione permanente della Camera). Ed è probabile che in tal modo i possibili inconvenienti diminuirebbero; è certo però che si ridurrebbe anche il rispetto della volontà dell'elettorato quanto alla possibile bocciatura del collegamento del candidato eletto sindaco. In realtà, come si è già accennato, si tratta di moduli diversi, alternativi a quello recepito dalla disposizione censurata, la eventuale adozione dei quali è rimessa alla discrezionalità del legislatore, in quanto implicano la collocazione lungo più possibili linee del delicato bilanciamento tra la previsione (ed il rispetto) del voto disgiunto e la correzione dei suoi effetti mediante un meccanismo di rettifica in senso maggioritario con incidenza variabile a seconda della linea di bilanciamento prescelta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 48, secondo comma, e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo con ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 108

Ordinanza 26 marzo-4 aprile 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo civile - Giudice di pace - Competenza per materia - sottrazione delle controversie aventi ad oggetto le opposizioni alle ingiunzioni di cui alla legge n. 689/1981 e le opposizioni alle sanzioni amministrative ex art. 75 del d.P.R. n. 309/1990 - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Omessa specificazione del *petitum* e della *causa petendi* - Manifesta inammissibilità.****(D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, artt. 1, 3, 4, 5, 8 e 10; d.-l. 21 giugno 1995, n. 238; d.-l. 9 agosto 1995, n. 347, art. 1; d.-l. 9 agosto 1995, n. 347).****(Cost., artt. 1, secondo comma, 2, 3, 4, secondo comma, 24, 25, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 97).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;**Giudici:** prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZ-ZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) e del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990 n. 353, relativa al medesimo processo) promossi con le ordinanze emesse il 17 luglio 1995 dal giudice di pace di Bologna, il 21 luglio 1995 (n. 3 ordinanze) dal giudice di pace di Riva del Garda, il 28 settembre 1995 dal giudice di pace di San Benedetto del Tronto, il 14 luglio 1995 dal giudice di pace di Riva del Garda, il 20 settembre 1995 (n. 2 ordinanze) dal giudice di pace di Riva del Garda, il 10 ottobre 1995 dal giudice di pace di Chioggia, rispettivamente iscritte ai nn. 604, 721, 722, 723, 784, 802, 803, 804 e 844 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 41, 46, 48 e 50, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da Promontorio Renato il 25 maggio 1995 avverso l'ordinanza di ingiunzione del direttore dell'ATAAC di irrogazione di una sanzione amministrativa il giudice di pace di Bologna, con ordinanza del 17 luglio 1995, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 25, 77 e 97 della Costituzione — questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), disposizione questa che ha modificato la competenza per materia del giudice di pace, al quale sono state sottratte le controversie aventi ad oggetto le opposizioni alle ingiunzioni di cui alla legge n. 689 del 1981 e le opposizioni alle sanzioni amministrative di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990;

che vi sarebbe — secondo il giudice rimettente — violazione del principio di eguaglianza e del giudice naturale;

che nel corso di quattro giudizi civili (non meglio precisati), aventi ad oggetto l'opposizione ad ordinanze di ingiunzione, il giudice di pace di Riva del Garda, con ordinanze del 14 e del 21 luglio 1995, ha sollevato — in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 24, 25, 70, 71, 76 e 77 della Costituzione — questione incidentale di legittimità costituzionale del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, cit., sia nella sua interezza, che in particolare quanto agli artt. 1, 3, 4, 5, 8 e 10 sotto il profilo della mancanza del presupposto dell'urgenza e necessità che consente la decretazione d'urgenza;

che nel corso del giudizio di opposizione proposta da De Santis Gabriele il 9 giugno 1995 all'ordinanza-ingiunzione emessa dal prefetto il giudice di pace di San Benedetto del Tronto, con ordinanza del 28 settembre 1995, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) per contrasto con gli artt. 77 e 97 della Costituzione, disposizione questa, che ripete il contenuto del cit. art. 1 del decreto-legge-21 giugno 1995, n. 238 sulla riduzione della competenza per materia del giudice di pace;

che secondo il giudice rimettente il ricorso alla decretazione d'urgenza è illegittimo sia perché mancano i presupposti d'urgenza e di necessità, sia perché è violato il principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia;

che nel corso di due giudizi civili (non meglio precisati) il giudice di pace di Riva del Garda, con ordinanze del 20 settembre 1995, ha sollevato — in riferimento agli artt. 70 e 77 della Costituzione — questione incidentale di legittimità costituzionale del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, cit., nella sua interezza, dolendosi essenzialmente dell'incertezza conseguente al ricorso alla decretazione d'urgenza in materia processuale;

che nel corso di un giudizio civile (non meglio precisato) il giudice di pace di Chioggia, con ordinanza del 10 ottobre 1995, ha sollevato — in riferimento agli artt. 77 e 97 della Costituzione — questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, cit., con argomentazioni analoghe a quelle espresse dal giudice di pace di San Benedetto del Tronto;

che in tutti i giudizi, ad eccezione di quelli sollevati con le ordinanze nn. 723 e 844 del 1995, sopra indicate, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle questioni sollevate.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti per connessione oggettiva;

che questa Corte ha ripetutamente affermato la necessità per il giudice rimettente di motivare la rilevanza della questione di costituzionalità con riferimento all'oggetto della controversia della cui cognizione è investito (v., *ex plurimis*, ordinanze nn. 43 del 1994, 21 del 1993, 324 del 1992);

che invece i giudici di pace di Riva del Garda e di Chioggia hanno omissso la motivazione sulla rilevanza non essendo in particolare specificato il *petitum* e la *causa petendi* dei giudizi per la cui definizione sia pregiudizialmente necessario risolvere i dubbi di costituzionalità prospettati, sicché le questioni da essi sollevate sono manifestamente inammissibili;

che parimenti inammissibile per difetto di rilevanza è la questione di costituzionalità sollevata dal giudice di pace di Bologna perché avente ad oggetto una disposizione sulla competenza che, per essere entrata in vigore successivamente alla proposizione del giudizio, è idonea a far venir meno la competenza del giudice adito non trovando essa applicazione *ex art. 5 c.p.c.*, come del resto ritiene lo stesso giudice rimettente;

che la questione di costituzionalità sollevata dal giudice di pace di San Benedetto del Tronto è manifestamente infondata perché — pur potendo le censure trasferirsi (cfr. sentenza n. 84 del 1996) alla disposizione di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina

transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) — tuttavia questa Corte in una fattispecie analoga ha già ritenuto che la mancanza del presupposto dell'urgenza e necessità non è allegabile, come censura di incostituzionalità, una volta che con legge siano stati fatti salvi gli effetti prodotti dalla disposizione decaduta e che la disciplina processuale della competenza del giudice non è sindacabile con riferimento al parametro del buon andamento della pubblica amministrazione (sentenza n. 84 del 1996);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4, 5, 8 e 10 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nonché del medesimo decreto-legge nella sua interezza, sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, 4, secondo comma, 24, 25, 70, 71, 76, 77 e 97 della Costituzione, dai giudici di pace di Bologna e di Riva del Garda con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nonché del medesimo decreto-legge nella sua interezza, sollevate, in riferimento agli artt. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 97 della Costituzione, dai giudici di pace di Riva del Garda e di Chioggia con le ordinanze indicate in epigrafe;

c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nella parte in cui prevede che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, sollevata, in riferimento agli artt. 77 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di San Benedetto del Tronto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 109

*Ordinanza 26 marzo-4 aprile 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Fallimento e procedure concorsuali - Società cosiddette fiduciarie di fatto - Svolgimento di attività senza autorizzazione - Assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento - Trattamento differenziato degli enti in identica posizione di fatto i quali svolgono attività di gestione fiduciaria - Non assimilabilità degli enti alle società fiduciarie - Non comparabilità delle discipline dettate per gli uni e per le altre - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 16 febbraio 1987, n. 27, art. 3-bis, convertito con modificazioni in legge 13 aprile 1987, n. 148).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA; prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27 (Misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria), convertito, con modifiche, in legge 13 aprile 1987, n. 148, promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1993 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Coop. Financial Improvement Cooperative S.r.l. e Fallimento Coop. Financial Improvement Cooperative S.r.l., iscritta al n. 732 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto Patto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che il tribunale di Torino con ordinanza del 19 ottobre 1993 ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27 (Misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria), convertito con modifiche in legge 13 aprile 1987, n. 148, nella parte in cui assoggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento le sole società che, senza autorizzazione, svolgono attività corrispondente alle previsioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 (c.d. fiduciarie di fatto) e non anche gli enti i quali, parimenti senza autorizzazione, svolgono attività corrispondente a quella degli enti di gestione fiduciaria di cui all'abrogato art. 45 del testo unico 13 febbraio 1959, n. 448;

che in tal modo si determina un'arbitraria diversità di trattamento tra società fiduciarie di fatto (sottoponibili, ai sensi della menzionata norma, esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa) ed enti di gestione fiduciaria di fatto (assoggettabili invece a fallimento);

che tale differente disciplina è — secondo il giudice rimettente — arbitraria ove si consideri che sia le società fiduciarie sia gli enti di gestione fiduciaria sono esenti da fallimento e sottoposti invece a liquidazione coatta;

che vi è quindi una ingiustificata asimmetria nel sistema istituito dal legislatore ordinario, per effetto della quale, nell'ambito dell'attività fiduciaria in genere, le società fiduciarie sono soggette a liquidazione coatta con esclusione di fallimento sia che operino con autorizzazione sia che operino di fatto, mentre per gli enti di gestione fiduciaria, di cui all'abrogato art. 45 cit., la sottoposizione a liquidazione coatta con esenzione da fallimento è circoscritta ai soli enti autorizzati essendo invece soggetti a fallimento quelli che operino di fatto;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza o comunque infondata nel merito, atteso che la radicale differenza tra le società fiduciarie e gli enti di gestione fiduciaria e la diversità organizzativa e funzionale dei due soggetti comportano che ragionevolmente le rispettive discipline siano e possano essere differenziate.

Considerato che la questione è ammissibile atteso che motivatamente il tribunale rimettente ha ritenuto che nel caso di specie la società opponente alla sua dichiarazione di fallimento abbia svolto attività corrispondente a quella degli enti di gestione fiduciaria;

che nel merito deve innanzi tutto considerarsi la non assimilabilità di tali enti alle società fiduciarie dal momento che queste ultime hanno ad oggetto l'amministrazione dei beni per conto di terzi (oltre alle possibili attività che non rilevano), mentre gli enti suddetti hanno ad oggetto la gestione fiduciaria dei beni conferiti da terzi, corrispondendo utili sulla gestione (o interessi) sicché le discipline dettate per le une e per gli altri non sono riconducibili ad una medesima *ratio* e conseguentemente non è possibile porle in comparazione per dedurne alcuna disparità di trattamento;

che d'altra parte neppure sussiste alcuna simmetria tra la fattispecie legale e quella di fatto giacché mentre la società fiduciaria di fatto ha il suo referente in quella ritualmente autorizzata, l'ente fiduciario di fatto non avrebbe analogo corrispondente essendo stato abrogato l'art. 45 cit. proprio dall'art. 1 del d.-l. 16 febbraio 1987, n. 27, cit.; sarebbe stato quindi illogico e contraddittorio — come esattamente ha rilevato l'Avvocatura dello Stato — che il legislatore, mentre abrogava l'art. 45, avesse dato rilievo ad una (non più ipotizzabile) attività corrispondente a quella degli enti di gestione fiduciaria in via di estinzione come tali;

che, infine, la disposizione allegata come *tertium comparationis* ha carattere eccezionale e quindi, in ragione di tale natura, non può essere utilmente invocata per estenderne l'ambito di operatività;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis del d.-l. 16 febbraio 1987, n. 27 (Misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria), convertito, con modifiche, in legge 13 aprile 1987, n. 148, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 3

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1° febbraio 1996
(del presidente della regione siciliana)

Finanza pubblica allargata - Destinazione all'erario statale della tassa per l'attribuzione del numero di partita I.V.A. - Applicabilità della norma impugnata anche al gettito di detta tassa riscosso nel territorio della regione siciliana - Lesione dell'autonomia finanziaria della regione siciliana - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 47/1972.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 143, 146 e 241).

(Statuto regione Sicilia, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2).

Ricorso della Regione Siciliana, in persona del Presidente *pro-tempore*, on. Matteo Graziano, autorizzato a ricorrere con deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 25 gennaio 1996, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, per procura a margine del presente atto, dagli avv.ti Francesco Torre e Francesco Castaldi, ed elettivamente domiciliato nella sede dell'ufficio della regione siciliana in Roma, via Marghera, 36, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio *pro-tempore*, per la dichiarazione di incostituzionalità del combinato disposto dei commi 143, 146 e 241 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1995) che destina all'erario statale la tassa per l'attribuzione del numero di partita I.V.A. e quella annuale istituite con l'art. 36 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154.

Premesse

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1995 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 1995, n. 549 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

In particolare l'art. 3 della legge, fra l'altro, nei commi da 138 a 146, ha apportato diverse modifiche alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative, prevedendo la soppressione immediata di alcune di esse, differendo la soppressione di altre al 1998 ed elevando la misura o modificando la disciplina di quelle rimaste.

Per quanto riguarda specificamente la tassa per l'attribuzione del numero di partita I.V.A. e quella annuale istituite con l'art. 36 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, che non conteneva alcuna riserva in favore dell'erario statale, l'art. 3, comma 143, della legge impugnata prevede che le predette tasse vengano corrisposte — a decorrere dal 1° gennaio 1996 (cf. il successivo comma 146) — mediante delega alle aziende e agli istituti di credito o per il tramite degli uffici postali che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato, mentre le precedenti modalità di pagamento consistevano nel versamento presso l'ufficio del registro tasse di concessioni governative di Roma.

Infine il comma 241 del medesimo art. 3 dispone che «le entrate di cui ai commi 82 e seguenti del presente articolo ... sono destinate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria».

Siffatta disposizione normativa è sospetta di incostituzionalità per i seguenti motivi:

DIRITTO

Violazione dell'articolo 36 dello statuto della regione siciliana e dell'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui d.P.Rep. 26 luglio 1965, n. 1074.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, delle norme di attuazione dello statuto siciliano in materia finanziaria approvate col d.P.Rep. 26 luglio 1965, n. 1074 — che concorrono ad integrare il parametro di costituzionalità insito nell'art. 36 dello Statuto stesso — spettano alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse

nel suo territorio, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato, con apposite leggi, alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate nelle leggi medesime.

Secondo la costante giurisprudenza di codesta Corte requisito basilare per la devoluzione allo Stato delle entrate tributarie riscosse in Sicilia è quello della novità dell'entrata, ravvisabile in «un'entrata derivante da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata, a nulla rilevando che il nuovo atto impositivo introduca un tributo nuovo o ne aumenti soltanto uno precedente» (sent. n. 47 del 1968 n. 49 del 1972).

Ora, le modifiche introdotte dal citato art. 3 della legge n. 549 del 1995 alla previgente normativa concernente la tassa sulla partita I.V.A. non incrementano il flusso della corrispondente entrata, essendo limitate esclusivamente alle modalità di versamento, senza alcuna variazione dell'importo del tributo sinora pacificamente incamerato dalla Regione.

Manca, quindi, all'entrata in discorso l'estremo della novità, come precisato dalla giurisprudenza di codesta Corte.

Senonché il comma 241 dello stesso art. 3 recante la clausola devolutiva all'erario prevista dal citato art. 2 del d.P.Rep. n. 1074/1965 riferendosi indiscriminatamente alle «entrate di cui ai commi 82 e seguenti del presente articolo», e quindi anche a quella derivante dalla tassa sulla partita I.V.A., che nuova non è, si pone in contrasto con l'art. 36 dello statuto siciliano e con le relative norme di attuazione di cui al più volte citato art. 2 d.P.Rep. n. 1074 del 1965.

Vero è che, ai sensi del comma 243 dello stesso art. 3 della legge n. 549/1995, le disposizioni di questa «sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione». Sta di fatto però che il Ministero delle finanze, con circolare n. II/4/126/96 del 15 gennaio 1996 (che si deposita) per le operazioni effettuate in Sicilia, dà istruzioni alle banche di versare il 50% delle somme riscosse a titolo di tassa annuale partita I.V.A. alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo VIII, capitolo 1217, art. 3 del bilancio dello Stato e solo la restante parte direttamente all'Ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana.

Onde si impone una sentenza chiarificatrice di codesta ecc.ma Corte, che renda conforme allo statuto siciliano il contenuto della disposizione impugnata, impedendo «colpi di mano» da parte del Ministero in danno delle finanze regionali.

P. Q. M.

Si confida nella declaratoria di illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 143, 146 e 241 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dal titolo: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», nella parte in cui riserva allo Stato il gettito della tassa sulla partita I.V.A. riscossa nel territorio della regione siciliana.

Con riserva di ulteriori deduzioni.

Si depositano col presente atto:

- 1) autorizzazione a ricorrere (delibera Giunta regionale n. 20 del 25 gennaio 1996);
- 2) copia delle norme impugnate;
- 3) copia della circolare del Ministero delle finanze — Dipartimento delle entrate — 15 gennaio 1996, n. II/4/126/96.

Palermo, addì 27 gennaio 1996

Avvocati: TORRE - CASTALDI

N. 295.

Ordinanza emessa il 19 gennaio 1996 dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Bari nel procedimento penale a carico di Vignozzi Fabrizio

Tribunali militari - Cognizione di reati militari - Esperibilità dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno - Esclusione - Conseguente impossibilità di costituirsi parte civile - Ingiustificata residua deroga alla procedura penale comune - Incongruenza rispetto all'avvenuta evoluzione dell'ordinamento della giustizia militare - Disparità di trattamento tra la persona offesa nel procedimento ordinario e quella nel procedimento militare - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.M.P., art. 270, primo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma).

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale p.n. nei confronti di Vignozzi Fabrizio, nato a Napoli il 18 dicembre 1966, residente a Gioia del Colle, via provinciale per Taranto, 1533. Sergente maggiore a.m. in servizio presso il 36° Stormo di Gioia del Colle;

Imputato di truffa militare aggravata (artt. 47, n. 2 e 234, primo comma, c.p.m.p.), perché, sergente maggiore a.m., col raggiro di presentarsi come esperto di computer e di poter fornire componenti per computers a prezzi di acquisto più vantaggiosi, tramite un suo zio, titolare della ditta Vi.So.H. di Napoli, inducendo in errore il maresciallo a.m. Padolecchia Vito sulla corretta fornitura di un sistema informatico e sul funzionamento dello stesso, anche in relazione alle esigenze prospettategli, nonché sulla adeguata corrispondenza del costo sostenuto al prezzo di vendita del materiale fornito, procurava a sé un ingiusto profitto, con danno del citato maresciallo Padolecchia, fornendogli un sistema non correttamente funzionante, al prezzo di L. 37.490.950 (trentasettemilioniquattrocentonovantamila950) risultato notevolmente superiore rispetto alla somma dei prezzi dei singoli componenti forniti, in Gioia del Colle, nell'ottobre 1993;

Premesso che il difensore della persona offesa e danneggiata dal reato in epigrafe indicato ha depositato, prima dell'odierna udienza preliminare, presso la cancelleria di questo Giudice dichiarazione di costituzione di parte civile seguita da memoria difensiva con la quale ha chiesto che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, c.p.m.p., per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma della Costituzione; che, nell'odierna udienza, anche il p.m. ha chiesto che sia sollevata tale questione di legittimità costituzionale; che il difensore dell'imputato si è opposto a tale questione;

O S S E R V A

Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione è già intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 106 del 2 giugno 1977 e n. 78 del 22 febbraio-3 marzo 1989, con le quali la questione è stata dichiarata non fondata. La Corte nell'esaminare tale questione prese in considerazione la situazione normativa vigente all'epoca e costituita, oltre che dalla norma del codice penale militare sospetta di incostituzionalità, dalle norme dell'allora vigente codice di procedura penale del 1930.

Successivamente, si è verificato nell'ordinamento giuridico italiano un evento di notevole valore innovativo: l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988. La dottrina e la giurisprudenza si sono, quindi, posto il quesito circa l'eventuale perdurante vigenza delle disposizioni concernenti il processo penale militare contenute nel libro III del codice penale militare di pace, in relazione alla loro conciliabilità col nuovo modello processuale, improntato al criterio accusatorio, nonché con i nuovi soggetti processuali creati dal nuovo codice (giudice per le indagini preliminari, giudice dell'udienza preliminare). Per quanto riguarda l'art. 270, primo comma, c.p.m.p., a fronte della abrogazione implicita ritenuta da alcuni giudici di merito, la Corte di cassazione, a Sezioni unite, con sentenza 14 dicembre 1994, ha ritenuto la vigenza perdurante di tale norma e, quindi, del divieto di costituzione di parte civile davanti ai tribunali militari, poiché tale deroga non è in contrasto con le linee fondamentali tracciate dal nuovo codice di procedura penale. D'altra parte, la stessa Corte costituzionale, dichiarando l'illegittimità costituzionale di singole norme di natura processuale del codice penale militare di pace, dopo l'entrata in vigore del

codice di rito del 1988, ha confermato implicitamente la vigenza di tali norme speciali e non ha ritenuto tacitamente abrogata la disposizione dell'art. 261 del codice penale militare di pace che legittima le deroghe alla normativa comune (Corte costituzionale n. 429/92; n. 503/89; n. 274/90; n. 469/90; n. 301/94).

Poiché a tale stregua non è ulteriormente possibile pervenire a diverse ed opposte soluzioni interpretative sulla vigenza dell'art. 270 c.p.m.p., questo Giudice ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale.

La rilevanza della questione è indubbia poiché, applicando la suddetta norma, il Giudice dovrebbe dichiarare l'inammissibilità della costituzione di parte civile fatta dalla persona offesa dal reato in rubrica specificato. Non appare, inoltre, tale questione manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, per i motivi qui di seguito specificati.

Il nuovo codice di procedura penale ha assegnato alla persona offesa dal reato un ruolo ed uno spessore rilevanti. La presenza e la valorizzazione in sede di procedimento penale di questo soggetto processuale vengono spiegate dalla relazione al progetto preliminare del codice con riferimento all'esigenza di predisporre forme di adesione all'attività del pubblico ministero e di controllo su tale attività, che possano apportare una sorta di contributo all'esercizio o al proseguimento dell'azione penale. Di tal che numerosi sono i suoi diritti e le sue facoltà, così sintetizzabili:

- a) diritto di ricevere l'informazione di garanzia;
- b) diritto all'avviso di partecipazione, con facoltà di nomina di consulenti tecnici, all'accertamento tecnico non ripetibile (art. 360 c.p.p.);
- c) diritto alla nomina di un difensore (art. 101 c.p.p.);
- d) diritto di proporre querela (art. 336 c.p.p.) o istanza di procedimento (art. 341 c.p.p.);
- e) diritto di presentare memorie ed indicare elementi di prova (art. 90 c.p.p.);
- f) facoltà di chiedere al p.m. di promuovere richiesta di incidente probatorio (art. 394 c.p.p.);
- g) diritto a ricevere avviso dell'udienza fissata per l'incidente probatorio (artt. 398, terzo comma, c.p.p.);
- h) diritto di partecipazione all'udienza, in alcuni casi di persona ed in altri tramite il difensore (art. 401, primo e terzo comma, c.p.p.);
- i) diritto alla notifica della richiesta di proroga delle indagini preliminari (art. 406, terzo comma, c.p.p.);
- l) diritto alla notifica della richiesta di archiviazione e facoltà di opporsi alla stessa (artt. 408 e 410, c.p.p.);
- m) diritto alla notifica della fissazione dell'udienza preliminare (art. 419, primo comma, c.p.p.);
- n) diritto alla notifica del decreto che dispone il giudizio, se non presente all'udienza preliminare (art. 429, quarto comma, c.p.p.).

Orbene, non è dubbio che le disposizioni del nuovo codice di procedura penale, concernenti i diritti e le facoltà della persona offesa dal reato, in forza dell'art. 261 c.p.m.p. ed in quanto non diversamente stabilito, debbano trovare applicazione anche nel processo penale militare, durante la fase delle indagini preliminari, e quindi ben può tale soggetto esercitare quelle funzioni coadiutorie e di controllo, in ordine all'attività investigativa e di inizio dell'azione penale, che il codice gli riconosce.

Tuttavia, per la perdurante vigenza dell'art. 270 c.p.m.p., si verifica una situazione assolutamente irrazionale rappresentata dal fatto che la persona offesa dal reato militare, che sia anche danneggiata dal reato, mentre può esercitare tutti quei diritti e quelle facoltà, durante la fase delle indagini preliminari, non appena il procedimento penale entra nella fase processuale vera e propria, dopo l'esercizio dell'azione penale, non può più continuare ad esercitare quella stessa attività coadiutoria e di controllo, intesa a tutelare i propri diritti, perché essendole preclusa la costituzione di parte civile non può inserirsi come parte del processo e quindi interloquire. Questa compressione dei diritti di difesa della persona offesa e danneggiata dal reato militare non trova, ad avviso dello scrivente, alcuna giustificazione ragionevole, perché non è imposta dalla necessità di salvaguardare la tutela di prioritari interessi costituzionalmente rilevanti e crea una microscopica situazione di disparità di trattamento tra la persona offesa e danneggiata dal reato comune che può pienamente esercitare nel processo ordinario tutti i diritti e le facoltà che il nuovo codice di rito le riconosce, e la persona offesa e danneggiata dal reato militare che tali diritti e facoltà può esercitare, nel processo penale militare, soltanto nella prima fase delle indagini preliminari ma non anche nella successiva e ben più importante fase processuale vera e propria. Non può non tenersi conto, a tal proposito, che l'intervento della parte civile nel processo penale non è limitato alla stretta valutazione delle questioni di carattere patrimoniale, ma è inteso a concorrere, con la «parte pubblica», attraverso anche le risultanze di indagini «difensive», all'accertamento dei fatti, come è dato desumere dall'art. 22 della legge 8 agosto 1995 n. 332, che ha aggiunto all'art. 38 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, il comma 2-bis, in forza del quale

«il difensore ... della persona offesa può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare», nonché dall'art. 577 c.p.p. che consente alla persona offesa, solo se costituita parte civile, di proporre impugnazione anche agli effetti penali.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, ritenuta tale questione rilevante e non manifestamente infondata;

Dispone la sospensione del procedimento in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Bari, addì 19 gennaio 1996

Il giudice dell'udienza preliminare: DI MOLFETTA

96C0424

N. 296

Ordinanza emessa il 24 ottobre 1995 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma sul ricorso proposto da Amerio Marica ed altri contro il Magnifico rettore dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano ed altra.

Impiego pubblico - Sospensione, per l'anno 1993, degli automatismi stipendiali - Disparità di trattamento dei dipendenti pubblici in ragione della circostanza meramente casuale dell'anno di maturazione dell'aumento.

(Legge 14 novembre 1992, n. 438, art. 7, terzo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto Amerio Marica, Bavaresco Luigi, Pagani Marco, Anguissola Scotti Isabella, Bosi Franca, Prandini Aldo, Baffi Claudio, Sarra Pier Giacomo, Vercesi Alberto, Gatti Marina, Marudelli Mariangela, rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Asmonè e domiciliati nello studio dello stesso, in Parma, via Tommasini, 18; contro il Magnifico rettore dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano e l'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, non costituiti in giudizio; per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'aumento stipendiale periodico maturato nel corso del 1993, dalla data di maturazione al 31 dicembre 1993, nonché per la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento degli importi conseguentemente dovuti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria prodotta dai ricorrenti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 24 ottobre 1995 l'avv. Asmonè per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti lamentano la mancata corresponsione, durante l'anno 1993, dell'aumento biennale di stipendio maturato a favore di ciascuno di essi nel corso dello stesso anno.

Tale mancata corresponsione è stata determinata dall'applicazione dell'art. 7 legge n. 438/1992, ai sensi del quale le norme che comunque comportino incrementi retributivi, quale conseguenza di automatismi stipendiali, non devono trovare applicazione per l'anno 1993.

La disciplina del trattamento economico dei professori universitari e dei ricercatori universitari (ai quali ultimi sono altresì equiparati, quanto al trattamento economico, gli assistenti del ruolo ad esaurimento) prevede una progressione economica sviluppantesi dapprima in classi biennali e quindi in scatti biennali.

Ne consegue che professori, ricercatori e assistenti universitari godono tutti, ad anni alterni, di aumenti retributivi.

Ovviamente, la decorrenza di tali aumenti avrà inizio nel corso di anni di numero dispari per il personale nominato in ruolo in un anno dispari e nel corso di anni pari per il personale nominato in ruolo in un anno pari.

Il «congelamento» degli aumenti retributivi biennali per la durata di alcuni mesi ha comportato, naturalmente, un contenuto danno economico per ciascuno degli interessati (dell'ordine di alcune centinaia di migliaia di lire di mancata retribuzione), che ha esclusivamente colpito, ripetesi, il personale assunto negli anni dispari.

Di qui l'attuale ricorso, che si fonda sulla assunta illegittimità costituzionale (per contrasto con l'art. 3 Cost.) dell'art. 7 della legge n. 438/1992.

Si costituiva in giudizio per resistere l'Università degli Studi di Parma.

In prossimità dell'udienza di discussione i ricorrenti depositavano una memoria a sostegno delle proprie difese.

All'odierna pubblica udienza la causa veniva chiamata e ritenuta in decisione.

DIRITTO

Gli odierni ricorrenti, professori di prima e seconda fascia, assistenti e ricercatori in servizio presso l'Ateneo parmense, chiedono che, previa sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, sia accertato il loro diritto alla percezione degli aumenti periodici biennali di stipendio, e degli aumenti periodici di competenza dell'assegno aggiuntivo, maturati nel corso del 1993, e sia condannata l'amministrazione universitaria al pagamento delle differenze retributive dovute, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole mensilità al saldo.

La menzionata disposizione stabilisce che, in materia di pubblico impiego, «per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque comportano incrementi retributivi in conseguenza di automatismi stipendiali...». Tra queste, dunque, anche quelle che prevedono aumenti periodici automatici delle competenze economiche dei pubblici dipendenti.

L'eccezione di incostituzionalità è sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi che maturano incrementi retributivi automatici in anni diversi dal 1993 e che, pertanto, non subiscono alcun pregiudizio dall'applicazione della disposizione in commento.

Secondo l'amministrazione la diversa collocazione temporale della nomina, e quindi della maturazione del diritto all'incremento retributivo, costituiscono sufficienti elementi differenziali tra le situazioni poste a raffronto: il fattore temporale legittima infatti il differente trattamento normativo (ed economico) di fattispecie per altri versi assimilabili. La tesi è esposta in sede di controricorso ad analoga pretesa (n. 324/1994). La questione è palesemente rilevante ai fini del giudizio in corso, poiché la applicazione del contestato disposto normativo preclude, fino al 1° gennaio 1994; la erogazione dell'aumento stipendiale maturato nel 1993 che i ricorrenti pretendono in questa sede.

Inoltre, essa non è manifestamente infondata, come emerge dalle considerazioni che seguono e che inducono la Sezione a trasmettere gli atti processuali alla Corte costituzionale e ad attenderne una pronuncia in merito.

Se è vero che la Corte costituzionale ha ritenuto che il fattore temporale può costituire valida ragione di differenziazione ai fini della applicazione, o meno, di benefici contrattuali, non può ignorarsi la peculiarità della presente fattispecie, in cui esso non viene preso in considerazione dal legislatore al fine di stabilire la decorrenza di

un diverso trattamento economico, ovvero di ricollegarlo ad una determinata anzianità di servizio, bensì al fine di differenziare il trattamento medesimo in relazione ad una qualità (pari o dispari) degli anni di nomina del tutto indifferente alla loro posizione (anteriore o posteriore) nella successione cronologica.

Tale è infatti l'inevitabile risultato del meccanismo riduttivo previsto dall'art. 7 terzo comma della legge n. 438/1992 (mancata erogazione per il 1993 degli incrementi stipendiali automatici maturati nel solo anno 1993), attesa la periodicità biennale degli aumenti stipendiali bloccati.

Così, i dipendenti che hanno maturato gli aumenti nel 1992 e nel 1994 (siccome nominati in anni pari) non hanno subito alcun differimento nella erogazione dei relativi incrementi retributivi, mentre tutti i dipendenti che hanno maturato l'aumento nel 1993 (cioè quelli nominati in anni dispari) si sono visti differire al 1° gennaio 1994 la decorrenza del miglioramento retributivo (con una perdita che va dalla differenza retributiva corrispondente a dodici mensilità, per coloro il cui aumento biennale avrebbe dovuto decorrere dal gennaio 1993, ad una differenza corrispondente ad una sola mensilità, per quanti avevano maturato l'aumento con decorrenza dal dicembre). Sembra al collegio del tutto irrazionale che una parte del personale subisca per alcuni mesi un trattamento economico peggiore in relazione alla circostanza che la sua nomina abbia avuto luogo in un anno dispari, laddove in tale decurtazione non incorre la restante parte, nominata in un anno pari.

La disparità del trattamento economico infatti non si ricollega ad alcuna diversità, ancorché casuale (es. priorità della nomina, anzianità di servizio ...) delle situazioni considerate, ma investe posizioni giuridiche assolutamente identiche, in relazione ad un criterio (parità o disparità dell'anno di nomina) che non può identificarsi con il fattore temporale considerato dalla Corte costituzionale, secondo la quale il fluire del tempo costituisce di per sé elemento diversificatore, proprio perché non ha carattere cronologico (di priorità o posteriorità rispetto ad una data stabilita) ma casuale ed alterno (un anno sì e uno no).

Poiché secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale il principio di uguaglianza va inteso nel senso che ad identità di posizioni soggettive ed oggettive deve corrispondere parità di trattamento legislativo, il collegio ritiene non manifestamente infondata la dedotta questione di incostituzionalità dell'art. 7, terzo comma, della legge 14 novembre 1992 n. 438, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Rinviano, dunque, ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese processuali, va sospeso il giudizio, disponendosi la trasmissione degli atti, a cura della segreteria della sezione, alla cancelleria della Corte costituzionale, affinché quest'ultima esamini la sollevata questione di legittimità.

P. Q. M.

Sospende, il giudizio in corso;

Solleva, in quanto rilevante ai fini del presente giudizio e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 14 novembre 1992, n. 438 in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone che, a cura della segreteria della sezione gli atti siano trasmessi alla cancelleria della Corte costituzionale in Roma;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Parma, il giorno 24 ottobre 1995

Il presidente: Ciccio

Il primo referendario rel. est: PASI

N. 297

Ordinanza emessa il 24 ottobre 1995 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, sez. di Parma sul ricorso proposto da Adolfi Ferruccio ed altri contro l'Università degli studi di Parma

Impiego pubblico - Sospensione, per l'anno 1993, degli automatismi stipendiali - Disparità di trattamento dei dipendenti pubblici in ragione della circostanza meramente casuale dell'anno di maturazione dell'aumento.

(Legge 14 novembre 1992, n. 438, art. 7, terzo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Adolfi Ferruccio, Aimi Maria Alessandra, Arisi Luca, Arrigoni Maria Giovanna, Azzali Giacomo, Azzimondi Paola, Baratta Maria Antonietta, Baruffi Silvana, Bassotti Lucilla, Battaglia Luigi Pietro, Berni Rodolfo, Bertolini Fernando, Bertorelli Laura, Bianchi Carluccio, Bonilini Giovanni, Bordi Fabrizio, Borghi Loris, Borromei Renato, Botti Paolo, Bracchi Pier Giovanni, Cabassi Enrico, Calzetti Stefano, Caretta Antonio, Casiraghi Giovanni, Castellano Salvatore, Catalano Antonio Lucio, Catellani Marta, Catellani Pierluigi, Chiavarini Milena, Chiusoli Gianpaolo, Cingi Biagini Marina, Colombo Paolo, Conti Giorgio, Corradi Maria Grazia, Costa Elisabetta, Cuccio Antonino, Cusmano Ferdinando, Dossena Arnaldo, Falasca Anna, Favali Maria Augusta, Favilla Roberto, Ferrero Giovanni, Gabba Felice, Gallico Claudio, Gardini Gianpiero, Gariboldi Luigi Mario, Gasparri Fava Giovanna, Giacomini Corrado, Gozzi Giorgio, Grasselli Antonio, Iori Marina, Lanfredi Manotti Anna Maria, Livraghi Renata, Lo Moro Caterina, Lo Moro Mariafortunata, Lugari Maria Teresa, Lugari Roberta, Macchi Emilio, Maggiali Cesare Augusto, Magliani Walter, Magnone Stefania, Mancia Domenico, Mandich Anna Maria, Marchelli Rosangela, Mazzini Alberto, Mazzucchi Anna, Mingiardi Mariarosa, Montenero Angelo, Monteverdi Daniela, Mozzarelli Andrea, Musiari Luisa, Palla Gerardo, Panu Rino, Pasquali Petronio, Pauri Massimo, Pelizzi Corrado, Pietrini Vladimiro, Piazzi Piervincenzo, Porati Alfredo, Rinaldi Elio, Rinaldi Maria Gabriella, Rizza Giambattista, Ronchi Gabriella, Rossi Carlo, Sansebastiano Giuliano, Scaravelli Corrado, Spaccapelo Benito, Spaggiari William, Tamanini Carlo, Tanzi Cattabianchi Luigi, Tellini Claudio, Torelli Luigi, Uleri Gastone, Ungaro Rocco, Urgeletti Giulietta, Venè Michellotti Margherita, Venturelli Giampiero, Vezzani Alberto, Vighi Paola, Vinci Anna, Zani Sergio, Zoboli Maurizio, rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Asmone e domiciliati nello studio dello stesso, in Parma, via Tommasini n. 20; contro il Magnifico Rettore *pro-tempore* dell'Università degli studi di Parma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna e domiciliato nella segreteria della stessa Avvocatura, in Bologna, via G. Reni n. 4; per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'aumento stipendiale periodico maturato nel corso del 1993, dalla data di maturazione al 31 dicembre 1993 e per la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento degli importi conseguentemente dovuti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 24 ottobre 1995, l'avv. Asmone per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti lamentano la mancata corresponsione, durante l'anno 1993, dell'aumento biennale di stipendio maturato a favore di ciascuno di essi nel corso dello stesso anno.

Tale mancata corresponsione è stata determinata dall'applicazione dell'art. 7 della legge n. 438/1992, ai sensi del quale norme che comunque comportino incrementi retributivi, quale conseguenza di automatismi stipendiali, non devono trovare applicazione per l'anno 1993.

La disciplina del trattamento economico dei professori universitari e dei ricercatori universitari (ai quali ultimi sono altresì equiparati, quanto al trattamento economico, gli assistenti del ruolo ad esaurimento) prevede una progressione economica sviluppantesi dapprima in classi biennali e quindi in scatti biennali.

Ne consegue che professori, ricercatori e assistenti universitari godono tutti, ad anni alterni, di aumenti retributivi.

Ovviamente, la decorrenza di tali aumenti avrà inizio nel corso di anni di numero dispari per il personale nominato in ruolo in anno dispari e nel corso di anni pari per il personale nominato in ruolo in un anno pari.

Il «congelamento» degli aumenti retributivi biennali per la durata di alcuni mesi ha comportato, naturalmente, un contenuto danno economico per ciascuno degli interessati (dell'ordine di alcune centinaia di migliaia di lire di mancata retribuzione), che ha esclusivamente colpito, ripetesi, il personale assunto negli anni dispari.

Di qui l'attuale ricorso, che si fonda sulla assunta illegittimità costituzionale (per contrasto con l'art. 3) dell'art. 7 della legge n. 438/1992.

Si costituiva in giudizio per resistere l'Università degli studi di Parma.

In prossimità dell'udienza di discussione le parti si scambiavano memorie a sostegno delle rispettive difese.

All'odierna pubblica udienza la causa veniva chiamata e ritenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli odierni ricorrenti, professori di prima e seconda fascia, assistenti e ricercatori in servizio presso l'Ateneo parmense, chiedono che, previa sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma terzo, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, sia accertato il loro diritto alla percezione degli aumenti periodici biennali di stipendio, e degli aumenti periodici di competenza dell'assegno aggiuntivo, maturati nel corso del 1993, e sia condannata l'Amministrazione universitaria al pagamento delle differenze retributive dovute, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole mensilità al saldo.

La menzionata disposizione stabilisce che, in materia di pubblico impiego, «per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque comportano incrementi retributivi in conseguenza di... automatismi stipendiali...». Tra queste, dunque, anche quelle che prevedono aumenti periodici automatici delle competenze economiche dei pubblici dipendenti.

L'eccezione di incostituzionalità è sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi che maturano incrementi retributivi automatici in anni diversi dal 1993 e che, pertanto, non subiscono alcun pregiudizio dall'applicazione della disposizione in commento.

Secondo l'Amministrazione la diversa collocazione temporale delle nomine, e quindi della maturazione del diritto all'incremento retributivo, costituiscono sufficienti elementi differenziali tra le situazioni poste a raffronto: il fattore temporale legittima infatti il differente trattamento normativo (ed economico) di fattispecie per altri versi assimilabili.

La questione è palesemente rilevante ai fini del giudizio in corso, poiché la applicazione del contestato disposto normativo preclude, fino al 1° gennaio 1994, la erogazione dell'aumento stipendiale maturato nel 1993, che i ricorrenti pretendono in questa sede.

Inoltre, essa non è manifestamente infondata, come emerge dalle considerazioni che seguono e che inducono la Sezione a trasmettere gli atti processuali alla Corte costituzionale e ad attenderne una pronuncia in merito.

Se è vero che la Corte costituzionale ha ritenuto che il fattore temporale può costituire valida ragione di differenziazione ai fini della applicazione, o meno, di benefici contrattuali, non può ignorarsi la peculiarità della presente fattispecie, in cui esso non viene preso in considerazione dal legislatore al fine di stabilire la decorrenza di un diverso trattamento economico, ovvero di ricollegarlo ad una determinata anzianità di servizio, bensì al fine di differenziare il trattamento medesimo in relazione ad una qualità (pari o dispari) degli anni di nomina del tutto indifferente alla loro posizione (anteriore o posteriore) nella successiva cronologica.

Tale è infatti l'inevitabile risultato del meccanismo riduttivo previsto dall'art. 7, comma terzo, della legge n. 438/92 (mancata erogazione per il 1993 degli incrementi stipendiali automatici maturati nel solo anno 1993), attesa la periodicità biennale degli aumenti stipendiali bloccati.

Così, i dipendenti che hanno maturato gli aumenti nel 1992 e nel 1994 (siccome nominati in anni pari) non hanno subito alcun differimento nella erogazione dei relativi incrementi retributivi, mentre tutti i dipendenti che hanno maturato l'aumento nel 1993 (cioè quelli nominati in anni dispari) si sono visti differire al 1° gennaio 1994 la decorrenza del miglioramento retributivo (con una perdita che va dalla differenza retributiva corrispondente a dodici mensilità, per coloro il cui aumento biennale avrebbe dovuto decorrere dal gennaio 1993, ad una differenza corrispondente ad una sola mensilità, per quanto avevano maturato l'aumento con decorrenza dal dicembre).

Sembra al Collegio del tutto irrazionale che una parte del personale subisca per alcuni mesi un trattamento economico peggiore in relazione alla circostanza che la sua nomina abbia avuto luogo in un anno dispari, laddove in tale decurtazione non incorre la restante parte, nominata in un anno pari.

La disparità del trattamento economico infatti non si ricollega ad alcuna diversità, ancorché casuale (es. priorità della nomina, anzianità di servizio...) delle situazioni considerate, ma investe posizioni giuridiche assolutamente identiche, in relazione ad un criterio (parità o disparità dell'anno di nomina) che non può identificarsi con il fattore temporale considerato dalla Corte costituzionale (con la giurisprudenza invocata dall'Amministrazione), secondo la quale il fluire del tempo costituisce di per sé elemento diversificatore, proprio perché non ha carattere cronologico (di priorità o posteriorità rispetto ad una data stabilita) ma casuale ed alterno (un anno sì e uno no).

Poiché secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale il principio di uguaglianza va inteso nel senso che ad identità di posizioni soggettive ed oggettive deve corrispondere parità di trattamento legislativo, il Collegio ritiene non manifestamente infondata la dedotta questione di incostituzionalità dell'art. 7, comma 3, della legge 14 novembre 1992, n. 438, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Rinviano, dunque, ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese processuali, va sospeso il giudizio, disponendosi la trasmissione degli atti, a cura della segreteria della sezione, alla cancelleria della Corte costituzionale, affinché quest'ultima esamini la sollevata questione di legittimità.

P. Q. M.

Sospende il giudizio in corso;

Solleva, in quanto rilevante ai fini del presente giudizio e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge 14 novembre 1992, n. 438, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone che, a cura della segreteria della sezione, gli atti siano trasmessi alla cancelleria della Corte costituzionale in Roma;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Parma, addì 24 ottobre 1995

Il presidente: CICCIO

Il primo referendario rel. est.: PASI

N. 298

*Ordinanza emessa il 23 gennaio 1996 dal tribunale di Siena
sul riesame proposto da Sadok Zouhaier*

rocesso penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, abbia confermato un provvedimento sulla libertà personale nei confronti del medesimo imputato - Lamentata omessa previsione della facoltà di ricusazione da parte dello stesso - Disparità di trattamento in situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 502/1991, 124 e 486 del 1992 e 432/1995.

C.P.P. 1988, art. 37, primo comma).

Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Preliminarmente al dibattimento penale a carico di Sadok Zouhaier, il difensore dell'imputato ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui la norma non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice del collegio del riesame che abbia confermato l'ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;

Dato atto che i magistrati non hanno ritenuto opportuno astenersi e che non è stata avanzata nei loro confronti istanza di ricusazione non essendo questa prevista per il caso di specie;

Ciò premesso il Tribunale osserva quanto segue.

La non manifesta infondatezza della questione, peraltro sotto un profilo diverso da quello prospettato, discende innanzitutto da precedenti decisioni della Corte costituzionale (sentenze nn. 502/91; 124/92; 486/92; 432/95). Con tali sentenze la Corte ha ritenuto che la tutela sulla imparzialità e serenità della valutazione in sede dibattimentale e la tutela della genuinità e correttezza del convincimento del giudice costituiscano beni giuridici oggetto di specifica e immediata tutela costituzionale.

Ciò premesso la Corte, sul presupposto della necessaria valutazione da parte del g.i.p. dei gravi indizi di colpevolezza, sia nel momento della pronuncia di una misura cautelare personale, sia nel momento della emissione di provvedimento di rigetto di richiesta di archiviazione, sia nel momento del rigetto di richiesta *ex art. 444 c.p.p.*, è giunta a dichiarare radicalmente la incompatibilità del g.i.p. a partecipare al dibattimento.

In tale ottica la Corte costituzionale ha poi esteso la incompatibilità a partecipare al giudizio al giudice del dibattimento che abbia partecipato alla decisione di rigetto di richiesta di pena concordata.

Le predette sentenze sono senz'altro condivisibili per la parte in cui fanno riferimento alla esistenza di un pregiudizio di merito correlato alla valutazione della esistenza di gravi indizi di colpevolezza, specialmente con riferimento alla recente legge n. 332/1995. Peraltro, ad avviso del tribunale, la Corte costituzionale non ha adeguatamente considerato i casi in cui i precedenti provvedimenti emessi dal giudice siano stati adottati prevalentemente per motivi formali, ed i casi in cui il giudice abbia effettuato una valutazione allo stato degli atti su di un quadro processualmente incompleto.

A questo proposito la Corte nella motivazione della sentenza n. 432/1995 ha minimizzato il problema affermando che «in linea generale... il giudice... esamina un quadro tendenzialmente completo delle indagini», e ha proseguito nella sua analisi ricavando un'affermazione positiva da una duplice negazione di enunciati dialettici («non è detto che allorquando adotti un provvedimento cautelare ne abbia un quadro necessariamente incompleto») il che è manifestamente azzardato sotto un profilo logico e linguistico e non adduce a conclusioni somanticamente certe.

Ciò posto, il tribunale ritiene che la eccezione, così come proposta, sia manifestamente infondata perché consente una adeguata distinzione tra situazioni processuali differenti, ma nel contempo ritiene che fornisca adeguato spunto per sollevare eccezione di incostituzionalità dell'art. 37, primo comma, c.p.p. in quanto non vede che la parte possa ricusare il giudice del dibattimento che abbia confermato un provvedimento applicativo misura cautelare nei confronti dell'imputato;

P. Q. M.

Il tribunale dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, della Costituzione la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 37, primo comma, del c.p.p., per la parte in cui prevede la facoltà delle parti di ricusare il giudice del dibattimento che abbia concorso a confermare in sede di riesame un provvedimento applicativo di misura cautelare nei confronti dell'imputato;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per comunicazione ai Presidenti delle due Camere;

Ordina la sospensione del processo sino alla decisione della Corte.

Il presidente: CHINI

96C0427

N. 299

*Ordinanza emessa il 19 gennaio 1996 dal tribunale di Livorno
nel procedimento penale a carico di Nesti Fabrizio ed altro*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronuncia un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge - Violazione dei principi del giusto processo e del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Decidendo sull'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal difensore di Nesti Fabrizio con riferimento all'art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che, quale componente del tribunale del riesame, abbia confermato ex art. 310 c.p.p. la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza poste a base dell'ordinanza reiettiva dell'istanza di revoca di misura cautelare personale, per contrasto con gli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma della Costituzione;

Sentite le parti;

Premesso che il presidente del turno giudicante ha concorso a pronunciare l'ordinanza del tribunale della libertà in data 15 novembre 1995 nei confronti di Nesti Fabrizio con cui è stata confermata l'ordinanza del g.i.p. del 19 ottobre 1995 di rigetto di revoca di misura cautelare;

Premesso inoltre che lo stesso presidente e uno dei giudici a latere hanno concorso a pronunciare l'ordinanza del tribunale del riesame in data 11 luglio 1995 con cui è stata confermata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. sede il 17 giugno 1995 nei confronti di Nesti Stefano;

O S S E R V A

che la questione sollevata dal difensore di Nesti Fabrizio è fondata in quanto dalla soluzione della stessa deriva l'affermazione ovvero l'esclusione di un obbligo di astensione di un membro di questo Collegio e di una accoltà di ricasazione da parte dell'imputato Nesti Fabrizio;

che analoga questione si pone per l'imputato Nesti Stefano in relazione alla succitata ordinanza del tribunale del riesame dell'11 luglio 1995 alla cui adozione hanno concorso due dei Giudici del Collegio;

che infatti, circa la fondatezza della stessa, occorre richiamare i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza in data 15 settembre 1995 n. 432 con la quale, mutando opinione con quanto in precedenza affermato relativamente all'esercizio di funzioni di giudice del dibattimento da parte del g.i.p. che ha adottato una misura cautelare nei confronti dell'imputato, la stessa Corte ha evidenziato la possibilità che «alcuni apprezzamenti sui risultati delle indagini preliminari determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialità del giudice, in quanto i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p. si sostanziano pur sempre in una serie di elementi probatori individuati nelle indagini preliminari ed idonei a fornire una consistente ragionevole probabilità di colpevolezza dell'indagato»;

che nella parte conclusiva della stessa sentenza la Corte ha inoltre chiarito quali sono gli effetti che l'art. 34 c.p.p. mira ad impedire e cioè «che la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione»;

che s'impone l'applicazione dei su esposti principi anche nelle ipotesi in esame, posto che il tribunale della libertà, in sede di riesame e di appello, quando le impugnazioni concernono la gravità del quadro indiziario è chiamato proprio a valutare la consistenza degli indizi e la loro idoneità a fondare la misura cautelare ed a emettere dunque un giudizio anticipato sulla consistenza degli acquisiti elementi di prova;

che pertanto la questione di incostituzionalità dianzi delineata appare rilevante e non manifestamente infondata, prospettandosi con riferimento alla formulazione dell'art. 34 c.p.p. la violazione dei valori costituzionali tutelati dagli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma della Costituzione, dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, del giusto processo e del diritto di difesa che ne è componente essenziale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che abbia proceduto al riesame delle ordinanze che dispongono misure cautelari personali, ovvero all'appello di ordinanze in materia di misure cautelari personali;

Dispone a cura della cancelleria l'immediata trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché la comunicazione della stessa ai presidenti delle due Camere;

Sospende il giudizio nei confronti di entrambi gli imputati.

Livorno, addì 19 gennaio 1996

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 300

Ordinanza emessa il 26 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pisa nel procedimento penale a carico di Shrane Mustapha

Reato in genere - Prescrizione - Atti interruttivi - Mancata inclusione della richiesta di emissione di decreto pena formulata dal pubblico ministero (nella specie: emissione del decreto con successiva revoca dello stesso per irreperibilità del destinatario) - Irragionevolezza.

(C.P., art. 160).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Visti gli atti del procedimento n. 5601/93 r.g.n.r. nei confronti di Shrane Mustapha, nato in Marocco il 3 settembre 1959, attualmente irreperibile;

Vista la richiesta di archiviazione presentata dal p.m. in ragione del maturare della prescrizione;

OSSERVA

In data 8 luglio 1990 Shrane Mustapha subiva un controllo personale da parte dei Carabinieri di S. Maria a Monte ed in tale occasione forniva generalità false agli agenti operanti venendo pertanto denunciato per la violazione dell'art. 496 c.p..

Il p.m. all'esito delle indagini preliminari faceva richiesta di emissione di decreto penale a questo ufficio.

L'impossibilità di rintracciare lo Shrane, dichiarato appunto irreperibile, impediva la rituale notifica ed imponeva la revoca del decreto penale e la restituzione degli atti al p.m.

Questi, al momento in cui veniva messo in condizione di riesaminare gli atti, doveva constatare come fosse maturato il termine massimo di prescrizione risultante dal combinato disposto degli artt. 157 e 160 c.p. per reati del tipo di quello in contestazione, e formulava pertanto richiesta di archiviazione per essere il reato estintivo per prescrizione.

In sede di valutazione ritiene il g.i.p. che sussistano dubbi non manifestamente infondati di illegittimità costituzionale dell'art. 160 c.p. nella parte in cui non prevede l'efficacia interruttiva della prescrizione della richiesta di decreto penale formulata dal p.m. laddove, una volta emesso il decreto penale, questo debba poi essere revocato con restituzione degli atti all'organo della accusa per essere risultato irreperibile il suo destinatario.

Ciò alla luce dell'art. 3 della Costituzione così come ripetutamente interpretato dalla Corte costituzionale, ovvero quale parametro di ragionevolezza e congruità funzionale cui deve uniformarsi l'intero sistema processualpenale.

Appare infatti del tutto incongruo che un atto decisivo quale la richiesta di emissione di decreto penale — in generale, ma a maggior ragione laddove venga accolta dal g.i.p., costretto poi a ritornare sulla sua decisione unicamente a seguito di un fatto estraneo all'Amministrazione della giustizia penale e specificamente all'onere di esercizio tempestivo dell'azione da parte del p.m., ovvero l'irreperibilità del destinatario dell'atto — non sia previsto dall'art. 160 c.p. quale idonea causa interruttiva della prescrizione.

Si noti che a tal fine la legge prende in considerazione non soltanto gli altri atti di esercizio dell'azione penale del p.m. e di impulso processuale che, su richiesta, vengono posti in essere dal g.i.p., ma anche atti del p.m. finalizzati al mero sviluppo delle indagini preliminari quali l'interrogatorio e l'invito a presentarsi per l'interrogatorio: atti questi ultimi due sicuramente di minor significato processuale rispetto all'esercizio dell'azione penale di quanto non sia la richiesta di emissione del decreto penale che rappresenta atto conclusivo e, nella visione del p.m., tendenzialmente definitivo rispetto al suo potere-dovere di esercitare l'azione.

Nè pare logico che possa conseguire alcun riverbero diverso e ulteriore su tale potere-dovere del p.m. e sul concreto impulso processuale da lui dato, derivante da un fatto quale l'irreperibilità dell'indagato-imputato; rispetto al quale egli non ha nè alcun onere di verifica preventiva nè alcuna possibilità di ovviare una volta presentata la

hiesta di emissione di decreto penale, se non il prendere atto della impraticabilità di strategia processuale e della necessità di scegliere una strada diversa dal procedimento monitorio, ciò in ossequio ai principi cardine in materia giusto processo.

Ma che dalla irreperibilità dell'imputato possa derivare addirittura la caducazione *ex tunc* dell'attività del p.m. che egli, pur del tutto estraneo a tale irreperibilità, debba subirne gli effetti quanto meno sotto il profilo delaturare del termine ordinario di prescrizione, esattamente come se non avesse provveduto ad alcun atto di impulso processuale pretermettendo completamente il suo potere-dovere di esercizio dell'azione, pare oggettivamente una contraddizione in termini che disturba immediatamente il senso logico dell'interprete.

Si ritiene pertanto di dover profilare all'attenzione della Corte costituzionale il dubbio di illegittimità dell'art. 160 c.p. in relazione all'art. 3 Cost., così come interpretato dalla Corte costituzionale quale generale e primario parametro di ragionevolezza e logicità del sistema giuridico, nella parte in cui non prevede tra le cause interittive della prescrizione anche la richiesta di emissione di decreto penale formulata dal p.m., in generale ma essenzialmente, come nel caso di specie, laddove la richiesta sia stata accolta ma sia stato poi impossibile notificare e quindi eseguire il decreto penale per irreperibilità del destinatario con conseguente revoca dello stesso e restituzione agli atti al p.m. richiedente.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che copia della presente ordinanza venga notificata al p.m. ed alle altre parti, nonché al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri;

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e per gli altri adempimenti di rito.

Pisa, addì 26 gennaio 1996

Il giudice per le indagini preliminari: MERANI

MC0429

N. 301

*Ordinanza emessa il 20 novembre 1995 dalla corte d'appello di Lecce
sul ricorso proposto da Politano Antonio contro Venturi Ferdinando ed altro*

Procedimento civile - Procedimenti cautelari - Reclamo avverso i provvedimenti cautelari concessi dal tribunale in composizione collegiale (nella specie: giudice di primo grado nelle controversie agrarie) - Mancata previsione di competenza della corte d'appello - Disparità di trattamento rispetto ai ricorrenti di altri procedimenti - Lesione del diritto di difesa.

(C.P., art. 669-terdecies).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 488/95 del ruolo generale delle cause dell'anno, riservata all'udienza collegiale del 20 novembre 1995 tra Politano Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Lucarelli in virtù di mandato a margine del reclamo e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Lecce, via S. Trinchese n. 18, reclamante e Venturi Ferdinando e Venturi Vittorio, rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Dell'Antoglietta e presso questi elettivamente domiciliati in Lecce, via Imbriani n. 36 in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione, resistente.

FATTO

Con ricorso depositato il 18 settembre 1995, Antonio Politano ha proposto — per motivi di rito e di merito — reclamo avverso l'ordinanza 4 settembre 1995 — comunicatagli il successivo 8 settembre — del tribunale Lecce, sez. spec. agr., con la quale, su istanza di Ferdinando e Antonio Venturi è stato autorizzato il sequestro gidiario dei frutti pendenti esistenti sul fondo, di proprietà degli istanti, condotto a colonia dal resistente, sito agro di Leverano, come indicato nel provvedimento reclamato.

I Venturi costituitisi hanno in via preliminare eccepito l'inammissibilità del reclamo a questa Corte «per non essere la fattispecie espressamente disciplinata dal legislatore»;

All'udienza del 20 novembre 1995 la Corte ha riservato la decisione.

DIRITTO

Com'è noto, già in sede di primi commenti della novella, introdotta con legge 26 novembre 1990 n. 353, è stato segnalato dalla dottrina, relativamente all'art. 669-terdecies c.p.c. il silenzio del legislatore in ordine all'individuazione del giudice competente a decidere sul reclamo avverso provvedimenti cautelari «concessi» dal tribunale in composizione collegiale, quale giudice di primo grado — come nelle controversie agrarie — o quale giudice d'appello o di rinvio.

Per sopperire alla lacune è stata prospettata, in via interpretativa, la duplice soluzione di attribuire la competenza ad altra sezione dello stesso tribunale o del tribunale più vicino secondo il criterio, desumibile dal secondo comma, ultima parte dell'art. cit., ovvero alla Corte d'appello, quale organo sovraordinato, mentre altra parte della dottrina ha optato *tout-court* per l'irreclamabilità del provvedimento in questione.

A quest'ultimo indirizzo, in analogia fattispecie, ha aderito questa Corte, che, con ordinanza 20 febbraio 1995 ha rilevato che la mancata individuazione dell'organo competente a conoscere del reclamo avverso il provvedimento cautelare emesso dalla sez. spec. agr. del tribunale costituisce una «lacuna colmabile solo dal legislatore» mentre non può trovare spazio né la via interpretativa, né l'intervento della Corte costituzionale, cui non competerebbe «la designazione dell'organo sovraordinato», rimessa alla esclusiva scelta legislativa; nel contempo, nella menzionata ordinanza, non si è escluso che non sia riscontrabile «una dimenticanza del legislatore», che potrebbe avere lasciato immutata la precedente disciplina speciale *ex art. 26 legge n. 11/1971* con conseguente controllo sulla misura del sequestro a mezzo del giudizio di convalida.

Melius re perpensa, la Corte non reputa praticabile quest'ultima strada, considerata l'abolizione dell'istituto della convalida, peraltro già elefantiaco e desueto, *ex art. 89 legge n. 353/90*, la generalità della competenza della sez. spec. agr. in tema di misura cautelare, sulle quali — a parte il sequestro — non sarebbe consentito alcun controllo separato, la compatibilità *ex art. 669-quaterdecies* delle disposizioni introdotte — come normativa generale — della novella ai provvedimenti cautelari autorizzati dalla sez. spec. agr.

Indiscutibile la rilevanza della questione, che si incentra sulla conoscibilità del reclamo da parte di questa Corte, va rilevato che dal primo comma dell'art. 669-terdecies citato, come integrato dalla pronuncia 23 giugno 1994 n. 253, della Corte costituzionale, sembra potersi desumere il principio dell'esperibilità del reclamo contro tutte le ordinanze concessive o di rigetto di provvedimenti cautelari, nonché avverso le ordinanze, che abbiamo pronunciato sulle competenze, come di recente sottolineato dalla Corte costituzionale con sentenza 26 maggio 1995 n. 197

Non appare seriamente discutibile il carattere «generale» del reclamo, come mezzo di controllo sugli *errores* in procedendo e in indicando, demandato ad altro giudice — diverso e collegiale —, eventualmente commessi dal giudice, che ha accordato o negato la cautela.

Senonché la mancata previsione del giudice competente a riesaminare le ordinanze, emesse in *subiecta materia*, dal tribunale in veste collegiale, potrebbe indurre plausibilmente a ritenere, come già ritenuto da questa Corte nel citato precedente, non consentita la *revisio primae instantiae*.

Tale soluzione non solo non appare in linea con il primo comma dell'art. 669-terdecies citato, ma è intrinsecamente contraddetto dalla previsione della reclamabilità dei provvedimenti cautelari — anche in materia agraria — emessi dalla Corte, per i quali il controllo è affidato, ai sensi del successivo secondo comma, ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'appello più vicina, il che induce ad escludere la possibilità di agganciare l'irreclamabilità della composizione collegiale dell'organo che ha provveduto sulla richiesta della cautela.

La disciplina normativa, in questo specifico settore, si appalesa, dunque, irrazionale ed arbitraria, e, comunque, lesiva dell'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento, che riserva alle parti della causa agraria di primo grado, rispetto ai soggetti che controvertono in processi differenti, nonché dell'art. 24 Cost. per il restringimento del diritto di difesa, menomato dall'assenza di un controllo, affidato a giudice diverso e — appare congruo ritenere, in difetto di specifiche diverse opzioni ed in applicazione dei principi generali in tema di impugnazioni — sovraordinato, sulla cautela accordata o negata.

Reputa, dunque, la Corte di sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede il reclamo innanzi alla Corte d'appello, contro i provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale, sez. spec. agr.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies del c.p.c. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonché la notifica, a cura della cancelleria, della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Lecce, addì 20 novembre 1995

Il presidente: ANGELELLI

96C0430

N. 302

*Ordinanza emessa il 23 gennaio 1996 dal pretore di Roma
nel procedimento penale a carico di Trto Ketj*

Immigrazione - Stranieri extracomunitari - Espulsione disposta dal prefetto per soggiorno irregolare - Ritenuta applicabilità dell'obbligo di dimora previsto nei casi di pericolo di sottrazione all'esecuzione del provvedimento di espulsione - Obbligo, disposto dal questore, di presentazione periodica, nelle more dell'esecuzione del provvedimento, ad ufficio di polizia - Asserita mancanza di parametri normativi predeterminati - Reclusione fino ad un anno in caso di inottemperanza - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per il cittadino italiano in ipotesi analoghe - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.

(Legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 7-sexies, quinto, sesto e settimo comma, aggiunto dal d.-l. 18 gennaio 1996, n. 22, art. 7).

(Cost., artt. 3, 13 e 16).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale a carico di Trto Ketj, nata a Gostivar (Macedonia) il 23 febbraio 1972, per il reato di cui all'art. 7-sexies, sesto e settimo comma, d.-l. 18 novembre 1995, n. 489, per non aver ottemperato alle prescrizioni imposte nei suoi confronti dalla questura di Roma nelle more dell'esecuzione del provvedimento di espulsione.

Arr.to in Roma, 16 gennaio 1996.

Preliminarmente il pretore osserva che nel giudizio in corso è applicabile il d.-l. 18 gennaio 1996, n. 22. Benché l'arresto sia stato effettuato il 16 gennaio 1996, nella vigenza del d.-l. n. 489/1995, è frattanto intervenuto il c.d. d.-l. n. 22/1996, che costituisce la reiterazione con qualche modifica del d.-l. n. 489/1995, e che va applicato quanto norma più favorevole.

Infatti il nuovo decreto riapre i termini per la regolarizzazione per ricongiungimenti familiari (art. 10) e proroga il termine per la regolarizzazione per offerta di lavoro (art. 12), fissando in entrambi i casi la scadenza per la richiesta del permesso di soggiorno al 31 marzo 1996.

Poiché per esplicita previsione degli artt. 10 terzo comma, e 12, nono comma, d.-l. n. 22/1996 alla regolarizzazione consegue la non punibilità per le violazioni pregresse delle norme in materia di ingresso e di soggiorno e l'inefficacia dei provvedimenti amministrativi — compreso il provvedimento di espulsione — per il sovraordinato principio di favor va applicata la norma che, sia pure condizionatamente all'eventuale e positivo esperimento della procedura di regolarizzazione, amplia l'ambito di operatività della causa di non punibilità.

Peraltro la legittimità e l'efficacia del provvedimento amministrativo di espulsione costituisce presupposto del reato qui contestato.

Ritenuta pertanto la successione di leggi penali, attesa la natura non meramente procedimentale delle modifiche apportate in sede di reiterazione del decreto, incidendo la proroga dei termini sulla punibilità, il fatto contestato viene riqualificato con riferimento all'art. 7-sexies, settimo comma, legge 28 febbraio 1990 n. 39, così come introdotto dall'art. 7 d.-l. 18 gennaio 1996 n. 22. Peraltro la medesima questione sollevata dal p.m. in relazione al d.-l. n. 489/95 si ripropone in relazione al d.-l. n. 22/96.

La questione di legittimità dell'art. 7-sexies legge n. 39/90, così come introdotto dal d.-l. n. 22/96, è rilevante nel presente giudizio.

Trto Keti è stata arrestata in data 16 gennaio 1996 e presentata dinanzi a questo pretore per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo. Convalidato l'arresto senza applicazione di misura cautelare, non richiesta, il p.m. ha sollevato questione di legittimità costituzionale del contestato art. 7-sexies, quinto, sesto e settimo comma legge n. 39/90.

La questione non è manifestamente infondata.

La prima parte dell'art. 7-sexies, quinto comma, legge n. 39/90, così come introdotto dal d.-l. n. 489/95 e poi nello stesso testo dal d.-l. n. 22/96, che definisce l'ambito applicativo delle disposizioni dello stesso quinto comma e dei successivi, non è per la verità immediatamente perspicua. Se la norma è interpretata nel senso che tutte le disposizioni dell'art. 7-sexies, quinto comma e segg. si applicano solo ai casi di espulsione ex art. 7 e 7-bis, poiché nel processo in corso il presupposto della fattispecie concreta non è un provvedimento di espulsione ex art. 7 o 7-bis legge n. 39/90, la questione sarebbe priva di rilevanza. Sembra tuttavia più aderente al tenore letterale ritenere che la norma indichi due distinte ipotesi: la prima in relazione alla necessità di svolgere accertamenti supplementari o di acquisire documenti in caso di espulsione ex art. 7 e 7-bis; la seconda — distinta mediante la disgiuntiva «ovvero» — in relazione al pericolo che la persona si sottragga all'esecuzione del provvedimento di espulsione. Il mancato richiamo, in questa seconda ipotesi, agli artt. 7 e 7-bis fa ritenere l'applicabilità della previsione a tutti i casi di espulsione, dunque anche all'espulsione disposta dall'autorità amministrativa per soggiorno irregolare.

Al ricorrere dei predetti presupposti il giudice «dispone» la misura dell'obbligo di dimora. Anche questa formulazione può fare sorgere qualche dubbio in ordine al margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria. Tuttavia, se interpretata nel senso di una sorta di applicazione automatica della misura, la norma si porrebbe in aperto contrasto con gli artt. 13, secondo comma, e 111 Cost. Secondo un'interpretazione conforme a Costituzione, in virtù dell'esplicito richiamo all'art. 283 c.p.p., per l'applicazione dell'obbligo di dimora devono ricorrere tutti i presupposti dell'applicazione di una misura cautelare coercitiva, vale a dire gravi indizi di colpevolezza per un fatto previsto dalla legge come reato, punito con pena edittale non inferiore a quella indicata negli artt. 274 lett. b) e c), e 280 c.p.p.

È da rilevare una certa incongruenza tra il *nomen juris* di obbligo di dimora e il contenuto e l'afflittività della misura, propri della custodia cautelare. In ogni caso la possibilità di applicazione dell'obbligo di dimora da parte del giudice è normativamente limitata al caso in cui a carico dello straniero sussista non solo un provvedimento di espulsione, ma anche gravi indizi di commissione di reati di una certa gravità, indizi dai quali può fra l'altro desumersi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga al provvedimento di espulsione.

Viceversa il provvedimento amministrativo previsto dal sesto comma dell'art. 7-*sexies*, che viene emesso dal questore nelle more dell'emanazione dei decreti per l'individuazione degli edifici destinati ad ospitare gli stranieri in attesa di espulsione, e che impone allo straniero di presentarsi periodicamente a un ufficio di polizia, è del tutto svincolato da qualsiasi parametro normativo predeterminato.

È dubbia per la verità la natura del provvedimento in questione, che si apparenta comunque al *genus* delle misure di prevenzione. Tuttavia, a parte la singolarità di una misura di prevenzione sui *generis* prevista in vece di una misura cautelare, il provvedimento di cui all'art. 7-*sexies*, sesto comma, non presenta i requisiti che la giurisprudenza costituzionale consolidata considera indefettibili per la legittimità delle misure limitative della libertà personale emesse dall'autorità di pubblica sicurezza.

Sia che si consideri la situazione soggettiva sottostante come tutelata *ex art.* 13 o *ex art.* 16 Cost., secondo la giurisprudenza costituzionale l'autorità amministrativa può assumere provvedimenti limitativi della libertà personale purché di natura non restrittiva ma obbligatoria, e purché entro i limiti fissati in via generale dalla legge per motivi di sanità e di sicurezza. In varie occasioni la Corte ha avuto modo di precisare, in materia di misure di prevenzione *ex legge* n. 1423/56, che è sempre necessario l'accertamento caso per caso di una concreta, attuale e specifica pericolosità, desunta da un particolare comportamento. L'autorità di pubblica sicurezza esercita dunque una discrezionalità vincolata dalla natura dell'accertamento (Corte costituzionale ord. 12 novembre 1987, n. 384). Peraltro il giudizio di pericolosità è sempre sindacabile da parte dell'autorità giudiziaria che in sede di processo penale può valutarne la razionalità in base alla congruità della motivazione del provvedimento. I principi della necessità della motivazione e della possibilità del sindacato giurisdizionale, nelle forme del controllo incidentale del giudice ordinario sulla legittimità del provvedimento di polizia, sono stati anche recentemente ribaditi a proposito di contravvenzione al foglio di via obbligatorio (Corte costituzionale 31 maggio 1995 n. 210).

L'obbligo di presentazione imposto dal questore ai sensi dell'art. 7-*sexies* legge n. 39/90 non è vincolato alla formulazione di un giudizio di pericolosità né ad alcun riferimento normativo, e si presenta come un provvedimento di polizia arbitrario, non suscettibile di controllo di legalità. In particolare la norma non specifica quali sono i parametri cui fare riferimento per valutare il pericolo che lo straniero si sottragga all'ordine di espulsione; in ogni caso la fattispecie non è riconducibile ad alcun motivo di sanità o di sicurezza ai sensi dell'art. 16 Cost. Non indicando il d.-l. n. 22/96 alcun indice comportamentale dal quale inferire la pericolosità sociale e il concreto pericolo di sottrazione all'espulsione, delineandosi dunque una discrezionalità svincolata da criteri normativamente determinati, il provvedimento è arbitrario e sfugge all'obbligo di motivazione. Ne è riprova il fatto che il provvedimento di sottoposizione all'obbligo di presentazione dell'imputato, acquisito agli atti del processo, è del tutto privo di motivazione.

Non vale a superare l'intrinseca illegittimità della fattispecie la circostanza che la misura del questore è soggetta alla convalida successiva da parte del giudice. Nell'interpretazione più plausibile, e di fatto seguita nel caso di specie, la convalida di cui all'art. 7-*sexies* comporta un controllo puramente estrinseco e formale sul rispetto dei termini e dell'*iter* procedimentale previsto dal decreto. Si tratta in effetti di una fattispecie assai diversa dalla convalida dell'arresto *ex art.* 391 c.p.p., che non consiste in un mero controllo di legalità formale, ma nella valutazione sulla sussistenza del *fumus commissi delicti*. La convalida *ex art.* 7-*sexies* sembra assimilabile piuttosto alla convalida dell'arresto provvisorio su richiesta di Stato estero nelle more dell'estradizione, ai sensi dell'art. 716 c.p.p. In questo caso, infatti, la giurisprudenza considera la convalida da parte del presidente della Corte d'appello come una «verifica meramente cartolare» (Cass. sez. 6, 27 maggio 1995 n. 1757). Tuttavia a causa della particolarità del procedimento di estradizione, la mancanza di criteri di riferimento è giustificata dal presupposto della richiesta dello Stato estero, che in quanto titolare della pretesa punitiva è facultato a compiere in via esclusiva la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l'arresto e per l'applicazione della misura cautelare. Nel caso della convalida *ex art.* 7-*sexies*, invece, tale valutazione non è demandata ad alcun soggetto diverso dall'autorità amministrativa, né è compiuta dal giudice all'atto della convalida.

La fattispecie si caratterizza dunque, ad un'analisi attenta dell'intero procedimento, per l'assenza di quel necessario accertamento di pericolosità che potrebbe giustificare l'adozione di un provvedimento amministrativo limitativo della libertà personale.

I criteri indicati dalla Corte sono stati invece seguiti dal legislatore nel caso dell'unica fattispecie affine a quella qui esaminata, ed espressamente richiamata quanto allo svolgimento del procedimento, prevista dall'art. 6 legge n. 401/89, come modificato dall'art. 1 del d.-l. n. 717/94, conv. in legge n. 45/95. In questo caso la legge indica specificamente presupposti e finalità del provvedimento che impone l'obbligo di presentazione; il provvedimento può essere emanato in presenza di indizi di commissione di reati previsti dalla stessa legge n. 401/89 o di altri

fatti di violenza in occasione di manifestazioni sportive, e ha come finalità quella di evitare l'accesso ai luoghi in cui si svolgono le competizioni. Dunque il provvedimento del questore *ex art. 6 legge n. 401/89* presenta le caratteristiche tipiche delle misure di prevenzione, comportando una valutazione di pericolosità desunta da fatti e circostanze specificamente indicati dalla legge. Si giustifica perciò il carattere meramente formale ed estrinseco della convalida.

Viceversa il provvedimento *ex art. 7-sexies*, sesto comma, consegue unicamente alla circostanza che il soggetto sia stato colpito da provvedimento di espulsione, eventualmente ai sensi dell'*art. 7-quinquies* per il mero fatto di trovarsi nel territorio italiano in condizione irregolare, e dunque indipendentemente da qualunque sia pur minimo indizio di pericolosità sociale. Dunque l'applicazione dell'obbligo di presentazione è sostanzialmente automatica, al ricorrere dell'unico presupposto del provvedimento di espulsione. Infatti nel presente procedimento l'imputata è del tutto incensurata e non ha commesso alcun fatto previsto dalla legge italiana come reato, essendo stata arrestata, nel corso di un controllo di polizia, unicamente per l'inottemperanza all'obbligo di presentazione imposto dal questore.

Un ulteriore profilo di illegittimità della norma censurata è connesso con la violazione dell'*art. 3 Cost.*, in relazione all'incriminazione dell'inottemperanza al provvedimento del questore, punita con la reclusione fino a 1 anno. Va in primo luogo osservato che l'inadempimento della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. disposta dal giudice non è penalmente sanzionato, ma può dare luogo unicamente all'aggravamento della misura. D'altra parte l'orientamento più recente del legislatore appare volto piuttosto alla depenalizzazione delle fattispecie di mancata comparizione davanti all'autorità di pubblica sicurezza. Si veda l'*art. 15 TULLPS*, come modificato dal d.lgs. n. 480/94, che sanziona solo in via amministrativa l'inottemperanza all'invito a presentarsi.

Il differente trattamento penale riservato all'inadempimento dell'obbligo di presentazione imposto allo straniero non appare giustificato secondo criteri di ragionevolezza. La misura cautelare tipica dell'obbligo di presentazione alla p.g. applicata dal giudice è sicuramente connotata con caratteri di maggiore gravità nel senso della pericolosità sociale, poiché la misura cautelare consegue a una valutazione giudiziaria nel corso della quale sono stati ritenuti sussistenti sia gravi indizi di colpevolezza sia esigenze cautelari. Nonostante ciò, l'inottemperanza non è autonomamente sanzionata, mentre l'inottemperanza dello straniero al provvedimento del questore, di analogo contenuto ma non sorretto da alcuna valutazione di pericolosità, è incriminata invece come delitto.

Il principio — sempre riaffermato alla Corte costituzionale e da ultimo ribadito con le sentenze 24 febbraio 1994 n. 62 e 24 febbraio 1995 n. 58 — che i diritti inviolabili sono riconosciuti anche allo straniero, è destinata a restare una mera enunciazione se le ipotesi di trattamento diseguale non vengono sottoposte a un vaglio rigoroso. In particolare il differente trattamento penale di fatti che vengono incriminati solo se commessi dallo straniero, per non essere arbitrario, deve essere giustificato da preminenti interessi pubblici, connessi con la realizzazione di valori costituzionali.

In relazione alla fattispecie in questione tali preminenti interessi, ricollegabili alla sicurezza pubblica secondo il dichiarato intento del legislatore del d.-l. n. 22/96, non sono in alcun modo rintracciabili. È da sottolineare, al contrario, la spirale perversa e certamente dannosa per la sicurezza pubblica che le norme contenute nel censurato decreto possono comportare, infatti un cittadino straniero, indipendentemente dalla commissione di alcun fatto di reato, a causa della mera condizione irregolare può essere — e di fatto è — colpito dal provvedimento di espulsione, poi dall'obbligo di presentazione, e in caso di inadempimento, dalla sanzione penale; ancora, *ex art. 7-ter*, dall'espulsione disposta dal giudice, norma quest'ultima qui non impugnant perché l'espulsione non è stata in concreto richiesta dal p.m. Tale meccanismo di criminalizzazione in concreto non ha altro effetto se non quello di spingere lo straniero verso la clandestinità e l'illegalità, e dal punto di vista giuridico si traduce nell'ingiustificata incriminazione, posta in violazione del principio di uguaglianza, dell'inottemperanza a un provvedimento del questore arbitrario e insidancabile in sede giudiziaria.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-sexies quinto, sesto e settimo comma legge 28 febbraio 1990 n. 39, come introdotto dall'art. 7 del d.-l. 18 gennaio 1996 n. 22, per contrasto con gli artt. 3, 13 e 16 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere.

Roma, addì 23 gennaio 1996

Il pretore: GIAMMARINARO

96C0431

N. 303

Ordinanza emessa il 23 gennaio 1996 dal pretore di Roma
nel procedimento penale a carico di Luna Julio Cesar

Immigrazione - Stranieri extracomunitari - Espulsione disposta dal prefetto per soggiorno irregolare - Ritenuta applicabilità dell'obbligo di dimora previsto nei casi di pericolo di sottrazione all'esecuzione del provvedimento di espulsione - Obbligo, disposto dal questore, di presentazione periodica, nelle more dell'esecuzione del provvedimento, ad ufficio di polizia - Asserita mancanza di parametri normativi predeterminati - Reclusione fino ad un anno in caso di inottemperanza - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per il cittadino italiano in ipotesi analoghe - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.

(Legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 7-sexies, quinto, sesto e settimo comma, aggiunto dal d.-l. 18 gennaio 1996, n. 22, art. 7).

(Cost., artt. 3, 13 e 16).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale a carico di Luna Julio Cesar, nato a Barsar (Ecuador) il 18 marzo 1974 per il reato di cui all'art. 7-sexies, sesto e settimo comma, d.-l. 18 novembre 1995 n. 489, per non aver ottemperato alle prescrizioni imposte nei suoi confronti dalla questura di Roma nelle more dell'esecuzione del provvedimento di espulsione.

Arr.to in Roma il 16 gennaio 1996.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 302/1996) salvo il nome dell'imputato.

96C0432

N. 304

*Ordinanza emessa il 23 gennaio 1996 dal pretore di Roma
nel procedimento penale a carico di Mapusmaohoba Ocpuctoba alias Lukic Anna*

Immigrazione - Stranieri extracomunitari - Espulsione disposta dal prefetto per soggiorno irregolare - Ritenuta applicabilità dell'obbligo di dimora previsto nei casi di pericolo di sottrazione all'esecuzione del provvedimento di espulsione - Obbligo, disposto dal questore, di presentazione periodica, nelle more dell'esecuzione del provvedimento, ad ufficio di polizia - Asserita mancanza di parametri normativi predeterminati - Reclusione fino ad un anno in caso di inottemperanza - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per il cittadino italiano in ipotesi analoghe - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.

(Legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 7-*sexies*, quinto, sesto e settimo comma, aggiunto dal d.-l. 18 gennaio 1996, n. 22, art. 7).

(Cost., artt. 3, 13 e 16).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale a carico di Mapusmaohoba Ocpuctoba nata a Ploudiu (Bulgaria) il 16 dicembre 1972 alias Lukic Anna, nata a Olovo, il 23 agosto 1972 per il reato di cui all'art. 7-*sexies*, sesto e settimo comma, d.-l. 18 novembre 1995 n. 489, per non aver ottemperato alle prescrizioni imposte nei suoi confronti dalla questura di Roma nelle more dell'esecuzione del provvedimento di espulsione.

Arr.to in Roma il 16 gennaio 1996.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 302/1996) salvo il nome dell'imputato.

96C0433

N. 305

*Ordinanza emessa il 23 gennaio 1996 dal pretore di Roma
nel procedimento penale a carico di Qemal Koaferos Merita*

Immigrazione - Stranieri extracomunitari - Espulsione disposta dal prefetto per soggiorno irregolare - Ritenuta applicabilità dell'obbligo di dimora previsto nei casi di pericolo di sottrazione all'esecuzione del provvedimento di espulsione - Obbligo, disposto dal questore, di presentazione periodica, nelle more dell'esecuzione del provvedimento, ad ufficio di polizia - Asserita mancanza di parametri normativi predeterminati - Reclusione fino ad un anno in caso di inottemperanza - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per il cittadino italiano in ipotesi analoghe - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.

(Legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 7-*sexies*, quinto, sesto e settimo comma, aggiunto dal d.-l. 18 gennaio 1996, n. 22, art. 7).

(Cost., artt. 3, 13 e 16).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale a carico di Qemal Koaferos Merita, nata a Skapar (Albania) il 10 febbraio 1975 per il reato di cui all'art. 7-*sexies*, sesto e settimo comma, d.-l. 18 novembre 1995 n. 489, per non aver ottemperato alle prescrizioni imposte nei suoi confronti dalla questura di Roma nelle more dell'esecuzione del provvedimento di espulsione.

Arr.to in Roma, 16 gennaio 1996.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 302/1996) salvo il nome dell'imputato.

96C0434

N. 306

*Ordinanza emessa il 23 gennaio 1996 dal pretore di Roma
nel procedimento penale a carico di Herrera Luis Alfonso*

Immigrazione - Stranieri extracomunitari - Espulsione disposta dal prefetto per soggiorno irregolare - Ritenuta applicabilità dell'obbligo di dimora previsto nei casi di pericolo di sottrazione all'esecuzione del provvedimento di espulsione - Obbligo, disposto dal questore, di presentazione periodica, nelle more dell'esecuzione del provvedimento, ad ufficio di polizia - Asserita mancanza di parametri normativi predeterminati - Reclusione fino ad un anno in caso di inottemperanza - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per il cittadino italiano in ipotesi analoghe - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.

(Legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 7-*sexies*, quinto, sesto e settimo comma, aggiunto dal d.-l. 18 gennaio 1996, n. 22, art. 7).

(Cost., artt. 3, 13 e 16).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale a carico di Herrera Luis Alfonso, nata a Bogotà (Colombia) il 28 maggio 1969 per il reato di cui all'art. 7-*sexies*, sesto e settimo comma, d.-l. 18 novembre 1995 n. 489, per non aver ottemperato alle prescrizioni imposte nei suoi confronti dalla questura di Roma nelle more dell'esecuzione del provvedimento di espulsione.

Arr.to in Roma, 16 gennaio 1996.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 302/1996) salvo il nome dell'imputato.

96C0435

N. 307

*Ordinanza emessa il 23 gennaio 1996 dal pretore di Roma
nel procedimento penale a carico di Celis Castro Maria Estrella*

Immigrazione - Stranieri extracomunitari - Espulsione disposta dal prefetto per soggiorno irregolare - Ritenuta applicabilità dell'obbligo di dimora previsto nei casi di pericolo di sottrazione all'esecuzione del provvedimento di espulsione - Obbligo, disposto dal questore, di presentazione periodica, nelle more dell'esecuzione del provvedimento, ad ufficio di polizia - Asserita mancanza di parametri normativi predeterminati - Reclusione fino ad un anno in caso di inottemperanza - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per il cittadino italiano in ipotesi analoghe - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.

(Legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 7-*sexies*, quinto, sesto e settimo comma, aggiunto dal d.-l. 18 gennaio 1996, n. 22, art. 7).

(Cost., artt. 3, 13 e 16).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale a carico di Celis Castro Maria Estrella, nata a Bogotà (Colombia) il 24 luglio 1947 per il reato di cui all'art. 7-*sexies*, sesto e settimo comma, d.-l. 18 novembre 1995 n. 489, per non aver ottemperato alle prescrizioni imposte nei suoi confronti dalla questura di Roma nelle more dell'esecuzione del provvedimento di espulsione.

Arr.to in Roma, 16 gennaio 1996.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 302/1996) salvo il nome dell'imputato.

96C0436

N. 308

*Ordinanza emessa il 3 novembre 1995 dal Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale
sul ricorso proposto da Candido Paolo Amedeo contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni*

Pensioni - Previsione della definitività del giudizio del collegio medico ospedaliero ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie solo in sede di liquidazione delle pensioni privilegiate e dell'equo indennizzo - Possibilità di riesame in tale sede delle questioni già risolte con il provvedimento di riconoscimento dell'infermità da causa di servizio - Conseguente possibilità della coesistenza della valutazione affermativa e negativa della dipendenza da causa di servizio della infermità da parte dei due organi tecnici (collegio medico ospedaliero e C.P.P.O.) - Irrazionalità - Disparità di trattamento di situazioni identiche - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.-L. 21 settembre 1987, n. 387, art. 5-bis, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472).

(Cost., artt. 3 e 97, primo comma).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 7694 del 1994 proposto da Candido Paolo Amedeo, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Ficarra e Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fausto Buccellato in Roma, viale Beato Angelico n. 45; contro Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto (Sezione I) n. 743 del 22 luglio 1993;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 3 novembre 1995 il consigliere Costantino Salvatore e udito l'avv. Carozzo, per delega dell'avv. Mauceri;

Nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Paolo Amedeo Candido, dirigente del C.M.P. di Padova del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con domanda del 4 maggio 1982 chiedeva all'amministrazione di appartenenza il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità in essa specificate.

Espletate le indagini e raccolti gli elementi indicati nell'art. 36 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, l'istante veniva sottoposto ai prescritti accertamenti sanitari e l'apposito Collegio medico ospedaliero, con verbale n. 66 del 9 dicembre 1982, riconosceva che le infermità erano state contratte in servizio e per causa di servizio, precisando anche le categorie alle quali erano ascrivibili ai fini dell'equo indennizzo.

La Commissione centrale del personale delle poste e delle telecomunicazioni, con atto del 25 giugno 1984, tenuto conto del suddetto giudizio sull'esistenza del rapporto di causalità tra eventi di servizio e l'infermità dichiarata e dell'avviso conforme della Direzione generale del personale, esprimeva il proprio favorevole parere e il Direttore centrale, con decreto 9 agosto 1988 riconosceva dipendenti da causa di servizio le infermità come sopra accertate.

A seguito di tale riconoscimento, l'interessato chiedeva la concessione dell'equo indennizzo che gli veniva negata con atto del Direttore centrale del personale del 30 marzo 1991, in conformità al parere negativo espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie sentito a norma dell'art. 5-bis della legge 20 novembre 1987, n. 472.

Ciò premesso, il ricorrente deduceva le seguenti censure:

1. — Violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 38, 48, 51, 52, 55 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 5-bis della legge 20 novembre 1987, n. 472.

Il diniego è illegittimo in quanto, senza adeguata motivazione, si basa sul parere del C.P.P.O. a sua volta errato ed illegittimo perché si esprime nuovamente e in senso negativo sulla dipendenza delle infermità da causa di servizio, questione da ritenersi ormai definitivamente risolta in senso positivo dal giudizio espresso dal Collegio medico ospedaliero.

2. — Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità e contraddittorietà.

Il diniego di equo indennizzo è stato motivato con l'insussistenza — ritenuta dal C.P.P.O. — del presupposto della dipendenza da causa di servizio, senza considerare che la stessa amministrazione tale dipendenza aveva accertato con proprio provvedimento 9 agosto 1988.

3. — Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di accertamenti.

Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, nell'esprimere il proprio giudizio tecnico, non ha tenuto conto di tutti gli elementi di fatto disponibili e risultanti dagli atti dell'amministrazione, mentre quest'ultima ha omesso di motivare sulle ragioni che la inducevano, in presenza di più pareri, a dare la preferenza a quello sfavorevole per l'interessato.

4. — Eccesso di potere per travisamento di fatti, illogicità e carenza di accertamento. Violazione del d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, all. A.

L'amministrazione intimata avrebbe commesso, una serie di errori dal punto di vista medico-scientifico come risulta dalla relazione svolta dal medico di fiducia sia in dipendenza di carenza di accertamento degli elementi di fatto disponibili e risultanti dagli atti.

L'amministrazione si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso, che veniva respinto con la sentenza in epigrafe specificata, contro la quale l'interessato ha proposto il presente appello, chiedendone l'integrale riforma.

L'Ente Poste Italiane, nel frattempo succeduto al Ministero, si è costituito anche in questo grado di giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnativa.

L'appellante ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive con apposita memoria e il ricorso è stato trattato in decisione alla pubblica udienza del 3 novembre 1995.

DIRITTO

La controversia concerne la legittimità o meno del provvedimento, con il quale è stata respinta la domanda dell'appellante di concessione dell'equo indennizzo, in conformità del parere negativo del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie che aveva escluso la dipendenza da causa di servizio dell'infermità produttiva di menomazione dell'integrità fisica, laddove il precedente giudizio definitivo del Collegio medico ospedaliero aveva ritenuto sussistente tale dipendenza col seguito del conforme provvedimento ministeriale di riconoscimento, tuttora in atto.

Punto centrale di siffatta controversia è l'interpretazione dell'art. 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472, in relazione agli articoli 166 e 177 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, che ne risultano implicitamente modificati, circa l'estensione di simili modificazioni.

Dalle norme desumibili dai menzionati articoli della legge n. 1092 del 1973, nella loro originaria formulazione, risultava una disciplina uniforme del procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità dei pubblici impiegati, concluso da un provvedimento unico di accertamento, preceduto dal giudizio del Collegio medico ospedaliero e dal parere del Consiglio di amministrazione integrati dal parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (salvi i casi di ulteriori pareri dell'ufficio medico legale presso il Ministero della sanità): talché, avvenuto una volta per tutte tale accertamento, questo valeva ai fini di tutte le misure riparatorie previste dall'ordinamento sia per la salvaguardia patrimoniale che per il risarcimento di menomazioni dell'integrità fisica rapportabili all'infermità considerata, con preclusione esplicita di un suo riesame ai fini del trattamento di quiescenza privilegiato, sancita dall'art. 163, secondo comma della stessa legge.

L'art. 5-bis del decreto-legge n. 387 del 1987 convertito nella legge n. 472 del 1987 ha reso definitivo il giudizio del Collegio medico ospedaliero, «ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio» in generale, ed ha mantenuto il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie solo in sede di liquidazione delle pensioni privilegiate e dell'equo indennizzo, abrogando altresì il divieto di riesame in tale sede delle questioni già risolte col provvedimento di riconoscimento dell'infermità da causa di servizio.

Deriva da ciò che, fermo restando ad ogni altro fine il riconoscimento avvenuto della dipendenza dell'infermità da causa di servizio (salvi i casi di suo annullamento d'ufficio per autotutela), esso possa essere negato per la eventualità di parere contrario del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie reso in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo, come è appunto avvenuto nel caso in esame.

La nuova norma ha così introdotto una disciplina giuridica del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità e delle menomazioni d'integrità fisica connesse comportante la possibile coesistenza della affermazione e della negazione di tale dipendenza in relazione all'una o all'altra delle misure riparatorie previste dall'ordinamento.

A tali conclusioni interpretative è pervenuta la prevalente giurisprudenza, nonostante sporadici tentativi di configurare la portata innovativa della norma nel senso di limitare l'oggetto del parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (una volta riconosciuta nella fase antecedente del procedimento la dipendenza da causa di servizio), agli aspetti ulteriori dell'infermità e della menomazione dell'integrità fisica come la graduazione della loro gravità e la conseguente classificazione secondo i parametri di legge. Se questo ultimo fosse il senso della norma, non si spiegherebbe in essa la salvezza, esplicita e limitata ai fini indicati, del parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'art. 166 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che è prescritta proprio sulla dipendenza dell'infermità da causa di servizio. Non può non ritenersi quindi che la definitività del giudizio del Collegio medico ospedaliero trovi un limite espresso in tale salvezza e quindi negarsi la possibile coesistenza, riguardo alla stessa infermità concernente uno stesso soggetto e la stessa eziopatogenesi, di provvedimenti di riconoscimento, l'uno, e di disconoscimento, l'altro, della dipendenza da causa di servizio.

Se tutto ciò è vero, si palesa il dubbio non manifestamente infondato di incostituzionalità dell'art. 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472, per contrasto con gli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione e per eccesso di potere legislativo nei profili della illogicità, della contraddittorietà e della disparità di trattamento.

Il principio di eguaglianza, enunciato nell'art. 3 della Costituzione con riguardo alla esigenza di parità di trattamento legislativo per tutti i cittadini in identità o equivalenza di situazioni, è la specificazione etica in formula giuridica del generalissimo principio logico di non contraddizione, per il quale è impossibile che una cosa sia o non sia nello stesso tempo. Così il collettivo sociale, che l'ordinamento giuridico organizza unitariamente, sebbene rifratto al proprio interno nelle particolarità individuali, non tollera fra queste, per rispettive posizioni identiche, regole difformi o, a maggiore ragione, opposte e quindi in contraddizione reciproca e con l'essenza dell'organizzazione unitaria. Del pari, ancora al proprio interno, quest'ultima neppure tollera, riguardo a ciascun individuo ad essa appartenente, che singoli momenti della rispettiva vicenda sociale siano fatte oggetto nello stesso tempo di proposizioni opposte ed incompatibili fra loro. Il principio di uguaglianza, perciò, inteso come misura costituzionale del valore giuridico di parità di trattamento di posizioni giuridiche soggettive identiche per ogni rispettivo aspetto, opera sia nei riguardi della pluralità dei soggetti consociati, a garanzia dello svolgimento uniforme per tutti di tali posizioni, sia singolarmente nei riguardi di ognuno degli stessi soggetti, a garanzia della considerazione giuridica uniforme di ogni suo immutato modo di essere nel corpo sociale in costanza di tempo.

Sembra dunque urtare contro il principio di uguaglianza, garantito dalla Costituzione, la norma che rende possibile la coesistenza di atti provvedimentali, in uno dei quali si affermi e in un altro si neghi il rapporto di causalità fra gli stessi fattori morbidi o gli stessi fatti di servizio di impiego pubblico ed determinata infermità, sia pure nel quadro variamente articolato di misure riparatorie delle conseguenze dannose di tale infermità.

Essa poi, se anche si volesse trascurare il conflitto immediato col suddetto principio desunto da una testuale norma costituzionale, sembra esporsi al vizio di eccesso di potere nei profili di illogicità e contraddittorietà proprio per l'apertura da essa fatta a comportamenti amministrativi confliggenti col principio logico di non contraddizione riguardo alla qualificazione giuridica di uno stesso fatto sia in un senso che nel senso opposto, entrambi coesistenti.

Né può tacersi della rifrazione di tale illegittimità sull'osservanza dell'altro precetto, di cui all'art. 97 della Costituzione, circa l'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale vi è tenuta, non solo nell'operare tra soggetti diversi, ma anche riguardo ad un singolo soggetto, sì da non mutare avviso per mutare di prospettiva in ordine ad una immutata situazione di quel soggetto, lasciando in vita per giunta nello stesso tempo sia l'uno che l'altro avviso.

Alla luce di tali considerazioni, che sono state già formulate con ordinanza della Sezione n. 466 del 16 maggio 1995 e devono essere qui ribadite, la presente controversia, almeno in via preliminare, non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale così sollevata dovendo il provvedimento impugnato in primo grado essere annullato o, a seconda che la norma denunziata sia o no dichiarata incostituzionale.

P. Q. M.

Visti l'art. 134, della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1958, n. 1, l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;

Dispone al fine della risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, per contrasto con gli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, nonché per eccesso di potere legislativo, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma il 3 novembre 1995.

Il presidente: P. SALVATORE

Il consigliere est.: C. SALVATORE

96C0437

N. 309

*Ordinanza emessa il 1° febbraio 1996 dal pretore di Brescia
nel procedimento civile vertente tra Scaroni Agnese e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Pensione di reversibilità - Calcolo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993, in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidato o che l'assicurato ha diritto di percepire - Mancato stanziamento con legge dei fondi necessari per l'attuazione della norma impugnata così come modificata dalla già citata sentenza - Conseguente necessità di ripristino della norma nella formulazione antecedente la pronuncia della Corte - Violazione del principio di copertura finanziaria - Indebita attribuzione di efficacia retroattiva alle pronunce di illegittimità costituzionale.

Corte costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Nozione di rilevanza della questione nel giudizio a quo - Nesso di necessaria pregiudizialità della questione stessa per la definizione del giudizio - Compressione del sindacato della Corte costituzionale.

Corte costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Condizioni e forme di proponibilità - Previsione con legge ordinaria - Violazione del principio della riserva di legge costituzionale.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 30, terzo comma, e 23).

(Cost., artt. 136, 101, 104, 81, 134, 111 e 137).

IL PRETORE

Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità costituzionale, rilevate d'ufficio, nella causa r.g. n. 3896/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da:

Scaroni Agnese, elettivamente domiciliata in Brescia, presso l'avv. Gian Maria Maffezzoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto nel proprio Ufficio di Avvocatura in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Visti:

gli atti difensivi delle parti;

l'art. 11, ventiduesimo comma, legge 24 dicembre 1993, n. 537;

la sentenza n. 240/1994 della Corte costituzionale, emessa in data 10 giugno 1994;

l'art. 23 e l'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;

gli artt. 70, 71, 72, 73, 81, 101, 102, 104, 111, 134, 136 e 137 della Costituzione.

1. — *Brevi premesse sulle deduzioni e conclusioni formulate dalle parti in causa.*

1) Nelle conclusioni di parte attrice si chiede a questo Pretore, di «dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l'I.N.P.S. alla riliquidazione in favore della sig.ra Scaroni Agnese della pensione SR 421419 con integrazione al trattamento minimo, a far tempo dal 11/76, ed alla conseguente corresponsione alla stessa, dalla medesima data, di tutte le differenze fra la pensione come sopra integrata e quella effettivamente goduta, fino al 30 settembre 1983.

Condannare altresì l'I.N.P.S. a corrispondere alla stessa, a far tempo dal 1° ottobre 1983, le differenze tra i ratei di pensione di riversibilità «cristallizzati» nell'ammontare erogato al 30 settembre 1983 ed i ratei di fatto corrisposti, determinati a calcolo, il tutto nei limiti della prescrizione decennale, fino ad oggi. Oltre interessi e rivalutazione come per legge».

2) L'I.N.P.S., ha espresso le seguenti, riportate testualmente, conclusioni: «respingere il ricorso siccome inammissibile per scadenza del termine di decadenza per agire in giudizio previsto dalle vigenti disposizioni.

In via subordinata respingere la domanda in quanto il richiedente possiede un reddito superiore a quello consentito dalla legge o comunque non ha fornito in proposito alcuna prova.

In via di ulteriore subordine limitare il pagamento degli arretrati nell'ambito della prescrizione decennale dalla domanda.

In ogni caso dichiarare inammissibile la domanda di rivalutazione monetaria degli eventuali ratei di pensione arretrati nei sensi di cui alle premesse».

3) Non è utile, né necessario ricordare altri aspetti della controversia, perché, in relazione alla natura delle questioni che vengono oggi sollevate, essi sono ininfluenti.

2. — *Considerazioni introduttive sulle questioni d'incostituzionalità rilevanti per la decisione della causa.*

La giurisprudenza ormai costante di questo giudice del lavoro nega l'efficacia vincolante per l'Autorità giudiziaria delle sentenze della Corte costituzionale di natura interpretativa, addittiva, manipolativa (di tutte le decisioni, cioè, che possono essere definite «legislative», essendo tali di fatto), perché ritenute non conformi all'art. 136 della Costituzione.

A tale proposito non sembra fuori luogo ammettere il disagio provato sin dall'inizio nel pronunciare sentenze fortemente in contrasto con varie decisioni del Giudice delle leggi, ma soprattutto appare importante riconoscere che tale disagio si è andato sempre più aggravando, man mano che, nell'evoluzione della propria giurisprudenza critica, questo pretore si è reso conto dalla vera portata e gravità del problema costituito dalle sentenze interpretative, addittive, manipolative, su tutto il sistema normativo, poiché il fenomeno dell'intervento «legislativo» della Corte costituzionale è diffuso e di enorme dimensione e determina l'esistenza di una vera e propria legislazione parallela della Corte.

Le cause storiche sono molteplici, ma possono individuarsi quelle più evidenti: il sempre più marcato allontanamento dalla lettera dell'art. 136, primo comma, Cost., dopo una prima fase di corretta applicazione della stessa norma; la «fuga dalla responsabilità» del Legislatore, sovente spettatore passivo della progressiva sottrazione della funzione attribuitagli dalla Costituzione e, quanto meno, inefficiente nell'esercitare il potere specifico previsto nel secondo comma dell'art. 136; la diffusione nella dottrina e nella giurisprudenza di merito e di legittimità prevalenti di una concezione evolucionistica del diritto, con base di pura natura giusnaturalistica, non rispettosa dei dati testuali e della rigidità della legge Fondamentale della Repubblica.

Non è neppure estraneo alla problematica che si affronta affermare che, sia al fine di sanare, per il passato, quella situazione sopra descritta di doppia normativa e sia al fine di precluderne il ripetersi in futuro, le varie autorità dello Stato responsabili e coinvolte hanno, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ampia possibilità d'intervento, ma non può tacersi che solo il Legislatore può — e ben potrebbe subito dopo aver avuto conoscenza della presente ordinanza (a seguito della notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri e della comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento) e, quindi, ancor prima dell'incardinarsi del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale — risolvere, con l'emanazione delle norme di legge ritenute più idonee, in modo definitivo, organico e generale il problema qui messo in risalto, riaffermando con forza e chiarezza le proprie esclusive attribuzioni fissate nella legge fondamentale dello Stato, in particolare negli artt. 70, 71, 72 e 73, così da ricondurre la Corte costituzionale e l'Autorità giudiziaria nello stretto ambito delle loro specifiche e altrettanto esclusive competenze.

Tali considerazioni di portata generale non sono fini a sé stesse, ma riguardano direttamente i temi della presente ordinanza, poiché questo giudice remittente, benché convinto della fondatezza giuridica degli argomenti che gli hanno imposto di negare l'efficacia delle decisioni «legislative» della Corte costituzionale, non può trascurare la ben diversa realtà del «diritto vivente» che applica tali decisioni come se fossero norme di legge d'interpretazione autentica, affermandone in senso assoluto l'obbligatorietà.

Né poteva evitarsi di mettere in piena luce la rilevanza di carattere generale sul diritto positivo vigente delle questioni che il Giudice delle leggi è chiamato a risolvere, poiché (deve essere affermato con la massima chiarezza) una pronuncia di accoglimento di una o più delle questioni, tra quelle qui sollevate, attinenti le problematiche sopra evidenziate non potrebbe limitare i suoi effetti alle sole norme direttamente e specificamente colpite dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale, ma comporterebbe la caducazione di quell'intero sistema di «diritto vivente» (o almeno, di una sua grande parte) — del quale si è già detto, parallelo al diritto scritto e codificato — che nella realtà applicativa giurisprudenziale domina da più decenni.

In verità (anche a non voler tener conto di quanto sin qui esposto), tutta la vasta problematica legata al non facile e traumatico rifiuto dell'efficacia delle sentenze «legislative» della Corte non è di poco conto e non è superabile agevolmente — contrariamente a quanto si è affermato in dottrina — con la troppo semplicistica affermazione dell'assoluta prevalenza delle decisioni della Corte costituzionale su quelle pretorili, poiché non può dubitarsi del fatto che il giudice deve, sempre e solo, applicare la legge e non è questione da poco identificare la legge vigente nell'attuale paradosso normativo, già ampiamente descritto: è ben lecito, anzi è assolutamente doveroso, per il giudice, nel dubbio sul testo delle disposizioni da applicare (se quello promulgato dal legislatore, o quello revisionato dalla Corte), ricercare la soluzione più vicina ai principi fondamentali sanciti nella nostra Costituzione per regolare e tutelare la funzione dell'amministrazione della giustizia, con necessaria scelta in favore della legge, anche al doloroso prezzo di negare l'efficacia delle sentenze del Giudice delle leggi.

Si possono giustificare e comprendere le propensioni di parte della dottrina favorevoli alle interpretazioni (più o meno) giusnaturalistiche — indubitabilmente in buona misura frutto di spinte ideologiche — del diritto, in chiaro antagonismo con quello che è stato da taluno definito, con malcelato disprezzo, sterile positivismo, ma non può, né deve essere ritenuta legittima l'assunzione generalizzata da parte dell'Autorità giudiziaria di una scelta evolutivista nell'applicazione della legge, poiché, invero, mentre la dottrina non è vincolata al rispetto di nessuna norma nell'elaborazioni delle sue teorie e, per affermarle, può con la massima disinvoltura superare anche il testo normativo più chiaro ed univoco, altrettanto non è consentito al giudice, il quale deve interpretare la legge in obbedienza ai canoni normativamente previsti (dalle Disposizioni sulla legge in generale, in particolare nell'art. 12) per darne corretta applicazione nelle concrete fattispecie portate al suo esame.

Tutto ciò che si è sinora rappresentato in via generale vale anche in relazione alla sentenza 10 giugno 1994, n. 240, della Corte costituzionale che ha modificato l'art. 11, ventiduesimo comma della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinando l'esistenza di una norma «virtuale» ormai divenuta (in tempi brevissimi) «diritto vivente», della quale questo pretore, benché non ravvisi, allo stato, alcuna ragione di natura giuridica per mutare la propria giurisprudenza contraria (già ricordata), deve tenere conto, poiché nella realtà applicativa la predetta versione dell'art. 11, ventiduesimo comma, legge n. 537/1993 ha sinora prevalso su quella approvata dal Parlamento.

Poiché deve darsi atto della realtà suddetta e poiché appare vulnerato l'art. 136, primo comma, Costituzione, non resta altro che sollevare questione di legittimità costituzionale a carico della norma «virtuale» sopra individuata.

In forza delle stesse argomentazioni che precedono, risulta anche rilevante l'accertamento della legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, in relazione all'art. 136, primo comma, della Costituzione, poiché è in particolare con riferimento al testo del predetto art. 30 che viene affermata l'efficacia *ex tunc* delle sentenze dichiarative d'incostituzionalità, in aperta e piena violazione del dettato costituzionale.

È, invero, più che evidente che, qualora venisse dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 30, terzo comma, legge n. 87/1953, la tesi dell'efficacia *ex tunc* delle decisioni d'incostituzionalità, sostenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominanti, perderebbe l'unico (per quanto labile ed insignificante e già disatteso da questo pretore) argomento testuale, così rendendo chiaro a tutti, anche ai più fervidi fautori della «costituzione materiale», che le norme della Costituzione Formale sono le uniche vigenti e devono essere rispettate.

Nella presente causa la dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 30 renderebbe indiscutibile la pronuncia di rigetto della domanda relativa alla «cristallizzazione» proposta in ricorso, per assenza di norma regolatrice del diritto, risultando applicabile il testo originario dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993, poiché la sua parziale inefficacia (ancora una volta si tiene conto della realtà del «diritto vivente», senza riconoscerne però la fondatezza), prendendo decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 240 del 1994, non avrebbe alcun effetto nella presente controversia, precedente la pubblicazione della decisione della Corte costituzionale: constatazione questa che chiarisce in modo inequivoco la rilevanza (anche se non esclusiva) nel giudizio della medesima questione.

Sempre avendo presenti le considerazioni appena sopra sviluppate, è, altresì, necessario, nella presente fattispecie, sollevare un ulteriore rilievo di incostituzionalità di particolare carattere: dubita, infatti, questo pretore della legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993, come «manipolato» dalla sentenza n. 240/1994, in relazione all'art. 81, ultimo comma, Costituzione e tale dubbio, deve essere risolto dal necessario intervento della Corte costituzionale.

3. — *Considerazioni generali in ordine alle questioni di legittimità costituzionale di natura preliminare.*

Poiché la controversia può essere risolta sotto molteplici profili, ciascuno dei quali da solo sufficiente per motivare (l'obbligatorietà della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è sancita nell'art. 111 Costituzione, tra i principi fondamentali delle norme sulla giurisdizione) la pronuncia, con consequenziale possibilità per questo pretore di scegliere, se fondare la propria decisione su uno o più argomenti, senza vincoli o limitazioni (si tratta, infatti, di scelta insindacabile, perché, nell'obbedienza al dettato dell'art. 111 citato, indiscutibile manifestazione di autonomia e di libera determinazione dell'Autorità giudiziaria, secondo la previsione degli artt. 101 e 104, primo comma, della Costituzione), il Giudice delle leggi non dovrebbe esaminare nel merito le suddette questioni, negandone l'ammissibilità, perché non rilevanti, potendo certamente il giudizio «essere definito indipendentemente dalla risoluzione» delle qui sollevate questioni di legittimità costituzionale, come chiaramente recita l'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953.

Deve, pertanto, essere sollevata d'ufficio l'ulteriore questione di legittimità costituzionale, a carico della specifica disposizione, come sopra riportata nella sua testualità, del citato art. 23, secondo comma, della legge n. 87/1953, per violazione dell'art. 134, nonché degli artt. 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione.

Questione che la Corte dovrà esaminare in via preventiva al fine di passare, in caso di suo accoglimento, all'esame delle questioni precedentemente individuate.

Per le stesse ragioni, appena sopra esposte, con le stesse finalità e con il medesimo carattere preliminare, deve altresì essere sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, limitatamente a quelle sue parti (quali verranno esattamente evidenziate in seguito) che stabiliscono condizioni e forme di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, per palese violazione della riserva di legge costituzionale prevista dall'art. 137, primo comma, Costituzione.

4. — *Precisazione delle questioni di legittimità costituzionale rilevate d'ufficio.*

A) Questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, legge 22 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla sentenza 10 giugno 1994 n. 240 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 136, primo comma, nonché degli artt. 101 e 104, primo comma, della Costituzione.

B) Questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, per violazione dell'art. 136, primo comma, della Costituzione.

C) Questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, legge 24 dicembre 1993, n. 537/1993, come modificato dalla sentenza n. 240/1994 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione.

D) In via preliminare rispetto alla precedenti, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ove prevede che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» e limitatamente a tale parte, per violazione dell'art. 134, nonché 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione.

E) Sempre in via preliminare e con gli stessi riferimenti indicati in quella *sub D*, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, nelle parti che stabiliscono condizioni e forme di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, per palese violazione della riserva di legge costituzionale prevista dall'art. 137, primo comma, Costituzione.

5. — *Motivazione delle singole questioni.*

A) In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla sentenza 10 giugno 1994 n. 240 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 136, primo comma, nonché degli artt. 101 e 104, primo comma, della Costituzione.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 11, ventiduesimo comma, legge n. 537/1993, «nella parte in cui — nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1993, n. 463 ..., convertito nella legge 11 novembre 1993, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti — prevede la riconduzione dell'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino all'assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica».

Si ritiene nella dottrina e nella giurisprudenza prevalenti che tale decisione della Corte costituzionale (come le altre del genere che è stato già in precedenza qualificato «legislativo» per ricomprendere in un'unica definizione tutte le sentenze del Giudice delle leggi di natura interpretativa, addittiva, manipolativa, cioè di tutte quelle che non si limitano a sancire semplicemente l'illegittimità delle norme che violano la Costituzione) abbia valore correttivo dell'incostituzionalità della norma ed efficacia *erga omnes*, così da dover essere applicata (per di più *ex tunc*, ma di ciò si tratterà più avanti) dall'Autorità giudiziaria.

Questo giudice (abbandonata ormai da tempo la propria giurisprudenza che aderiva all'erronea tesi dominante appena sopra sintetizzata), è di contrario avviso e deve confermare anche in questa sede senza esitazione, in piena coerenza con le proprie precedenti decisioni, che l'art. 11, ventiduesimo comma, legge n. 537/1993 è rimasto in vigore nella sua integrale formulazione letterale, quale norma di legge dello Stato, regolarmente approvata (art. 72 Costituzione) dal Parlamento, regolarmente promulgata dal Presidente della Repubblica e regolarmente pubblicata (art. 73 Cost.), poiché la sentenza «legislativa» n. 240/1994 della Corte costituzionale non è giuridicamente idonea a determinare la cessazione dell'efficacia della norma dichiarata illegittima in una parte non scritta (nella parte in cui prevede...), posto che l'evento dell'inefficacia si realizza solo quando la dichiarazione di illegittimità costituzionale colpisce la letteralità dell'intera norma o di una sua parte (scritta: deve essere ribadito), causando le semplice caducazione.

In altri termini: le sentenze «legislative» non possono (ma si veda anche la diversa ipotesi di soluzione giuridica della questione, più avanti prospettata) dar luogo agli effetti previsti dall'art. 136, primo comma, Costituzione, né hanno efficacia modificativa del diritto positivo, poiché (il rilievo sembra pacifico ed incontestabile) non è attribuito alla Corte costituzionale il potere legislativo, né una funzione di interpretazione autentica della legge. È, infatti, al solo legislatore che la nostra Costituzione attribuisce il potere, in via generale (art. 70 e seguenti, nonché art. 117 per ciò che concerne le Regioni) e in via specifica (art. 136, secondo comma), di creare la norma di legge, giuridicamente vincolante.

Tutto ciò vale anche per quelle decisioni additive che vengono definite «a rime obbligate» — è chiaro che l'argomento viene esposto per ragioni di completezza del discorso; giacché potrebbe assumere qui rilievo concreto solo qualora si affermasse che la sentenza n. 240/1994 appartiene a tale categoria, anche se davvero non si intravede nella motivazione una valida indicazione in proposito —, le quali vengono ritenute «autoapplicative» e cogenti in quanto connaturate all'ordinamento giuridico: se le sentenze additive «a rime obbligate» fossero veramente idonee di immediata applicazione per la loro diretta derivazione dal diritto positivo dovrebbe essere possibile rinvenire, se non la norma di riferimento suscettibile di interpretazione estensiva o di applicazione analogica, quanto meno il principio assoluto da applicare per la correzione dell'aspetto d'incostituzionalità, con la conseguenza che, se ciò fosse possibile, l'intervento additivo «a rime obbligate» della Corte si rivelerebbe, a maggior ragione, non solo illegittimo rispetto alla previsione dell'art. 136, primo comma, Costituzione, ma anche inutile e ridondante, essendo logicamente sufficiente una tipica sentenza caducatoria, poiché sarebbe (anche in tal caso, come in ogni caso) di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria la decisione sulla possibilità di riempire, ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, il vuoto normativo (eventualmente ritenuto intollerabile) conseguente alla caducazione della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte.

In tema si propone un'ultima nota d'interesse: in una recente (rimasta però isolata) sentenza (la n. 218 del 29 maggio - 1° giugno 1995) la Corte costituzionale ha ritenuto di dover motivare la decisione, qualifica come addittiva, affermando che «La *reductio ad legitimitatem* è possibile con una pronuncia addittiva, perché desumibile...»

(è irrilevante il seguito): anche senza voler attribuire un significato «freudiano» alla rarità dell'espressa motivazione sull'intervento additivo, appare, tuttavia, lecito, se non altro *ad colorandum*, portare all'attenzione del Giudice delle leggi il precedente, giacché può ritenersi che costituisca un sintomo di iniziale ripensamento sulla legalità e correttezza costituzionale del genere di sentenze qui criticate.

Tanto rilevato e rappresentato con riferimento al primo comma dell'art. 136, si deve passare alla discussione inerente l'altro aspetto d'incostituzionalità dell'art. 11, comma 22, della legge n. 537/1993, come modificato dall'intervento del Giudice delle leggi, per violazione degli artt. 101 e 104, primo comma, della Costituzione.

Deve subito essere affermata la natura anche interpretativa della sentenza «legislativa» n. 240/94 e deve precisarsi che tale natura non può essere (contrariamente a quanto sostenuto dalla, quasi unanime, dottrina e, nella recente sentenza emessa in data 5 ottobre 1995 nella causa Belloli Lucia contro I.N.P.S., dal Tribunale del lavoro di Brescia) razionalmente negata, poiché nella sentenza n. 240/1994 la Corte costituzionale propone una lettura del contenuto dell'art. 11, comma 22, della legge n. 537/1993, in contrasto con quella dei giudici remittenti, giungendo a scindere il disposto del comma 22 predetto in due sottodisposizioni da nessun altro interprete prima individuate, ed, inoltre, perviene a tali risultati in forza di un elaborato ragionamento correlato ad una particolare esegesi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 463/93, convertito nella legge n. 638/1993, contrastante con quella della Corte di cassazione e di buona parte della giurisprudenza di merito: se tutto ciò non è interpretazione, allora non si addice alla sentenza n. 240/1994 l'appellativo di interpretativa, ma pare arduo negare l'evidenza.

L'interpretazione della legge è attività intellettuale non riservata: ogni operatore del diritto ed ogni singolo cittadino è ovviamente libero di interpretare la normativa, per tutti i fini possibili, senza limiti.

Ma quando l'interpretazione è correlata all'applicazione della legge in sede giurisdizionale, quando cioè è legata alla funzione specifica dell'amministrazione della giustizia in nome del popolo e nella soggezione alla sola legge (101 Cost.), allora l'attività d'interpretazione è riservata ed esclusiva perché demandata al giudice (102 Cost. per quello ordinario), autonomo ed indipendente da ogni altro potere (104, primo comma, Cost.).

Ne discende che, qualora una norma di legge trovi (o possa trovare) nella giurisprudenza di merito e, soprattutto, di legittimità, diverse soluzioni interpretative, non può essere ritenuto conforme alla Costituzione un intervento di sostanziale natura interpretativa autentica della Corte costituzionale, che (come nel caso di specie) determini una modifica del contenuto della norma, pur non incidendo sul suo tenore letterale, così da imporre una specifica scelta, fondata su una delle possibili interpretazioni del dettato normativo, o (e sembra essere questa l'ipotesi che meglio si attaglia alla sentenza n. 240/94) da precludere ogni diversa interpretazione, togliendo al giudice competente spazio per esercitare pienamente la propria funzione, poiché in tal modo viene concretamente violato il principio della divisione dei poteri, con la compressione di quello giudiziario, in evidente contrasto con gli articoli 101 e 104, quarto comma, Costituzione.

Ciò non significa che il Giudice delle leggi non possa interpretare la legge (negarlo sarebbe pura assurdità), ma significa solo che non è consentito a nessun potere (inteso in senso lato) dello Stato e, pertanto, neppure alla Corte costituzionale di superare i confini delle proprie attribuzioni.

E la Corte soprattutto deve esercitare la sua elevatissima funzione, posta al vertice delle garanzie costituzionali, nel più assoluto rispetto delle attribuzioni degli altri poteri (il termine viene usato sempre nel significato più ampio e non strettamente tecnico), poiché ogni sua decisione che comporti il superamento della sfera delle specifiche competenze, rischia di scardinare il delicato equilibrio istituzionale voluto dalla legge fondamentale della Repubblica, senza neppure la possibilità di un rimedio giuridico, poiché «contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione» (art. 137, ultimo comma, Cost.) e poiché deve escludersi l'ammissibilità dell'istituto del giudizio «sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato» (art. 134, secondo comma, Cost.), se non altro, perché la Corte costituzionale ne sarebbe nel contempo parte e giudice.

Se questa questione, in uno o più dei rilievi di legittimità costituzionale prospettati, venisse accolta dal Giudice delle leggi, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della versione normativa dell'art. 11, comma 22, legge n. 537/1993, come risultante dalla sentenza n. 240/94, dovrebbe comportare la perdita di efficacia della stessa versione ed il ripristino (deve presumersi e preferirsi) della versione originale della norma, quella approvata dal legislatore del 1993, con ovvia rilevanza nel presente giudizio pretorile.

Per il vero, però, la Corte costituzionale — come anche la stessa Autorità giudiziaria, ma soprattutto il Parlamento con una legge chiarificatrice, decisamente auspicabile — potrebbe dare una diversa soluzione giuridica in ordine agli effetti delle decisioni «legislative», affermando in modo esplicito che queste non sono idonee a modificare, integrare e correggere le norme dichiarate incostituzionali, bensì puramente e semplicemente determinano la radicale perdita di efficacia delle medesime norme, poiché, lo si può ben sostenere con piena logica giuridica e

razionalità, l'accertata ed affermata illegittimità della norma «nella parte in cui...» si ripercuote sull'intera norma, giacché questa nel suo complesso ed in tutte le sue parti «prevede» o «non prevede» ciò che la Corte rispettivamente afferma essere costituzionalmente illegittimo o legittimo.

Le conseguenze di tale soluzione radicale potrebbero essere assai meno dirompenti di quelle causate dalla prima scelta indicata sopra, se non altro, perché eviterebbero al sistema giuridico il rischio di una paralizzante crisi interpretativa, dipendente dalla difficoltà di stabilire, se la norma dichiarata incostituzionale dalla Corte con intervento «legislativo» possa ritenersi ripristinata in tutta la sua primigenia portata, ovvero se debba considerarsi implicitamente travolta *in toto* dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale della lettura volutane dalla Corte, ovvero ancora se sia necessario (ipotesi questa, però, da escludere recisamente) attendere un intervento del Legislatore diretto a confermare, o abrogare, o modificare la norma.

B) In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, per violazione dell'art. 136, primo comma, della Costituzione.

L'art. 136, primo comma, Costituzione così dispone testualmente: «Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».

L'art. 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, prevede: «Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».

Sono possibili due soluzioni interpretative dell'art. 30 in esame: una fedele al dettato costituzionale, l'altra non rispettosa della lettera e del contenuto dell'art. 136 Cost.: la prima attribuisce un puro significato esplicativo all'art. 30, evidenziando l'ovvia conseguenza della perdita di efficacia della norma dichiarata incostituzionale, cioè la sua inapplicabilità per regolamentare le situazioni giuridiche sorte successivamente alla pubblicazione della decisione della Corte; la seconda tenta di modificare la costituzione formale per farla soggiacere alla volontà dei fautori della «costituzione materiale», sostenendo che il divieto di applicazione delle norme incostituzionali, derivante dalla originaria incostituzionalità delle norme stesse, determina necessariamente l'efficacia *ex tunc* delle sentenze della Corte.

A contrastare la tesi che sostiene l'efficacia *ex tunc* delle sentenze della Corte costituzionale si ergono insuperabili, non solo la lettera del primo comma dell'art. 136 Cost., ma anche il secondo comma dello stesso articolo.

Per chiarire esaurientemente quanto appena sopra affermato sembra sufficiente riportare quanto già sostenuto da questo pretore in varie decisioni aventi lo stesso oggetto della presente causa (tra le altre, nella sentenza n. 1534/95 emessa in data 3 luglio 1995, nella causa Zeni Angela contro I.N.P.S.): «Il primo comma dell'art. 136 della Costituzione così testualmente afferma» - *omissis*: la norma è sopra riprodotta - «è evidente, per il significato inequivocabile della disposizione, che corrispondentemente viene negata qualsiasi efficacia *ex tunc* alla dichiarazione d'incostituzionalità e che la norma dichiarata incostituzionale è perfettamente efficace (e, per quanto ciò possa apparire paradossale, anche legittima) sino al giorno, compreso, della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale».

Omissis

L'esattezza della tesi qui sostenuta trova conferma di forte valore giuridico nell'assenza di una previsione (difficile da ipotizzare, peraltro) di legge che limiti, imponendo alla Consulta il rispetto dell'art. 81 della Costituzione, gli effetti talvolta dirompenti (da molti denunciati e da tutti indistintamente riconosciuti) sul bilancio dello Stato della valenza *ex tunc*, attribuita *contra legem* alle sentenze della Corte costituzionale sulle norme dichiarate incostituzionali: è, ancor più che evidente, lapalissiano che l'unica esatta interpretazione, dell'art. 136, primo comma, Costituzione, nel senso imposto dalla sua univoca formulazione letterale e qui sostenuto, rende superflua ed insussistente l'esigenza di ridurre o regolamentare l'impatto sulla finanza pubblica delle sentenze del giudice delle leggi, poiché, non essendo lecito attribuire efficacia *ex tunc* alle dichiarazioni d'illegittimità costituzionale, nessun danno può derivarne, ciò che spiega razionalmente perché il Legislatore, costituzionale e ordinario, non abbia previsto e ritenuto di dover creare qualche strumento giuridico per imporre alla Corte il rispetto dell'art. 81 Costituzione.

In altri termini: nessuna necessità di limitare gli effetti economici delle sentenze della Corte costituzionale sussiste, poiché esse non sono idonee, secondo la previsione del primo comma dell'art. 136, a determinare situazioni di danno.

Il rigore logico e la piena razionalità dell'art. 136, primo comma, trova ulteriore conferma nel secondo comma: «La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali»: è quasi superfluo far notare che questa disposizione è diretta ad imporre (non si dimentichi mai che il potere attribuito alle Istituzioni della Repubblica è potere-dovere e non arbitrio) al Legislatore di provvedere alla soluzione dei problemi causati dalle dichiarazioni d'incostituzionalità, problemi derivanti, per il futuro, dal possibile vuoto normativo e, per il passato, dalla necessità od opportunità di riparare (secondo la discrezionalità politica del Legislatore e, dunque, anche e soprattutto nei limiti delle compatibilità di bilancio) i danni eventuali determinati dalle norme incostituzionali.

Ciò che conferma l'esattezza dell'affermazione, secondo la quale l'esigenza e l'obbligo di rispettare l'art. 81 della Costituzione è, come solo può e deve essere, a carico del legislatore.

Per tentare di superare il ragionamento sopra riprodotto, si dovrebbe spiegare, perché il Legislatore costituzionale avrebbe previsto, nel secondo comma dell'art. 136, la comunicazione alle Camere della decisione della Corte «affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali», se non avesse voluto chiarire con forza che solo al Legislatore è attribuito il potere di provvedere, nelle forme costituzionali, alla produzione legislativa eventualmente necessaria per risolvere le conseguenze dell'inefficacia delle norme dichiarate incostituzionali, posto che altre norme della Costituzione (artt. 70 e seguenti) già regolano l'attività legislativa e non si può certo ridurre l'art. 136, secondo comma, a norma puramente ripetitiva senza valore alcuno.

A tali argomenti non sembra superfluo aggiungere brevemente alcuni elementi di fatto storici, con lo scopo dichiarato di rendere difficilmente praticabili possibili obiezioni fondate su discorsi inerenti la volontà del Legislatore e la *ratio legis*, cari ai giusnaturalisti, anche a fronte di norme esemplari per la loro assoluta limpidezza di lettera e di contenuto, qual'è certamente l'art. 136 Costituzione.

Nelle fasi iniziali dell'*iter* per l'introduzione della Corte costituzionale nel nostro ordinamento, la sottocommissione per i problemi costituzionali della «Commissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato», istituita dal Ministero per la Costituente, negli studi e proposte pubblicati nel 1946, tra l'altro, aveva espressamente ipotizzato l'annullamento *en tunc* delle leggi, quale conseguenza della dichiarazione d'incostituzionalità.

Tale soluzione in sede di Assemblea Costituente venne chiaramente abbandonata dalla Commissione dei 75, alla quale era stata affidata la redazione del progetto costituzionale: nel progetto presentato il 31 gennaio 1947, infatti, nell'art. 128, al terzo comma, era previsto che «Se la Corte, nell'uno o nell'altro caso, dichiara la incostituzionalità della norma, questa cessa di avere efficacia. La decisione della Corte è comunicata al Parlamento, perché, ove lo ritenga necessario, provveda nelle forme istituzionali».

Da quell'art. 128 è derivato l'attuale art. 136, nel quale però è stato opportunamente previsto anche il momento iniziale (fissato nel giorno successivo alla pubblicazione) della perdita di efficacia delle norme dichiarate incostituzionali.

Nessun commento è necessario.

Anche se possono ritenersi sufficienti le considerazioni sin qui sviluppate, l'esigenza di massima completezza del discorso impone di tenere conto di una possibile critica alla tesi qui sostenuta della efficacia solo *ex tunc* delle sentenze della Corte che dichiarano l'illegittimità costituzionale di norme di legge o di atti aventi forza di legge: si sostiene, infatti, che le predette decisioni sarebbero *naturaliter* retroattive in ragione, sia del carattere incidentale del giudizio di costituzionalità, sia della necessità che le pronunce del Giudice delle leggi siano produttive di effetti *ex tunc* nel giudizio *a quo* (ed ovviamente anche per tutte le posizioni giuridiche similari), giacché, altrimenti, non vi sarebbe alcun interesse delle parti in causa a sollevare eccezioni di legittimità costituzionale, non potendo trarre alcun vantaggio dalle eventuali pronunce favorevoli, con conseguente certo inaridimento della fonte privata delle eccezioni e parallela contrazione del controllo di costituzionalità.

La contestazione sopra sintetizzata ha indubbie ragioni sostanziali, giacché è sussistente, in astratto, il rischio paventato di una perdita d'interesse delle parti in causa nel giudizio *a quo* a sollevare eccezioni d'incostituzionalità, in assenza della certezza di conseguire immediati vantaggi (di natura economica soprattutto, se pure non esclusivamente) anche per il passato, ma non certo per questo motivo può ritenersi fondata, come si dimostrerà nel prosieguo.

In primo luogo, è doveroso e necessario notare che il giudizio di costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge non ha il fine di accertare la sussistenza di diritti vantati da singoli o da gruppi organizzati per dare loro tutela diretta, bensì quello diverso, ben superiore ed imprescindibile, di garantire la legittimità del sistema giuridico, rendendo inefficaci ed inapplicabili per il futuro le disposizioni di legge dichiarate incostituzionali, cosicché le eventuali posizioni d'interesse particolare radicate (anche, o soltanto) nel passato e correlate alle questioni di

legittimità costituzionale portate all'esame del Giudice delle leggi sono totalmente ininfluenti ed irrilevanti, come irrilevante ed ininfluente è il rischio che le parti private del giudizio *a quo* non sollevino più eccezioni di legittimità costituzionale.

In secondo luogo, deve dirsi che l'interesse riposto nel valore retroattivo delle sentenze della Corte costituzionale dipende in gran parte (e forse solo) dal fatto che molte dichiarazioni d'incostituzionalità hanno riguardato ed ancora oggi riguardano, direttamente o indirettamente — nel caso della sentenza n. 240 del 1994 vale la seconda ipotesi, trattandosi di decisione che tende a ripristinare per talune categorie di titolari di più pensioni il diritto alla «cristallizzazione», previsto dal comma 7 dell'art. 6 del decreto-legge n. 463/1993, convertito nella legge n. 638/1993, poi negato, nei termini ivi precisati, dall'art. 11, comma 22, della legge n. 537/1993 —, disposizioni di legge vigenti da lungo tempo, dando così origine alla legittima aspettativa di vedere riconosciuti benefici prima preclusi, oppure negati da leggi successive, e ciò anche per il passato e non solo per il futuro.

Le cause di tale situazione sono sicuramente molteplici e non possono qui essere tutte individuate e valutate, ma due sono evidenti: a) l'enorme ritardo, più di cinque anni, con il quale la Corte ha iniziato a funzionare, dopo l'entrata in vigore della Costituzione e b) l'«invenzione» e l'affermazione nella giurisprudenza della Corte delle sentenze «legislative» (già ampiamente contestate), che, pretendendo di sostituire le parti ritenute incostituzionali delle disposizioni di legge con nuovi contenuti normativi stabiliti (senza potere) dalla Corte, hanno determinato nella generale opinione il «credo» sull'assoluta obbligatorietà *erga omnes* (anche per il potere legislativo ed esecutivo) delle scelte della Consulta e contestualmente una lettura «distratta» dell'art. 136 della Costituzione, del quale si è (volutamente) ommesso di valutare nella sua interezza il dettato, chiaro e razionale.

In forza di tali rilievi, risulta palese che l'interesse delle parti in causa a sollevare questioni di legittimità costituzionale legate preminentemente all'aspettativa di ottenere vantaggi anche per il passato (tanto da affievolirsi e scomparire in assenza di efficacia *ex tunc* della dichiarazione di illegittimità costituzionale) non deriva da una situazione di normalità, ma è radicato nella patologia del sistema, come è altrettanto evidente che costituisce una vera anomalia giuridica attribuire efficacia *naturaliter* retroattiva alle sentenze della Corte.

In terzo luogo, non è vero che certamente, sicuramente, necessariamente ed ineluttabilmente debba mancare l'interesse alla dichiarazione di illegittimità costituzionale che determini (come voluto nella legge fondamentale dello Stato) la perdita di efficacia della norma di legge solo a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa decisione della Corte, poiché deve ritenersi che, se il Giudice delle leggi riterrà di accogliere le eccezioni sollevate ai punti D) ed E), la maggior facilità di attivare il giudizio di costituzionalità, liberato dai vincoli e dalle illegittime condizioni ostative oggi presenti nell'ordinamento, produrrà una maggiore estensione e una notevole accelerazione del controllo di legittimità costituzionale, consentendo alle parti private di sollevare, con largo anticipo rispetto ad oggi, eccezioni non direttamente rilevanti in causa ed essenziali per la decisione della controversia (essendo sufficiente la loro non manifesta infondatezza), con conseguente nuovo e maggiore interesse a proporre anticipatamente le questioni di legittimità costituzionale.

In quarto luogo: anche se tutto ciò che si è fin qui detto fosse errato, resta sempre l'ultima e più forte obiezione di diritto positivo costituzionale: è al Legislatore che compete in via esclusiva, ai sensi dell'art. 136, secondo comma, della Costituzione — qualora rilevi un'intollerabile violazione di legittime aspettative degli interessati (singoli o collettivi, organizzati o meno) correlate alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, aventi radici anche nel passato — di intervenire (con discrezionale ed insindacabile, se razionale, valutazione politica delle compatibilità di bilancio e, perciò, non necessariamente in totale corrispondenza con le aspettative delle quali si è detto, utilizzando gli strumenti legislativi di gestione della finanza pubblica più idonei) per riconoscere ed estendere anche alle situazioni giuridiche sorte nel passato il diritto affermato dalle decisioni della Corte costituzionale aventi giuridica efficacia solo per il futuro.

Anche in tale prospettiva, dunque, risulta confermato che ben può sussistere l'interesse delle parti in causa del giudizio *a quo* a sollevare eccezioni di legittimità costituzionale, pur nella consapevolezza dell'efficacia caducatoria solo per il futuro delle decisioni della Consulta, poiché permane la possibilità di ottenere dal Legislatore, almeno in qualche misura, il riconoscimento normativo delle istanze dirette a trasferire anche nel passato il contenuto sostanziale delle sentenze della Corte.

Se quanto si è detto è minimamente vero (e non si riescono ad intravedere serie ragioni in contrario), allora è ben chiaro che il sistema costituzionale come qui interpretato, grazie alla sua semplice ed agevole lettura, fortemente ancorata al senso univoco delle parole è perfetto ed è, invece, solo la triste realtà storica dell'insufficienza cronica delle istituzioni a rispondere con rigore alle richieste di certezza del diritto del paese reale a determinare le asintonie che vengono ritenute *naturaliter* impicanti il valore retroattivo delle decisioni della Corte, sicuramente non voluto ed, anzi, espressamente escluso dal Legislatore costituzionale.

Per quanto, poi, riguarda quella parte della contestazione fondata sul carattere incidentale della questione di legittimità costituzionale nel giudizio *a quo*, deve solo dirsi che essa nulla dimostra, poiché, lo si è già detto e lo si dirà più avanti, il giudizio di costituzionalità non è istituito per dare ragione o torto a chi è portatore d'interessi particolari, ma solo per garantire la legittimità costituzionale della legge, cosicché il sistema incidentale previsto per sollevare le questioni non assume rilievo sostanziale nel giudizio *a quo*, ma è solo lo strumento procedurale prescelto (uno tra i tanti costituzionalmente possibili, ed è davvero superfluo elencare gli altri ipotizzabili) e da esso non può alcunché validamente dedursi per affermare l'efficacia *ex tunc* delle decisioni della Corte, a fronte di precisi dati normativi contrari.

È, infatti, certo, pacifico ed incontestabile che il giudizio di costituzionalità non è finalizzato a dirimere una controversia tra parti in causa, né a dare ragione o torto ad una delle parti del giudizio *a quo*, né a formare un giudicato in senso tecnico, né ad affermare il principio giuridico al quale deve attenersi l'Autorità giudiziaria remittente.

Se, in tutto o in parte, ciò che precede è vero, l'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarato illegittimo per contrasto con l'art. 136, primo comma, Costituzione. In quanto consente un'interpretazione totalmente difforme dal dettato costituzionale, divenuta «diritto vivente», così da rendere estremamente difficoltosa, se pur non impossibile, l'affermazione della lettura legittima della disposizione.

Certamente è nel potere della Corte costituzionale negare la fondatezza della questione di legittimità costituzionale testé esposta, eventualmente anche in forza del principio, esattamente affermato, che impone nello scontro tra due o più interpretazioni possibili l'affermazione della prevalenza di quella conforme a Costituzione (e non vi è dubbio che la relativa decisione sarebbe giuridicamente perfetta ed inattaccabile), ma, a sommosso avviso di questo giudice remittente, una siffatta soluzione non potrebbe avere valore definitivo, poiché lascerebbe sempre spazio aperto all'interpretazione non costituzionalmente corretta.

Nè è poi il caso di porsi scrupoli particolari, nel caso di specie, sugli effetti della dichiarazione d'illegittimità costituzionale: la conseguente perdita di efficacia del terzo comma dell'art. 30 legge n. 87/1953 non causerebbe un grave vuoto normativo (è sempre presente nella giurisprudenza della Corte la preoccupazione di evitare, per quanto possibile, tale evento), poiché tale disposizione (come già notato) nulla aggiunge al disposto del primo comma dell'art. 136 Cost., limitandosi a esplicitare l'ovvia conseguenza della perdita di efficacia delle norme dichiarate incostituzionali «dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» e cioè la loro inapplicabilità (nei termini già chiariti) a decorrere dallo stesso giorno.

C) In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 22, legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla citata sentenza 10 giugno 1994, n. 240, della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione

La Corte, con la sentenza n. 240 del 1994 (si ripete per comodità di esposizione) ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto con gli articoli 3 e 38 Costituzione, dell'art. 11, comma 22, della legge n. 537 del 1993 «nella parte in cui — nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 ..., convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti — prevede la riconduzione dell'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino all'assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica».

La norma in discorso, come modificata per effetto del suddetto intervento della Consulta, determina per l'I.N.P.S. una forte esposizione debitoria, priva di finanziamento (è fatto notorio); la causa di tutto ciò deve rinvenirsi nell'opinione (erronea) secondo la quale le sentenze di natura addittiva della Corte costituzionale avrebbero efficacia vincolante *erga omnes* ed *ex tunc*, opinione tuttora prevalente in dottrina e nella giurisprudenza di merito e di legittimità.

Nessun atto legislativo è sinora intervenuto per reperire la copertura finanziaria necessaria al fine di consentire all'I.N.P.S. di provvedere, previa riliquidazione delle pensioni di reversibilità secondo il dettato della sentenza n. 240/1994, al pagamento delle somme arretrate, con gli accessori di legge, derivanti da detta riliquidazione.

È più che evidente che il Legislatore, a tutt'oggi (anche se deve darsi atto che gli organi d'informazione hanno di recente riportato notizie su tentativi diretti a ricercare una soluzione per finanziare il fabbisogno di spesa previdenziale non previsto in bilancio e legato anche alle conseguenze economiche della sentenza n. 240 del 1994), non ha ritenuto di dover dare attuazione alla sentenza in discorso, nonostante la vigenza dell'art. 2, settimo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che così dispone: «Qualora nel corso di attuazione di leggi si verificino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa a di entrate, il Governo ne dà notizia tempestivamente al Parlamento con

relazione del Ministro del tesoro e assume le conseguenti iniziative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».

Potrà pure essere affermata la responsabilità politica dei Governi che si sono succeduti dalla data di pubblicazione della sentenza n. 240/1994 ad oggi, ma nessun risultato giuridico può conseguirne, restando certo il fatto che nessun intervento è stato posto in essere per la copertura finanziaria dei maggiori oneri, né totalmente, né parzialmente.

Peraltro, in relazione a quanto si è accennato in ordine alle notizie giornalistiche sulla ricerca di una soluzione normativa del problema (che, però, ora sembra accantonato), non appare lecito attendere che il Legislatore eserciti sino in fondo i suoi poteri, prima di procedere alla trasmissione della presente questione di legittimità costituzionale: deve, infatti, rilevarsi con estrema chiarezza che una futura, possibile e sempre auspicabile soluzione legislativa al problema della copertura finanziaria degli effetti economici della sentenza n. 240/94, avrà (se in linea con i principi costituzionali, è ovvio) naturalmente efficacia anche sulla presente questione di legittimità costituzionale, facendole perdere ogni attualità, rilevanza e fondatezza.

Deve altresì essere con forza notato che Autorità giudiziaria non può, in nessun caso, correlare i provvedimenti previsti dalla legge per amministrare giustizia ad indebite ed illecite valutazioni di opinabile opportunità politica.

Dal riscontrato attuale dato di fatto storico dell'assenza di copertura finanziaria, a parere di questo pretore, non può che discendere obbligatoriamente l'affermazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 22, legge n. 537/1993, come modificato dal Giudice delle leggi, per violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 Cost., a nulla rilevando sapere se tale violazione dipenda da semplice inerzia, o assenza di volontà del legislatore, ovvero (ed è, purtroppo, questa l'ipotesi più veritiera) dalla realtà di una situazione critica delle finanze dello Stato, tale da aver reso, sino ad oggi, impossibile il reperimento delle risorse finanziarie necessarie, senza determinare un ulteriore aggravamento nel desolante bilancio della nostra Repubblica.

Unica conseguenza e soluzione possibile sembra essere quella di una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del detto ventiduesimo comma dell'art. 11, legge n. 537 del 1993 nella nuova formulazione creata dalla sentenza n. 240/94, con conseguente cessazione dell'efficacia della medesima norma ai sensi dell'art. 136, primo comma, della Costituzione e ripristino della situazione normativa preesistente l'intervento del Giudice delle leggi.

Né può, in contrario, sostenersi con giuridica fondatezza che le norme «virtuali» create dalle sentenze «leggi» della Corte costituzionale siano avulse dal sistema giuridico costituzionale, così da non dover obbedire (anche) al dettato dell'art. 81, ultimo comma, Cost., ovvero che siano, senza alcuna fondata ragione (ma in dottrina si è elaborata una tesi contraria, che verrà più avanti sottoposta a critica), «refrattarie» al controllo di legittimità costituzionale, ovvero ancora che il legislatore debba dare esecuzione, sempre e comunque, alla volontà della Corte e che abbia tempi illimitati per provvedere alla copertura finanziaria: se le sentenze di natura legislativa della Corte hanno davvero forza innovativa nel diritto positivo con obbligo di applicazione (ipotesi, deve ribadirsi ancora, qui fortemente negata), tanto da fondersi, in modo simile a quanto avviene per le leggi di interpretazione autentica, con la norma dichiarata incostituzionale, determinandone un nuovo contenuto, ebbene, allora, queste norme «virtuali» devono essere totalmente conformi alla Costituzione e soggiacere al vaglio del giudizio di legittimità costituzionale, come qualsivoglia altra norma di legge.

Né può, sempre in contrario, avere valore la tesi, sostenuta da parte illustre della dottrina, della obbligatorietà per il Legislatore di provvedere, comunque, al reperimento delle necessarie risorse finanziarie per l'attuazione delle sentenze così dette «additive di spesa» (ma il discorso vale per tutte) del Giudice delle leggi, obbligatorietà dalla quale di necessità discenderebbe l'inapplicabilità dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, alla norma «corretta» dalla Corte, sul presupposto di una minore forza costituzionale dell'art. 81 rispetto alle norme della Costituzione portatrici di principi fondamentali, quali quelli d'uguaglianza, di razionalità e di solidarietà, per quanto qui interessa: se pure deve riconoscersi che la tesi non manca di fascino, la sua erroneità è totale, poiché svilisce il contenuto vero dell'art. 81, non riconoscendovi il valore di norma essenziale per tutela del sistema giuridico-economico-sociale-etico dello Stato.

La nostra Costituzione ha, invero, il grande pregio, grazie forse alla sua stessa origine pluri-ideologica, di contenere tutti i principi più alti della civiltà e di tutelare tutte le libertà, senza dare prevalenza ad una visione politica dello Stato specifica e limitatrice, ma, nel contempo, nella consapevolezza del necessario rispetto della realtà economica, quale limite e strumento essenziale per la possibile e sempre tendenziale attuazione concreta dei grandi ideali di giustizia, uguaglianza e libertà, pone un principio ancora superiore, presente proprio nell'art. 81: la compatibilità delle concrete risorse economiche quale limite di realtà al «sogno» di perfezione, quale strumento di difesa

della realizzabilità dei grandi principi ideali, etici e materiali, quale freno alla spesa illimitata di risorse future (pur troppo, sempre più future) al fine di tutelare l'esistenza stessa dello Stato, quale monito etico, infine, alla necessaria responsabilità verso le future generazioni e alla più corretta distribuzione della ricchezza per quelle presenti.

Così, se si volesse proporre una diversa classificazione delle norme costituzionali, l'art. 81 dovrebbe essere definito «norma di realtà» in contrapposizione alle «norme di ideale» e dovrebbe in questa prospettiva essere collocato al vertice di una nuova graduatoria d'importanza, dovendosi riconoscere che, pur non affermando elevati principi «sacrali», si pone a garanzia della realizzabilità (invero pur sempre tendenziale) delle «norme di ideale», statuendo l'obbligatorio rispetto dei limiti delle risorse disponibili, in modo tale da consentire al sistema economico dello Stato di sostenere il costo della continua evoluzione dei bisogni di civiltà nei confini del possibile, senza sperperare ricchezze future non ancora prodotte, al fine di evitare il grande rischio (oggi sempre più drammaticamente concreto) di allontanare sempre più nel tempo e forse di precludere definitivamente l'attuazione delle «norme di ideale» della Costituzione.

Il doveroso ed ineludibile riconoscimento dei suddetti valori costituzionali presenti nell'art. 81, non solo, come già detto, impone il superamento della tesi dottrinarica sopra criticata, ma (lo si può qui dire con un breve appunto, anche se non perfettamente in tema) deve determinare anche a carico del Giudice delle leggi l'obbligo di valutare sempre, nelle proprie decisioni che comportino una spesa non prevista in bilancio, l'art. 81 della Costituzione, quale norma di primaria e vitale importanza.

Se poi si dovesse porre la domanda se sia lecito che il legislatore rifiuti — in tutto o in parte, per ragioni legate allo stretto rispetto di una grave realtà di deficit di bilancio non più espandibile — di dare piena e concreta attuazione alle decisioni «additive di spesa» della Corte, la risposta dovrebbe essere affermativa (cfr., in proposito, la recente sentenza della Corte costituzionale 28 giugno-13 luglio 1995, n. 320, nella quale si rinvergono argomenti in parte coincidenti con quelli qui espressi), sia nel caso che si vogliano ritenere legittime le sentenze «legislative» della Corte, sia che si neghi la loro efficacia per palese contrasto con l'art. 136 della Costituzione, poiché la discrezionalità politica del legislatore — se sorretta da insuperabili e provate ragioni imposte dalla realtà, non ultima delle quali potrebbe essere legata alla considerazione che «le generazioni future non possono essere gravate oltre misura facendo vivere quelle attuali a loro spese», come sottolineato da attenta dottrina — non può essere limitata da nessun'altra volontà, trovando fondamento nell'art. 81 della Costituzione, norma di «realtà» posta a tutela della conservazione dello Stato e delle prospettive della sua stessa evoluzione.

Poiché ai fini del decidere è importante, anche se non essenziale (ché, come si è già detto, la controversia relativa alla domanda di «cristallizzazione» può ben essere decisa «indipendentemente» sotto vari altri profili), avere certezza in ordine alla vigenza o meno dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993, come determinata (nell'opinione prevalente, qui contrastata) dalla sentenza n. 240/94, e poiché tale certezza può derivare, con valore assoluto (ché le tesi di questo giudice sono rimaste davvero minoritarie e marginali), solo (salvo ovviamente un sempre possibile intervento legislativo) da una decisione della Corte costituzionale, risulta necessario investire il Giudice delle leggi della questione di costituzionalità come sopra precisata, essendone, peraltro, più che palese per le argomentazioni che precedono, senza altro superfluo commento, anche la rilevanza nel presente giudizio, poiché l'eventuale dichiarazione d'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 81 sarebbe, senza possibilità di contrasto neppure negli eventuali gradi successivi del giudizio, motivo di rigetto del dedotto diritto alla «cristallizzazione», anche se, in ipotesi estrema, solo concorrente, o anche solo subordinato e residuale.

D) In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ove prevede che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» e limitatamente a tale parte, per violazione dell'art. 134, nonché degli artt. 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione.

L'art. 134, per quanto qui interessa, dispone testualmente: «La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni».

L'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, emessa in attuazione dell'art. 137, primo comma, della Costituzione, recita: «La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e ritenuta dal giudice non manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione».

A fronte di tali norme costituzionali, l'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, invece, così dispone: «L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale e non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi dell'istanza con la quale fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso».

Il ben diverso contenuto sostanziale del secondo comma dell'art. 23, contrastante con le disposizioni dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 1 legge costituzionale n. 1/48, risalta evidente: la previsione della necessità che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» al fine di introdurre il giudizio di costituzionalità dinanzi al Giudice delle leggi non trova minimo riscontro a livello di normativa costituzionale.

Non solo: appare anche chiaro, tanto da risultare quasi superfluo parlarne, che quella previsione dell'art. 23, ben individuata sopra, riduce enormemente la possibilità di attivare il controllo della Corte sulla legittimità costituzionale «delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato», poiché impone che la rilevanza della questione di costituzionalità sia tale da comportare da sola la definizione del giudizio, rendendo in tal modo irrilevanti e, perciò, inammissibili tutte le questioni di legittimità costituzionale l'oggetto delle quali sia solo concorrente nella decisione della causa.

Viene così patentemente incatenato il controllo della costituzionalità delle leggi e degli atti normativi di pari forza e contestualmente mortificata la garanzia costituzionale di tale controllo, svilito nell'attuale realtà a strumento di tutela di interessi puramente privati (di singoli o di collettività, come già si è avuto modo di rilevare), mentre la sua ragion d'essere risponde al ben superiore interesse di mantenere la normativa all'interno dei principi e delle norme costituzionali, restando irrilevante, o solo eventuale, la contestuale soddisfazione di aspettative particolari.

In forza delle considerazioni che precedono, appare consequenziale riconoscere che, nel sistema vigente della legislazione ordinaria in relazione alle norme della legge fondamentale della Repubblica in tema di garanzie costituzionali, sussistono troppi vincoli alla piena attuazione dei principi costituzionali e ciò con particolare riferimento alla possibilità di accesso al giudizio di legittimità costituzionale, tanto da rendere possibile la permanenza nel diritto positivo di numerose norme contrarie alla Costituzione, senza che queste possano trovare controllo e verifica di legittimità, posto che la struttura procedimentale che consente di giungere dinanzi al Giudice delle leggi è eccessivamente limitativa.

Non è certo nella competenza di questo giudice, né del Giudice delle leggi, la ricerca delle soluzioni normative necessarie per la realizzazione della Costituzione, ma la constatazione della difficoltà di accesso al giudizio dinanzi alla Corte costituzionale doveva qui essere chiaramente manifestata, non soltanto perché direttamente attinente la questione di legittimità costituzionale ora prospettata, ma anche perché non può negarsi che numerose norme della legge n. 87/1953, e non il solo secondo comma dell'art. 23 nella parte specifica sopra individuata, violano l'art. 134 della Costituzione, riducendo a minimi livelli la possibilità del controllo di conformità delle leggi e degli atti aventi forza di legge, mentre il sistema costituzionale nasce con un impianto assai vasto, che appare, comunque, illecitamente compresso e mortificato dalla legge ordinaria, e non solo nella sostanza, ma anche nella forma normativa utilizzata, come risulterà più che evidente nello sviluppo della successiva questione *sub E*).

Prima di passare oltre però, deve essere chiarito ancora in quali termini si ritengono violati gli artt. 101 e 104 della Costituzione dall'art. 23 legge n. 87/1953, nella parte in cui dispone che, per potersi procedere alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale».

La disposizione contestata è illegittima, poiché determina una riduzione e compressione dell'autonomia ed indipendenza del giudice, impedendogli di valutare tutte le possibili soluzioni giuridiche per la decisione dei processi, causando grave danno all'amministrazione della giustizia, poiché (essendo precluso alle questioni non essenziali l'accesso al giudizio di costituzionalità) sottrae alla motivazione (art. 111 della Costituzione) delle sentenze ragioni ulteriori di potenziale accoglimento o rigetto della domanda (per quanto concernente in particolare le controversie nella materia demandata alla competenza di questo pretore), idonee a rendere più «resistente» la motivazione e non è superfluo qui ricordare che il bene giuridico della certezza del diritto si fonda anche sulla forza di resistenza delle pronunce giurisdizionali nei successivi gradi di giudizio.

E) In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, nelle parti che stabiliscono condizioni e forme di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, per palese violazione della riserva di legge costituzionale prevista dal primo comma dell'art. 137 Costituzione.

La riserva di legge imposta dal primo comma dell'art. 137, viene, per quanto qui interessa, così formulata: «Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale»: la materia è, dunque, riservata a legge costituzionale e non ordinaria.

Ed invero sono state approvate e promulgate le leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1, e 11 marzo 1953, n. 1, delle quali la prima è pienamente conforme al dettato costituzionale, tant'è vero che all'art. 1 la legge costituzionale n. 1/48 prevede che «La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso del giudizio e non ritenuta dal giudice manifesta-

mente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione», mentre l'art. 1 della legge costituzionale n. 1/53 lascia perplessi, poiché non si limita ad affermare che «La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme e nei limiti e alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1» ma aggiunge un richiamo generico e generale anche «alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali», con buona pace per la riserva di legge costituzionale espressamente disposta nell'art. 137, terzo comma, Costituzione.

È palese ed indubbio (nonostante l'ambiguità, per il suo eccesso di genericità, dell'errato ed infelice riferimento alla legge ordinaria appena rilevato) che il sistema costituzionale del giudizio di legittimità delle norme di legge e degli atti aventi forza di legge, pur stabilendo il chiaro limite della non manifesta infondatezza (l'esame della quale è di prioritaria, quanto meno, se non anche esclusiva, competenza dell'autorità giudiziaria) delle questioni di legittimità costituzionale, quale barriera per l'accesso al giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, non ha istituito quegli altri, diversi e assai più stringenti, confini che risultano, invece, nella legge ordinaria.

È allora certo che tutte le disposizioni della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87 che regolano «le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale» in modo difforme dal sistema costituzionale che si è sopra individuato sono illegittime nella stessa fonte e forma legislativa che le pone (per quanto espressamente riguardante la questione di legittimità costituzionale ora discussa) per palese violazione dell'art. 137, primo comma, della Costituzione.

Così risulta illegittimo, in particolare, l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, al quale solo si vuole limitare la trattazione, restando comunque ed ovviamente, integro il potere della Corte, nell'ipotesi di accoglimento della presente questione, di decidere se sussistano gli estremi per procedere all'applicazione dell'ultima parte dell'art. 27 della medesima legge.

L'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, così dispone:

«Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una regione, viziati da illegittimità costituzionale;

b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate.

L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale e non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi dell'istanza con la quale fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente.

L'autorità giurisdizionale ordina che cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al presidente del Consiglio dei ministri od al presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai presidenti delle due Camere del parlamento e al presidente del Consiglio regionale interessato».

L'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87 è nel suo complesso illegittimo, per la violazione del tutto evidente dell'art. 137, primo comma, della Carta costituzionale, con la sola esclusione delle seguenti specifiche parti, nelle quali nulla dispone in ordine alle condizioni e forme di accesso al giudizio dinanzi alla Corte, o si limita a ribadire immutato quanto già previsto dalla normativa di livello costituzionale:

«Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale. L'autorità giurisdizionale, qualora " ... " non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi dell'istanza con la quale fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza»...

In tutte le restanti parti l'art. 23 legge n. 87/53 è radicalmente viziato da illegittimità costituzionale e non vi è nulla da aggiungere sulla questione ora discussa, poiché sorretta dalla pura constatazione di una realtà evidente; si deve soltanto chiarire che la sua rilevanza nel presente giudizio è identica a quella individuata per la questione *sub D)*, giacché anch'essa presupposto logico giuridico dell'ammissibilità delle prime tre questioni.

Considerazioni conclusive.

Senza dubbio le questioni di legittimità costituzionale sollevate presentano molti altri aspetti di grande interesse e, così, si potrebbero ancora esaminare e discutere le diverse elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali contrastanti con le tesi qui affermate, ma la dimensione già troppo vasta della presente ordinanza ne sconsiglia ogni ulteriore evoluzione, anche in considerazione del fatto che gli argomenti già diffusamente motivati non trarrebbero maggior forza dalla critica di tutte le contrarie posizioni.

Questo giudice remittente non intende sostenere che dalla trasmissione della presente ordinanza derivi un obbligo giuridico della Corte costituzionale di procedere alla valutazione di tutte le varie questioni rilevate d'ufficio, poiché è intuitivo che l'eventuale decisione di accoglimento o rigetto di alcune di esse rende superfluo l'esame delle altre, eppure, in ultima analisi, ritiene di dover mettere l'accento sulla grande importanza e utilità di una pronuncia del giudice delle leggi su tutte le questioni portate alla sua attenzione, considerato che, poiché tutte sono riconducibili alla necessità primaria di riportare le «regole di svolgimento del gioco» (prendendo in prestito una recente espressione della dottrina), per tutti gli organi istituzionali, all'interno della vera Costituzione della Repubblica italiana, rigida e formale, tutte hanno pari rilevanza e valore e tutte sono tese al fine di ricondurre il sistema giuridico del controllo di costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge nell'alveo della nostra Carta costituzionale.

Sistema nel quale, è opportuno ricordarlo, se è vero che è demandato alla Corte costituzionale il potere di decidere sulla legittimità delle norme di legge e degli atti aventi forza di legge, è anche vero che il primo controllo di legittimità costituzionale è attribuito dalla legge all'autorità giudiziaria, ciò che ampiamente legittima i rilievi sviluppati nel presente atto e consente di affermare che, ai fini della decisione alla quale è chiamata la Corte sulle questioni *sub A), B) e C)*, non può assumere rilievo giuridico la constatazione del fatto che da decenni si perpetuino le violazioni della Costituzione qui denunciate e che tale realtà sia avallata dai paladini del «diritto vivente» e della «costituzione materiale», poiché il reiterarsi dell'errore non ne determina il superamento e con esso la liceità di fatto, ma solo la maggior gravità e la più difficile sanabilità.

Parimenti non può essere di ostacolo all'accoglimento eventuale delle questioni qui sollevate il timore dei vuoti normativi conseguenti alle dichiarazioni d'illegittimità costituzionale solo caducatorie, correlato al dubbio (non certo privo di riscontri storici) della Corte costituzionale sulla reale capacità o volontà del legislatore di riempire i vuoti con nuove leggi costituzionalmente corrette (quello che è stato definito *horror vacui* da valida dottrina), giacché è, su tutto, prioritario il ripristino della legalità e, comunque, anche in caso di fondato timore sul mancato intervento del legislatore, non è giustificabile né la conservazione di norme illegittime, né la loro modifica tramite le sentenze «leggi» non in sintonia con l'art. 136 della Costituzione, poiché non rispondenti ai poteri ed obblighi attribuiti dalla Costituzione al giudice delle leggi, mentre non può dimenticarsi, in primo luogo, che il sistema giuridico è in grado di sanare in parte i vuoti normativi in sede giudiziaria, in secondo luogo, che la responsabilità del legislatore inadempiente può essere sanzionata politicamente in sede di manifestazione del voto popolare e, in terzo luogo, che esistono nella società forti strumenti di pressione politica per indurre il legislatore a legiferare.

Non sembra necessaria una motivazione ulteriore sulla fondatezza e sulla rilevanza delle questioni sopra trattate, stanti gli argomenti sviluppati in relazione ai precisi riferimenti normativi costituzionali indicati sui singoli temi, di certo sufficienti per escludere, quanto meno, la manifesta infondatezza di tutti i rilievi d'incostituzionalità ampiamente discussi, i quali, comunque, rivestono grande importanza, sia in ordine alla ricerca della massima forza di resistenza della sentenza che dovrà essere emanata per la risoluzione della presente controversia (e delle altre pendenti, aventi simile, o identico contenuto), sia in relazione al necessario riesame delle tesi critiche sopra esposte sulle sentenze «legislative» della Consulta, alla luce degli argomenti giuridici che, in caso di eventuale pronuncia negativa, la Corte costituzionale riterrà di sviluppare in sede di motivazione, giacché questo giudice ben potrebbe mutare opinione e di certo dovrebbe, se le considerazioni della Corte dovessero evidenziare sostanziali errori di diritto nell'impostazione delle tesi qui sostenute, o gravi lacune nell'individuazione delle norme di legge rilevanti per la corretta soluzione delle problematiche discusse, tali da dimostrare in modo incontrovertibile l'infondatezza totale dei presupposti logico giuridici della giurisprudenza di questo pretore sui temi qui trattati.

Benché si sia affermato in modo esplicito che le questioni di legittimità costituzionale rimesse all'esame della Corte costituzionale non sono essenziali per la decisione della causa, il presente giudizio pretorile deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, tuttora vigente, pur se anch'esso imputato d'incostituzionalità.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

dell'art. 11, ventiduesimo comma, legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla sentenza 10 giugno 1994, n. 240 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 136, primo comma, 101 e 104, primo comma della Costituzione;

dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, per violazione dell'art. 136, primo comma, della Costituzione;

dell'art. 11, ventiduesimo comma, legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla sentenza 10 giugno 1994, n. 240 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 81 ultimo comma, della Costituzione;

in via preliminare, rispetto alle questioni precedenti, dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, ove prevede che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» e limitatamente a tale parte, per violazione dell'art. 134, nonché degli artt. 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione;

sempre in via preliminare e con gli stessi riferimenti indicati sub d), dell'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, nelle parti che stabiliscono condizioni e forme di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, come meglio precisato in motivazione, per palese violazione della riserva di legge costituzionale prevista dall'art. 137, primo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria per l'esecuzione.

Brescia, addì 1° febbraio 1996

Il pretore: ONNI

96C0438

N. 310

*Ordinanza emessa il 24 gennaio 1996 dalla corte d'appello di Salerno
nel procedimento penale a carico di Apicella Girolamo*

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di imparzialità del giudice, del giusto processo e del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 - Eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla corte di appello nel corso di procedimento di ricasazione.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 24, primo comma, e 25, primo comma).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento camerale indicato a margine ed avente ad oggetto la dichiarazione di ricasazione del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno dott.ssa Emilia Anna Giordano per incompatibilità ai sensi dell'art. 34, comma secondo, c.p.p.

La Corte, letti gli atti e udite le parti comparse all'odierna udienza camerale, osserva quanto segue.

FATTO

In data 11 dicembre 1995 Apicella Girolamo depositava dichiarazione di ricusazione del g.i.p. presso il tribunale di Salerno dott.ssa Emilia Anna Giordano assumendo la incompatibilità del predetto giudice a celebrare il giudizio abbreviato nei confronti dell'Apicella, fissato per l'udienza camerale del 9 dicembre 1995, ai sensi dell'art. 34 comma secondo c.p.p., avendo già in precedenza adottato nei confronti di esso istante una misura cautelare personale coercitiva.

L'Apicella, con lo stesso atto, denunciava la illegittimità costituzionale del menzionato art. 34, comma secondo, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa celebrare il giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia adottato una misura cautelare personale di natura coercitiva nei confronti dell'imputato.

DIRITTO

La Corte, ritenuto il carattere tassativo delle cause di incompatibilità contemplate dall'art. 34 c.p.p. e la mancata previsione di un'ipotesi come quella dedotta nella procedura *de qua*, è chiamata a valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale della norma sopra richiamata, dovendo altrimenti disattendere l'istanza alla luce della disciplina vigente.

Ciò premesso, si rileva che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 432 del 6-15 settembre 1995 ha statuito che il giudice per le indagini preliminari, nel disporre una misura cautelare personale di qualsiasi tipo, deve compiere valutazioni comportanti la formulazione di un giudizio non di mera legittimità, ma di merito — sia pure prognostico ed allo stato degli atti — sulla colpevolezza dell'indagato. A tale conclusione la Corte è pervenuta — rivisitando il contrario orientamento in precedenza espresso — anche per l'intervenuto mutamento del quadro normativo per effetto della legge 8 agosto 1995 n. 332 che, accentuando il carattere di eccezionalità delle misure cautelari personali, impone al giudice un più pregnante apprezzamento degli elementi a carico ed a favore dell'indagato emersi all'esito dell'attività d'indagine del p.m. nonché l'obbligo di dar conto dei motivi per i quali ritiene che essi assumono rilevanza, pena la nullità del provvedimento applicativo espressamente sancita dall'art. 292 c.p.p.

Pertanto la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato.

L'identità soggettiva tra il g.i.p. che ha disposto l'applicazione di una misura cautelare personale, esprimendosi in termini di valutazione di alta probabilità del fondamento dell'accusa, e il giudice per la udienza preliminare chiamato ad esprimere una valutazione di merito in sede di giudizio abbreviato sarebbe anch'essa idonea, ad avviso dell'istante, a determinare un pregiudizio che mina la garanzia costituzionale di imparzialità del giudice (art. 25 Cost.), essendo evidente l'analogia delle due situazioni (celebrazione del dibattimento e del giudizio abbreviato) e l'assimilabilità dell'attività valutativa del giudice per l'udienza preliminare con quella del giudice del dibattimento.

Pertanto, anche nel caso all'esame di questa Corte, il giudice per la udienza preliminare, chiamato a svolgere il giudizio abbreviato, sarebbe esposto agli effetti trascinanti di una valutazione sulla fondatezza dell'accusa già espressa in precedenza, atteso che il termine «giudizio» comprende qualsiasi tipo di giudizio cioè ogni processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito e quindi anche quello che si svolge col rito abbreviato.

La lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 sarebbe conseguenza inevitabile della possibile prevenzione che può inquinare il convincimento del giudice per la ridotta valenza che assumerebbero le argomentazioni difensive di fronte alla naturale tendenza a mantenere fermo un giudizio già espresso.

Questo collegio condivide le esposte argomentazioni, dimostrative della non manifesta infondatezza della sollevata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. sotto i profili sopra indicati, considerato anche che la Corte costituzionale, in occasione delle numerose pronunce emesse in argomento, ha sempre costantemente differenziato la posizione di chi è chiamato ad una valutazione di contenuto (i giudici indicati nell'art. 34 c.p.p. e quelli individuati con le sentenze di illegittimità) da quella dei giudici chiamati ad una valutazione meramente processuale. In tal modo è pervenuta ad una definizione complessiva dell'incompatibilità quale istituto volto ad assicurare la genuinità e la correttezza del processo formativo del convincimento del giudice che si ricollega alla garanzia costituzionale del giusto processo e che è ragionevolmente circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto. Orbene proprio questa duplicità di giudizio di merito sullo stesso oggetto è ravvisabile nella fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, tanto più che se sussiste incompatibilità tra il giudice

che ha emesso una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato e quello che è chiamato a partecipare al dibattimento al quale il predetto sia stato rinviato, a maggior ragione dovrebbe sussistere tale incompatibilità allorché si tratti di celebrare non un giudizio ordinario, nel corso del quale si procede alla raccolta *ex novo* delle prove e nel quale il fascicolo per il dibattimento non contiene di regola atti acquisiti nella fase delle indagini preliminari e quindi già valutati dallo stesso giudice in occasione dell'applicazione della misura cautelare, bensì allorché si tratti di celebrare un giudizio abbreviato il cui materiale probatorio è dato proprio dalle risultanze delle indagini preliminari.

In altri termini, se è possibile escludere un'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare da parte del giudice che ha applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato giacché l'udienza preliminare è strutturata come una fase processuale e non di cognizione piena, dato che si è voluto evitare che una valutazione approfondita del merito dell'imputazione da parte del giudice potesse avere, come per il passato, un'influenza condizionante sulla successiva fase del giudizio, non sembra altrettanto possibile escludere la suddetta incompatibilità allorché il giudice che ha applicato la misura cautelare sia chiamato a partecipare al giudizio abbreviato. Invero mentre la regola di giudizio assegnata al giudice dell'udienza preliminare attiene al rito e non al merito e consiste cioè non in una valutazione di tipo prognostico sulle prospettive di condanna o di assoluzione dell'imputato, ma in un controllo sulla legittimità della domanda di giudizio avanzata dal pubblico ministero, viceversa il compito attribuito al giudice nel giudizio dibattimentale o abbreviato è proprio quello di pronunciarsi sul merito dell'imputazione e quindi di valutare la responsabilità dell'imputato alla luce delle prove raccolte. Da ciò consegue che può profilarsi una condizione di prevenzione da parte del g.i.p., suscettibile di determinare l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. per lesione della garanzia costituzionale sulla imparzialità del giudice e del diritto di difesa dell'imputato, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità come conseguenza di tale possibile prevenzione.

Alla stregua delle esposte considerazioni deve essere sollevata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. così come indicato in dispositivo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 e seguenti legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante nel procedimento in corso e non manifestamente infondata per violazione degli artt. 24, secondo comma e 25, primo comma, della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;

Sospende il procedimento in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al procuratore generale, ad Apicella Girolamo, ai suoi difensori di fiducia ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Salerno, addì 24 gennaio 1996

Il presidente: CAPUTO

I consiglieri: GRIPPO - DANIELE

N. 311

*Ordinanza emessa il 24 gennaio 1996 dalla corte d'appello di Salerno
nel procedimento penale a carico di Vitale Domenico*

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di imparzialità del giudice, del giusto processo e del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 - Eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 24, primo comma, e 25, primo comma).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento camerale indicato a margine ed avente ad oggetto la dichiarazione di ricusazione del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno dott.ssa Emilia Anna Giordano per incompatibilità ai sensi dell'art. 34, comma secondo, c.p.p.

La Corte, letti gli atti e udite le parti comparse all'odierna udienza camerale, osserva quanto segue.

FATTO

In data 11 dicembre 1995 Vitale Domenico depositava dichiarazione di ricusazione del g.i.p. presso il tribunale di Salerno dott.ssa Emilia Anna Giordano assumendo la incompatibilità del predetto giudice a celebrare il giudizio abbreviato nei confronti del Vitale, fissato per l'udienza camerale del 9 dicembre 1995, ai sensi dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., avendo già in precedenza adottato nei confronti di esso istante una misura cautelare personale coercitiva.

Il Vitale, con lo stesso atto, denunciava la illegittimità costituzionale del menzionato art. 34, comma secondo, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa celebrare il giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia adottato una misura cautelare personale di natura coercitiva nei confronti dell'imputato.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 310/1996).

96C0440

N. 312

*Ordinanza emessa il 29 novembre 1995 dal tribunale di Napoli
nel procedimento penale a carico di Caiazzo Carmine*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio, per decidere sulla eccezione di illegittimità costituzionale, osserva: pure a fronte della sentenza della Corte costituzionale n. 162/1992 e della giurisprudenza di cassazione che affermavano

che non era ragione di incompatibilità la partecipazione al giudizio di componenti del tribunale del riesame che avevano deciso nell'ambito del medesimo procedimento, in una recente decisione della Corte costituzionale, n. 432 del 6 settembre 1995, tale indirizzo appare mutato ed infatti, in tale sentenza, nell'affermare che va garantito che il giudice che pronunzi nel merito non abbia, in precedenza, già esaminato la posizione del singolo imputato, si è fatto riferimento proprio alla posizione del giudice, già componente del tribunale del riesame, affermandosi che la precedente decisione andava «riversata» alla stregua del nuovo principio.

Pertanto, sulla scorta delle ragioni anticipate dalla stessa Corte costituzionale, va ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 34 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, quale ragione di incompatibilità del giudice del dibattimento, la sua partecipazione al giudizio di riesame.

In ordine alle eccezioni formulate per gli altri imputati, essendo i reati a loro attribuiti in comunione e concorso con i reati attribuiti al Caiazzo, questo collegio non ritiene né che vi siano precedenti significativi nei termini indicati dalle parti, né che alcun principio costituzionale impedisca al giudice di valutare posizioni degli imputati per i quali vi sia connessione con altre posizioni già valutate. Tale eccezione è quindi manifestamente infondata.

P. Q. M.

Dispone la separazione del giudizio, sospende il giudizio relativo nei confronti dell'imputato Caiazzo Carmine, previa formazione di autonomo fascicolo processuale; sospende il giudizio a tale imputato, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; si notifichi a cura della cancelleria il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e si comunichi il medesimo al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Napoli, addì 29 novembre 1995

Il presidente: (firma illeggibile)

96C0441

N. 313

Ordinanza emessa il 9 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico di Zanette Marte

Processo penale - G.I.P. che abbia restituito gli atti al p.m. per formulare l'imputazione ex art. 409 del cod. proc. pen. - Incompatibilità dello stesso a partecipare all'udienza preliminare - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza e di terzietà del giudice - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi nelle sentenze nn. 401 e 502 del 1991 e 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 263/1993 r.g. e n. 178/1995 g.i.p. a carico di Zanette Marte nato il 28 luglio 1947 a Godega S. Urbano, imputato dei reati di cui agli artt. 61 n. 2, 479, 476, 368 e 323 del c.p.p.

RITENUTO IN FATTO

In data 21 marzo 1995 il p.m. presso il tribunale di Belluno chiedeva l'archiviazione dell'indagine nei confronti di Zanette Marte senza precisare la qualificazione giuridica del fatto. Questo giudice richiedeva quindi la qualificazione dei fatti sottoposti ad indagine con indicazioni delle parti offese e, a seguito dell'integrazione intervenuta il 6 luglio 1995, fissava, con decreto 7 luglio 1995, l'udienza in camera di consiglio *ex art.* 409, comma secondo, del c.p.p.

In esito a tale udienza emetteva ordinanza 30 novembre 1995 con la quale chiedeva al p.m. di formulare le imputazioni e con decreto 2 dicembre 1995 fissava l'udienza preliminare alla quale convocava tutte le parti. Nel corso di tale udienza, tenuta il 25 gennaio 1996 la difesa dell'imputato ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che ha pronunciato ordinanza *ex art.* 409 del c.p.p. a partecipare all'udienza preliminare per contrasto con l'art. 2 della legge di delega per il codice di procedura penale nonché con gli artt. 76 e 101 della Costituzione: il p.m. ha chiesto rinvio per argomentare più diffusamente sulla proposta eccezione chiedendo successivamente il rigetto della stessa perché manifestamente infondata. Questo giudice all'udienza 8 febbraio 1996 si riservava di decidere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza 6-15 settembre 1995 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato. Detta sentenza però, nella parte motiva, enuncia principi generali di ampiezza e portata tale da indurre il sospetto di illegittimità anche in altri casi in cui lo stesso giudice per le indagini preliminari si è chiamato a delibare la colpevolezza dell'imputato anche in fasi precedenti l'udienza dibattimentale e particolarmente nell'udienza preliminare.

Infatti la Corte premesso che la legge 3 agosto 1995, n. 332 ha accentuato ancor più il carattere eccezionale delle misure cautelari disposte prima della condanna richiama all'esigenza che il giudice chiamato a giudicare l'imputato appaia totalmente privo da condizionamenti derivanti da precedenti convinzioni espresse in altre fasi del procedimento. Precisa la Corte che «l'analisi del problema non si esaurisce nell'esame della differenza tra valutazioni di tipo indiziario, che il giudice compie in sede di indagini preliminari, e giudizio di merito dell'accusa all'esito del dibattimento, ma deve anche considerare, più specificamente, la possibilità che alcuni apprezzamenti sui risultati delle indagini preliminari determinino un'anticipazione del giudizio suscettibile di minare l'imparzialità del giudice». L'ipotesi che specificamente ha occupato la sentenza richiamata è equiparata poi a quella del giudice per le indagini preliminari che abbia richiesto il p.m. di formulare l'imputazione e per la quale la Corte si esprime nel senso di ravvisare l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale nonché al giudizio abbreviato con le sentenze 401 del 12 novembre 1991 e 502 del 30 dicembre 1991 argomentando sulla portata altamente incisiva della richiesta operata dal g.i.p.

Tuttavia ritiene questo giudice che se la *ratio* del sistema processuale, come precisato dalla Corte, è quella di evitare che il giudice possa anche solo apparire condizionato da convincimenti precedentemente espressi nel corso delle indagini e se la diversità delle previsioni normative attualmente vigenti non può più essere giustificata dal diverso tipo di valutazioni operate nella fase delle indagini e nel dibattimento deve essere considerata ammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che ha chiesto al p.m. di formulare l'imputazione a tenere l'udienza preliminare.

Infatti tale udienza, soprattutto a seguito della sentenza 8 aprile 1993, n. 105 di codesta Corte che ha soppeso il requisito dell'evidenza dalla lettera dell'art. 425 del c.p.p., implica da parte del giudice un giudizio completo sia pure su fonti di prova che non hanno ancora raggiunto il rango di prova processuale vera e propria.

Il giudice dell'udienza preliminare infatti è chiamato in ogni caso a valutare la ricorrenza delle condizioni per il proscioglimento *ex art.* 129 del c.p.p. soprattutto in presenza della richiesta di applicazione pena *ex art.* 444 del c.p.p.

Nel caso di specie essendo il giudice dell'udienza preliminare lo stesso che, in presenza di una richiesta di archiviazione del p.m., ha dato un impulso *ex officio* alla procedura, sicuramente non apparirà all'imputato privo del condizionamento derivante dall'essersi già espresso sulla necessità del proseguimento del processo e pertanto agli occhi dell'imputato la fase dell'udienza preliminare sarà svilita dal ruolo di filtro e dalla funzione deflattiva del dibattimento ad una mera tappa obbligatoria, ma inutile, verso il dibattimento.

In buona sostanza si ritiene che contrasti con le esigenze di apparenza di terzietà del giudice la previsione che sia lo stesso giudice che addirittura ha imposto la continuazione del processo al p.m. che riteneva che l'indagine andasse archiviata ad operare il giudizio sull'insussistenza della fattispecie criminosa contestata, giudizio innegabilmente richiesto al g.u.p., quando egli stesso si è già espresso in tal senso chiedendo la formulazione dell'imputazione ed in considerazione del fatto che il materiale di indagine dal quale tale giudizio andrà ricavato è lo stesso sul quale il giudice per le indagini preliminari ha chiesto la formulazione dell'imputazione.

Non si ritiene peraltro che contrasto vi sia con l'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 di delega in quanto il punto 67 contempla espressamente le ipotesi di incompatibilità con le funzioni del giudice del dibattimento bensì con le norme costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 della carta costituzionale per le motivazioni illustrate.

La questione è peraltro rilevante nel processo a carico di Zanette Marte essendosi effettivamente verificata la questione prospettata ed essendo attualmente l'imputato sottoposto al giudizio dello stesso giudice che ha richiesto il p.m. di formulare l'imputazione nei suoi riguardi.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che ha chiesto al p.m. di formulare l'imputazione a partecipare all'udienza preliminare;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Belluno, addì 9 febbraio 1996

Il giudice per le indagini preliminari: CONIGLIO GIULIANA

96C0442

N. 314

Ordinanza emessa l'11 dicembre 1995 dal pretore di Modica, sezione distaccata di Ispica nel procedimento penale a carico di Giliberto Salvatore ed altro

Misure cautelari personali - Divieto di custodia cautelare in carcere nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria per infezione da HIV - Inoperatività del divieto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 439/1995, in caso di sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Permanenza di incompatibilità con lo stato di detenzione di tutte le altre ipotesi, a prescindere dall'effettivo stato di salute del malato - Ritenuta inesistenza di criteri di giudizio univoci ai fini dell'individuazione dell'«eccezionalità» - Disparità di trattamento tra persone affette da AIDS - Asserita esposizione a grave pericolo della salute e della sicurezza collettiva - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 438 e 439 del 1995.

(C.P.P. 1988, art. 286-bis, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 32).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 1363/1995 contro Giliberto Salvatore e Caccamo Giorgio, imputati dei reati di furto aggravato e altro; sulla richiesta dell'ufficio sanitario della casa circondariale di Giarre, trasmessa in data 22 novembre 1995, avente ad oggetto: «Applicazione legge n. 222 del 14 luglio 1993 nei confronti del detenuto Giliberto Salvatore, nato ad Ispica (Ragusa) in data 23 aprile 1959»; viste le informative richieste all'ufficio rogante in data 24 novembre 1995 e da questo rese in data 6 dicembre 1995.

1. — Va anzitutto ritenuto che la competenza a provvedere sulla richiesta, attivata, ai sensi del richiamato primo comma dell'art. 286-*bis*, dal servizio sanitario della casa circondariale di Giarre, dove il Giliberto in atto trovasi in stato di custodia cautelare a seguito della sentenza di condanna pronunciata da questo pretore nel giudizio direttissimo tenutosi all'udienza del 23 ottobre 1995, spetta al decidente, atteso che, pur in presenza di rinuncia all'impugnazione da parte dell'imputato (trasmessa in data 5 dicembre 1995), non è ancora decorso il termine di cui al combinato disposto degli artt. 585, primo comma, lett. *b*) e secondo comma lett. *d*), u.p., in relazione all'art. 544, comma secondo del codice di procedura penale per l'appello del procuratore generale (avviso di deposito ed estratto della sentenza comunicati in data 17 novembre 1995).

2. — Tanto premesso nel rito e per venire al caso di specie, si osserva che l'art. 286-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 1 del d.-l. 14 maggio 1993, n. 139, convertito in legge 14 luglio 1993, n. 222, costituisce norma di favore nei confronti dei malati di AIDS in stato di custodia cautelare, i quali si trovino in uno stadio di malattia tale da doversi ritenere incompatibile con lo stato di detenzione.

La sussistenza di tale condizione, che comporta la remissione in libertà dell'imputato ovvero l'applicazione nei suoi confronti della misura degli arresti domiciliari, è dichiarata dal giudice nel caso di AIDS conclamata (c.d. incompatibilità presunta), ovvero è ritenuta dal giudice, anche se non ricorre l'ipotesi di AIDS conclamata, nel caso di grave deficienza immunitaria.

Con riguardo alla prima ipotesi cui, atteso il riferimento all'AIDS conclamata, sembra riferirsi la richiesta in esame, va aggiunto che la decisione del giudice deve conformarsi a criteri e parametri prefissati (che sono quelli stabiliti, ai sensi del secondo comma, u.p. della norma in esame, con decreto emanato dal Ministro della sanità di concerto con quello di grazia e giustizia).

3. — Poiché il tenore della richiesta, pur nella sua genericità («applicazione della legge n. 222 del 14 luglio 1993»), non può che riguardare l'escarcerazione del Giliberto (il cui «caso» si «ritiene (...) rientri tra quelli dell'art. 1 del d.-l. 14 maggio 1993, n. 139» - così testualmente la richiesta del sanitario), è d'uopo, ai fini della presente pronuncia, prendere le mosse dalla recente sentenza n. 439 del 18 ottobre 1995, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 286-*bis*, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce il divieto di custodia cautelare in carcere (...) anche quando sussistono le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, quarto comma (...) e l'applicazione della misura possa avvenire senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti».

La sentenza, la quale utilizza gli stessi parametri argomentativi svolti nella sentenza n. 438 resa in pari data (e con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità *in parte qua*, della parallela norma di cui all'art. 146 del codice penale), muove, nella sostanza, da una revisione critica di precedenti pronunce di rigetto (cfr. per tutte, le sentenze n. 70/1994 e n. 308/1994), le quali, pur ammettendo la gravità dei rilievi mossi dai remittenti (principalmente in ordine al pericolo per la sicurezza pubblica e la incolumità delle persone, proveniente da soggetti nei confronti dei quali la norma in questione finirebbe sostanzialmente per introdurre una «clausola d'immunità» che priva detti soggetti «della soggettività penale» — così il tribunale di Torino, nelle ordinanze di remissione del 15 e 22 dicembre 1992 — e in ordine alla disparità di trattamento con altri soggetti in custodia pur affetti da gravi patologie diverse dall'AIDS), tuttavia non avevano ritenuto di ravvisare alcuna ipotesi di eccesso normativo. Nelle ricordate pronunce, infatti, la Corte delle leggi aveva escluso, con riguardo al primo profilo, che «l'eventuale lacunosità dei servizi di sicurezza» potesse «costituire, in sé e per sé, ragione sufficiente per incrinare la tutela dei valori primari che la norma impugnata ha inteso salvaguardare» e, cioè, «il bene della salute nello specifico contesto carcerario» e aveva aggiunto che «qualora la norma in esame fosse ritenuta non conforme ai principi costituzionali per il solo fatto che dalla sua applicazione possano in concreto scaturirne situazioni di pericolosità per la sicurezza collettiva, ne conseguirebbe che all'esecuzione della pena verrebbe assegnata, in via esclusiva, una funzione di prevenzione generale e di difesa sociale, obliterandosi in tal modo quella eminente finalità rieducativa (...) che certo informa anche l'istituto del rinvio che qui viene in discorso» (così la sentenza n. 70/1994).

Con riguardo al secondo profilo aveva osservato la Corte che non poteva ravvisarsi alcuna «discriminazione (...) tra malati "comuni" e persone affette da AIDS, in quanto le caratteristiche affatto peculiari che contraddistinguono quest'ultima sindrome adeguatamente giustificano un trattamento particolare, che, giova ribadirlo, si incentra sulla necessità di salvaguardare il bene della salute nello specifico contesto carcerario: una finalità, dunque, eterogenea rispetto ad altre gravi malattie» (argomento questo utilizzato anche per escludere l'ipotizzato contrasto con gli artt. 27, terzo comma e 32, primo comma, della Costituzione che impongono la prova in concreto che l'applicazione della pena lede il fondamentale diritto alla salute o si risolve in un trattamento contrario al senso di umanità).

4. — Va da sé che la norma sottoposta a revisione costituzionale (e, dunque, lo stesso presupposto argomentativo dei giudici remittenti e delle sentenze di rigetto della Corte) non avrebbe ragione di esistere se, come è stato osservato e come ha, nelle stesse sentenze richiamate, più volte auspicato la stessa Corte, gli istituti carcerari fossero, anzitutto, dimensionati e adeguati, oltre che alle esigenze custodiali, anche alla popolazione carceraria e ai principi di civiltà che esigono il trattamento umanitario delle persone soggette a restrizione della libertà personale, e, per ciò che riguarda il problema che ci occupa, convenientemente attrezzati con l'istituzione delle strutture terapeutiche e ricettive richieste dalla gravità e peculiarità della patologia conseguente a gravi malattie (compresa, naturalmente, quella derivante dalla infezione da HIV) e ai detenuti che ne sono affetti.

Orbenè, la Corte, con la sentenza del 18 ottobre 1995, partendo dalla constatazione che non è stata attivata o è stata inadeguatamente attivata l'«intera gamma di presidi e provvidenze che nei confronti dei malati di AIDS erano stati previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135 e dallo stesso d.-l. n. 139 del 1993», ha, innovando rispetto alle precedenti decisioni, ora ritenuto che «la custodia cautelare in carcere sembra (...) adottabile anche nei confronti delle persone che versino in condizioni di incompatibilità con la misura carceraria», sia pure nella sola ipotesi, prevista dall'art. 275, quarto comma, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 5 della legge 8 agosto 1995, n. 332, vale a dire «allorché esigenze cautelari di eccezionale rilevanza facciano ritenere inadeguata ogni altra misura», non senza raccomandare, «ovviamente, l'attivazione (...) di tutti gli istituti che l'ordinamento prevede al fine di assicurare il fondamentale bene della salute» nei confronti dei soggetti considerati.

5. — Va qui subito detto che, in ogni caso, siccome risulta dallo stesso dato testuale offerto dall'art. 286-bis, primo comma, u.p., l'insussistenza dell'«eccezionale rilevanza», non fa venir meno *tout court* l'esigenza della custodia fuori dall'ambito carcerario. Ma, se questo è vero, è altresì vero che continua a rimanere, in concreto, assai ardua l'attuazione di presidi e cautele in tema di arresti domiciliari, specie nei confronti di persone che hanno già superato, a seguito dell'accertata patologia, ogni remora al compimento di reati per una sorta di sindrome da «non ritorno», tipica di chi ritiene di aver più nulla da perdere, non solo per la prognosi infausta, ma anche per la certezza di non dover subire la restrizione della libertà in carcere (per cui, come la stessa Corte rileva, ogni misura alternativa a quella carceraria, nei casi in esame, mancando «la volontà adesiva di chi vi è sottoposto», ha «finito per atteggiarsi alla stregua di un provvedimento meramente liberatorio, senza alcuna concreta possibilità di coercizione»). A prescindere da ciò, resta, in ogni caso, da vedere in qual modo possa conciliarsi il concetto (e la finalità) della norma di cui all'art. 286-bis, che prescrive l'incompatibilità tra la patologia e la misura carceraria (sul punto non vulnerata da incostituzionalità) con il mantenimento della misura ... incompatibile.

In effetti, la sussistenza dell'eccezionale rilevanza, stando a quanto si ricava dal *dictum* della Corte, non fa venir meno l'incompatibilità, ma, ciò nonostante, fa sì che essa divenga, per necessità di cose e in casi particolari, compatibile. In altri termini, solo la presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza sembra far sì che il giudice possa procedere alla comparazione tra le necessità custodiali e la salute del malato e degli altri detenuti.

Insomma, rimane da vedere in qual modo possa conciliarsi il concetto (e la finalità) della norma che introduce una sorta d'incompatibilità «a priori» tra la patologia e la misura carceraria, con il mantenimento della carcerazione. Invero, non è chi non veda come il concetto stesso di incompatibilità implichi di per sé un pregiudizio per la salute del soggetto e quella degli altri detenuti (essendo, il pregiudizio, presunto dalla malattia in sé) e dovrebbe valere ad escludere ogni possibilità di bilanciamento con le ipotizzate «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza», le quali, peraltro, già erano previste dall'art. 275, quarto comma, utilizzato dalla sentenza al fine di emendare la portata della norma soggetta a revisione costituzionale. Tali esigenze devono, infatti, in ogni caso valutarsi fin dal momento in cui la misura viene «disposta», in tutti i casi in cui l'imputato si trovi «in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere» (così, l'art. 275, quarto comma, inizialmente modificato dall'art. 1 del d.-l. n. 292/1991, convertito nella legge n. 356/1991, come sostituito, da ultimo, dall'art. 5, secondo comma, della legge 8 agosto 1995, n. 332).

Per la verità, la norma predetta, nella sua ultima stesura (che, a quanto pare, risente degli indirizzi e delle istanze che hanno portato all'emanazione dell'art. 286-bis), contiene già in sé il germe dell'equivoco, laddove, a differenza di quanto avveniva in precedenza, ammette il mantenimento della custodia in carcere anche quando questa sia «incompatibile» con le condizioni di salute: una cosa è, infatti, prevedere (come avveniva in precedenza) una situazione che, in concreto, non consente la cura in carcere, e, quindi, implica l'escarcerazione, a seguito dell'accertata incompatibilità, ai soli fini della cura e un'altra è ipotizzare una situazione che presuppone una dicotomia

per così dire ontologica tra due soluzioni: e, cioè, da una parte la necessità dell'escarcerazione per l'assoluta incompatibilità con la custodia in carcere comunque attuata e, dall'altra, la necessità del mantenimento *ultra vires* del trattamento custodiale carcerario.

Ciò che, comunque, continua a distinguere la norma di cui all'art. 275, quarto comma da quella dell'art. 286-*bis*, è il fatto che, a prescindere dalla dicotomia *supra* rilevata (comune ad entrambe), mentre nella prima l'escarcerazione viene prevista a seguito di un'incompatibilità accertata «in concreto» e «a posteriori», nonché al solo fine della cura (e per il periodo imposto dalla terapia), ragione per cui si tratterebbe di un'incompatibilità pur sempre relativa e provvisoria, nella seconda l'escarcerazione — esclusa (oggi) la deroga costituita dalle «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» — viene imposta «a priori» per il fatto in sé della malattia, a prescindere dalle esigenze terapeutiche e dalla loro attuabilità in carcere. Corrispondentemente, il mantenimento della custodia in carcere, nel primo caso non si pone in termini antinomici con l'incompatibilità (relativa), essendo escluso solo nel momento in cui l'emergenza terapeutica sia talmente impellente da rendere attuabili e relativamente agevoli (anche per la temporaneità dell'intervento e per l'obiettivo gravità del male) le misure atte a tutelare le esigenze di tutela della collettività per il periodo strettamente riservato alla cura, mentre nel secondo caso non potrebbe mai conciliarsi con la situazione di incompatibilità costituita dal fatto in sé della malattia. Il che vale a maggior ragione nel caso in cui la malattia non è soggetta (allo stato delle conoscenze scientifiche) a remissione, regressione o guarigione, ma, viceversa, è destinata ad aggravarsi sempre più, come avviene nel caso dell'AIDS conclamata (questa che, tuttavia, finché non si perviene allo stadio terminale, nonché attenuare l'aggressività del malato, ne accentua spesso, come s'è visto, la potenzialità offensiva nei confronti del contesto sociale).

6. — In definitiva, l'art. 286-*bis*, così come risulta a seguito della sentenza n. 439/1995, assegna al giudice di merito il non agevole e, a sommosso parere del decidente, (allo stato) insolubile compito di risolvere, sul piano attuativo, un'anfibologia che non sembra offrire spazi di manovra, quanto meno sotto l'aspetto logico e, quel che più conta, nell'ipotesi in cui non si ravvisi l'ipotesi di deroga all'escarcerazione, gli impone la responsabilità di una decisione che, escludendo la tutela custodiale, esclude anche, nella sostanza la possibilità di controllo su imputati ad alto rischio con prevedibili conseguenze estremamente dannose, non solo per la società, ma anche per gli imputati medesimi.

Inoltre, superato tale primo ostacolo, è pur sempre necessario stabilire se ricorrano le «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» che (costituendo il primo corno del dilemma) imporrebbero, sulla scorta della decisione della Corte, il mantenimento della custodia altrimenti vietata dalla conclamata e riaffermata incompatibilità «a priori», nonché, ulteriormente se non sussista, all'interno dell'istituzione carceraria, «pregiudizio per la salute del soggetto e degli altri detenuti» (che costituisce il secondo corno del dilemma).

Solo una volta esclusa la sussistenza di tali esigenze, occorrerà ulteriormente stabilire se escarcerare puramente e semplicemente l'imputato, ovvero disporre nei suoi confronti altre misure coercitive, sia pure più attenuate rispetto a quella in carcere.

7. — Tanto premesso sul piano metodologico, si osserva che le informative assunte presso la casa circondariale di Giarre, consentono di ritenere che, tale istituto (così come, a quanto pare, altre strutture carcerarie che, come quella di Giarre, dovrebbero pur essere destinate ai malati di AIDS), non è dotato (stando a quanto riferisce il sanitario dott. Sisali), di reparti ospedalieri tali da consentire la compatibilità tra le condizioni di salute dei detenuti affetti da AIDS con le esigenze di custodia in carcere.

Ciò, tuttavia, alla luce della ricordata sentenza n. 439/1995, non è più sufficiente a imporre l'escarcerazione.

Invero, l'emergenza provocata dalla cronica e costante mancata attuazione della legge, seppure non può giustificare l'inosservanza della legge stessa, non può neppure giustificare il disinvolto superamento della pronuncia d'incostituzionalità. La quale, sul piano logico, non può che intendersi nel senso del venir meno — in presenza delle ricordate esigenze cautelari di eccezionale rilevanza — dell'incompatibilità assoluta e «a priori» siccome inizialmente configurata dall'art. 286-*bis* del codice di procedura penale (e siccome, del resto, già presa in considerazione prima del d.l. n. 139/1993, come dimostra la circolare del Ministero di grazia e giustizia n. 3267/5717 in data 3 giugno 1989, dove l'AIDS viene ritenuta una patologia tale da risultare «assolutamente incompatibile con il permanere del soggetto in stato carcerario»).

Comunque sia, la Corte, affermando la possibilità (*rectius*: la necessità) del mantenimento della custodia in carcere, sia pure nell'ipotesi di cui all'art. 275, quarto comma, ha, in buona sostanza, ritenuto che non sussista più una incompatibilità assoluta, neppure nelle ipotesi di AIDS conclamata o ad esse assimilate.

Tale incompatibilità tuttavia permane, come s'è visto, in assenza delle condizioni che, a seguito della pronuncia d'incostituzionalità, giustificano la deroga, visto che lo stato di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria ritenuta dal giudice, continuano a costituire, in tal caso, un elemento in sé sufficiente a imporre l'escarcerazione, a prescindere da ogni valutazione in concreto circa l'effettivo stato di salute del detenuto e la stessa potenzialità diffusiva della malattia (che, a tutto ammettere, anche a non considerare le note questioni in ordine alla trasmissibilità del virus, andrebbe anche valutata tenendo conto, se non altro, della personalità del malato e del grado di promiscuità e di sovraffollamento esistente nella struttura carceraria).

La questione, in effetti, assume precipua rilevanza considerando che, viceversa, con la sentenza n. 438/1995, la Corte sembra aver *tout court* eliminato, con riguardo all'art. 146, primo comma, n. 3 del cod. pen., siccome aggiunto dall'art. 2 del d.l. 14 maggio 1993, n. 139, proprio tale incompatibilità «a priori», laddove esclude che il differimento dell'esecuzione della pena, nei confronti della persona affetta da AIDS, anche nei casi d'incompatibilità previsti dall'art. 286-bis, possa aver luogo a prescindere dalla valutazione «in concreto delle effettive condizioni di salute del condannato» e dalla loro «compatibilità con lo stato detentivo». Non si comprende, peraltro, perché mai tale incompatibilità per così dire «a priori» — ammesso che sia giustificata (ma, per le considerazioni che precedono, non pare lo sia) — debba valere solo per l'AIDS e non per altre malattie gravissime e perfino più contagiose e virulente. Tali, ad esempio, le epatiti di tipo B e C, che, avendo, capacità di veicolazione certamente superiore all'AIDS, risultano ben più pericolose per la salute della stessa popolazione carceraria, pur dichiarata prevalente rispetto a quella indifferenziata (e, forse per ciò, assai meno protetta) della popolazione extracarceraria. Non si comprende, in buona sostanza, il trattamento differenziato voluto dall'art. 286-bis per gli ammalati di AIDS e riaffermato (sia pure limitatamente ai casi in cui non ricorra l'ipotesi di deroga all'escarcerazione), anche con la pronuncia d'incostituzionalità, dalla Corte, la quale, mantenendo solo per essi l'incompatibilità «a priori», sembra ancora privilegiare, almeno per ciò che riguarda la norma in esame, la differenza tra «malati "comuni" e persone affette da AIDS» (cfr. la sentenza n. 70/1994) accolta da larga parte dell'opinione pubblica sulla spinta dell'allarme suscitato da quella che con linguaggio massmediale terroristico viene definita la «peste del secolo».

È, infatti, facile rilevare al riguardo, che non si sono mai posti problemi di sorta con riguardo alla custodia carceraria di ammalati di epatite B o C, i quali, per quanto consta, vengono regolarmente ricoverati nei centri clinici carcerari.

8. — Non v'è dubbio, comunque, che la lettura «costituzionale» della norma imponga oggi di verificare prioritariamente non tanto il requisito della incompatibilità e, tanto meno, il requisito della sussistenza di idonee strutture carcerarie, le quali, se non altro, a seguito della sentenza della Corte e del pesante monito in essa contenuto, dovrebbero comunque essere sollecitamente apprestate (ma, *more solito* non lo saranno), quanto, viceversa, quello delle «esigenze cautelari di particolare rilevanza». Ond'è che, solo ove queste non sussistano, torna ad assumere rilevanza preminente quella tale «incompatibilità a priori» che osta al mantenimento della custodia in carcere.

Invero, l'assenza di pregiudizio per la salute dell'imputato e di quella degli altri detenuti, che la Corte aveva, in precedenza, assunto come prevalente parametro di costituzionalità meritevole di tutela, ha finito, con le sentenze nn. 438 e 439/1995, per essere affiancata dalla necessità di tutela della collettività, che, seppure nella sola ipotesi delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, torna a essere prevalente rispetto alla prima.

Inoltre, poiché l'assenza di pregiudizio, come ha osservato la stessa Corte può e deve essere esclusa con l'attuazione delle strutture ospedaliere intracarcerarie (ma, per vero, le comunità terapeutiche e rieducative più avanzate — vedasi la comunità di San Patrignano — hanno già realizzato strutture del genere, come al solito precedendo lo Stato), non è chi non veda come essa, ove fosse ritenuta alla stregua di requisito condizionante per il mantenimento della misura di custodia in carcere, finirebbe per risolversi in una inammissibile petizione di principio che renderebbe le pronunce della Corte prive di senso e, di fatto, inattuabili. Invero, nell'ipotesi in cui non siano state istituite e non venissero mai istituite le anzidette strutture (il che, anche se non auspicabile, è, purtroppo, prevedibile), si finirebbe per subordinare (come, *mutatis mutandis*, ha già rilevato la Corte), alla «eventuale lacunosità dei servizi di sicurezza» (e sanitari) carcerari, «la tutela dei valori primari che la norma impugnata ha inteso salvaguardare», valori che, alla luce delle sentenze in esame sono (finalmente ora) rappresentati anche dalla sicurezza sociale, oltre che dal «bene della salute nello specifico contesto carcerario».

In tale ottica va, dunque, vista l'ultima parte del dispositivo della sentenza n. 439/1995, atteso, peraltro, che, in seno alla parte motiva, il riferimento all'«attivazione (...) di tutti gli istituti che l'ordinamento prevede al fine di assicurare il fondamentale bene della salute», non può che intendersi alla stregua di un auspicio, non certo di una *condicio sine qua non* per mantenere la carcerazione nell'ipotesi di deroga considerata (il che equivarrebbe a una deroga alla deroga).

9. — Ciò posto, e per venire all'indagine sulla sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, la scarsa relazione dell'educatore dell'istituto carcerario non offre certo consistenti spunti argomentativi, limitandosi a notare genericamente circa la («condotta regolare» del Giliberto, nel quale, si ha cura di aggiungere, tuttavia, si nota la presenza di «uno stato di notevole prostrazione e scoramento».

Che tale sindrome sia dovuta allo stato di detenzione in sé (e, quindi da considerare in qualche modo «fisiologica» e connaturata alla situazione, certamente frustrante, del recluso), ovvero discenda dallo stato di malattia (e, quindi, suscettiva di ingravescenza a causa della detenzione), non è dato ricavare, mancando ogni accenno al riguardo e mancando, altresì, la richiesta relazione dello psicologo (evidentemente non presente nell'istituto).

Appare, nondimeno, sintomatico che il Giliberto non abbia chiesto di essere autorizzato a esercitare attività lavorativa. L'atteggiamento del Giliberto, invero, sembra conformarsi a uno stato di apatia caratteriale tipico di molte devianze giovanili, nelle quali, al difetto di interazione sociale, si affianca l'assenza di ogni interesse a impegnarsi in attività utili ed emendative e di parametri etici minimi atti a distinguere il valore e il disvalore delle azioni. In tale contesto, il fatto che il Giliberto mantenga («buoni (...) rapporti (...) sia con gli operatori penitenziari che con gli altri compagni di detenzione» appare, a tutto dire, anodino, posto che la («normalità») della condotta non è indice univoco di respiciente atteggiamento in favore della legalità e di volontà di inserimento nel contesto sociale. Essa, viceversa, è, per lo più, indice del modo di manifestarsi una impotenza reattiva indotta dalla coscienza dello stato di carcerazione, o, viceversa, della preordinata attuazione di una apparente («buona condotta» al fine di lucrare i benefici previsti dall'ordinamento carcerario, ma è soggetta a venir meno allorché, per il mutamento delle condizioni umorali, vengano meno le remore attivate da freni inibitori in genere assai deboli in soggetti del genere, ovvero allorché non si ritenga più utile e fruttuoso l'atteggiamento di apparente assoggettamento alle regole.

Viceversa, l'indole violenta e anomica del Giliberto viene evidenziata, al di là di ogni epidermica valutazione (e in assenza di approfonditi e prolungati periodi di osservazione e di approfondite relazioni da parte dei servizi carcerari), dal certificato del casellario giudiziale, dal quale si ricava che l'imputato ha commesso, nel giro di appena pochi anni, una serie quasi ininterrotta di reati (tra i quali appaiono assai significativi quelli in tema di porto di armi e di spaccio di stupefacenti) e ha continuato con i reati a seguito dei quali è stato di recente giudicato e condannato.

Come si vede, il Giliberto, non solo dimostra una proclività a delinquere estremamente accentuata, ma dimostra anche che egli si trova in una condizione di salute tale da consentirgli, a prescindere dalle patologie certamente esistenti, una costante e quasi frenetica attività delittuosa, la quale verosimilmente è destinata ad accentuarsi proprio in funzione del venir meno dell'effetto deterrente della pena (al quale la stessa Corte fa cenno). Del resto è ormai noto (e le ultime scoperte l'hanno confermato) che in molti casi, la presenza di enzimi antagonisti, pur non consentendo la regressione o la guarigione dall'AIDS (ma uguale discorso vale per le epatopatie), consente la prostrazione per molti anni (anche decenni) di una condizione di vita attiva.

10. — La prognosi decisamente sfavorevole sul futuro comportamento dell'imputato che si trae dalle considerazioni che precedono non vale, tuttavia, a parere del decidente, a far ritenere, da sola, la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, evidentemente riconducibili a una situazione di accentuata pericolosità sociale dell'imputato e desumibili solo da comportamenti delinquenziali che denotano una capacità criminale e una pericolosità sociale fuori dal comune.

Senonché, non è dato determinare i casi in cui si possa con certezza e univocamente ritenere sussistente l'eccezionalità e i casi in cui questa possa in modo altrettanto certo e univoco ritenersi insussistente. Trattasi, invero, di un giudizio che, in mancanza di parametri normativi certi, è soggetto a differenti valutazioni e, quindi, anche a differenti soluzioni, pur in presenza di identici presupposti. È appena il caso, al riguardo, di osservare che non può essere solo la «notorietà» dell'imputato o la sua consacrazione massmediale nel *gotha*, della criminalità, o, sia pure, la sola eclatanza dei delitti da lui già compiuti, a farne ritenere l'eccezionale pericolosità sociale, la quale, com'è noto, molte volte è latente e sussiste anche in soggetti con trascorsi criminali di non eccezionale rilievo.

Ma è proprio tale ultima constatazione che comporta la possibilità di soluzioni diverse in casi simili e, quindi, di trattamenti differenziati, anche in presenza di uguali situazioni di fatto.

11. — Così le cose, avuto riguardo alle considerazioni che precedono, sembra al decidente che l'art. 286-bis, primo comma, del codice di procedura penale debba nuovamente essere sottoposto a giudizio di legittimità costituzionale, essendo indubbia la rilevanza della questione, dalla quale dipende la decisione sulla richiesta di scarcerazione del Giliberto.

In particolare, alla luce delle sentenze nn. 438 e 439/1995 della Corte costituzionale (e, principalmente della prima) appare ormai non più giustificabile l'incompatibilità assoluta e «a priori» mantenuta, in via residuale, dalla norma *de qua*, per i malati di AIDS nei confronti dei quali non sussistano le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza:

a) per violazione dell'art. 2 della Costituzione, laddove detta norma, prevedendo l'operatività automatica dell'incompatibilità, a prescindere dall'effettivo stato di salute del malato, comporta l'esposizione a pericolo della salute e sicurezza collettiva, anche in assenza di un effettivo corrispondente (e uguale o maggiore) pericolo per la salute dell'imputato e degli altri detenuti;

b) per violazione dell'art. 3 della Costituzione, laddove detta norma, pur essendo prevista per ammalati di AIDS che si trovino in identiche situazioni, è soggetta a essere derogata, per alcuni di essi, sulla scorta di un elemento differenziatore che, essendo sostanzialmente lasciato a un giudizio non collegato a parametri normativi univoci, comporta la possibilità di trattamenti differenziati in presenza di situazioni uguali;

c) per violazione degli artt. 13 e 25, secondo comma della Costituzione, laddove detta norma, per la ricordata impossibilità di adottare criteri di giudizio univoci nell'individuazione dell'elemento (l'eccezionalità) che determina il trattamento differenziato e, quindi, la restrizione della libertà personale, non appare rispondente al principio di tassatività;

d) per violazione dell'art. 32 della Costituzione, laddove detta norma, comportando l'escarcerazione automatica e *sine die*, a prescindere da una accertata, effettiva, concreta esigenza terapeutica, di soggetti nei cui confronti è stata ritenuta la necessità della custodia cautelare in carcere, espone a elevato rischio la salute e la sicurezza sociale, le quali, in tal modo, vengono a essere lese perfino in mancanza di pari o, sia pur prevalente valore costituzionalmente protetto;

e) per violazione degli artt. 2 e 32 della Costituzione, laddove detta norma subordina le esigenze di tutela della collettività a una situazione di emergenza custodiale determinata dalla mancata attuazione della legge in tema di presidi e strutture atti a salvaguardare la salute dei soggetti affetti da AIDS e dei detenuti con essi conviventi così ingiustificatamente sacrificando la sicurezza e la salute dei cittadini alla inerzia della p.a.

P. Q. M.

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 23 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara, per gli enunciati motivi, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis, primo comma del codice di procedura penale;

Sospende ogni decisione sull'istanza in esame e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ispica, addì 11 dicembre 1995

Il pretore: RIZZA

N. 315

*Ordinanza emessa l'8 gennaio 1996 dal pretore di Livorno
nel procedimento civile vertente tra Lorenzini Anna franca ed altre e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratrici di imprese industriali - Pensionamento anticipato - Riconoscimento di anzianità contributiva e assicurativa fino a cinquantacinque anni, anziché fino a sessanta anni come per il lavoratore - Mancata previsione del riconoscimento di una pari maggiorazione di anzianità contributiva e assicurativa per l'uomo e per la donna - Disparità di trattamento di situazioni omogenee e violazione dei principi della parità di diritti e di retribuzione della lavoratrice rispetto al lavoratore e della garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 134/1991.

(Legge 23 luglio 1991, n. 223, artt. 27 e 29).

(Cost., artt. 3, 37 e 38).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva, osserva: deve essere dichiarata, a parere di questo pretore, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle ricorrenti in relazione al disposto degli articoli 27 e 29 della legge n. 223/1991, per contrasto con gli artt. 3, 37 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non si prevede che alle lavoratrici donne venga attribuito un accredito di anzianità contributiva fino al raggiungimento del sessantesimo anno di età, o quantomeno, pari a dieci anni.

La normativa richiamata, infatti, parrebbe introdurre una inaccettabile e irragionevole disuguaglianza fra il trattamento riservato ai lavoratori uomini e quello riservato alle lavoratrici donne, alla luce della attuale normativa e, addirittura all'interno della categoria delle lavoratrici donne fra quelle che beneficiano del prepensionamento nel momento attuale e quelle che ne hanno beneficiato prima della entrata in vigore della normativa sopra richiamata, per le quali la Corte costituzionale, con sentenza n. 134/1991 ha riconosciuto lo stesso trattamento spettante agli uomini.

D'altra parte non ritiene questo pretore che la attuale formulazione della norma, che, per la verità appare chiara, consenta di fornirne una lettura diversa da quella che induce a sollevare questione di costituzionalità.

La questione appare rilevante nel presente giudizio, che verte, proprio sulla richiesta di ottenimento, da parte di un gruppo di lavoratrici donne, del beneficio della maggiorazione dell'anzianità contributiva uguale a quello concesso ai lavoratori uomini.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle ricorrenti, in relazione al disposto degli artt. 27 e 29 della legge n. 223/1991, nella parte in cui questa normativa non prevede che alle lavoratrici donne sia attribuito un accredito di anzianità contributiva fino al raggiungimento del sessantesimo anno di età o pari, quantomeno, ad anni dieci, per violazione degli artt. 3, 37 e 38 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo, altresì che la presente ordinanza sia comunicata, a cura della cancelleria, alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti;

Sospende ai sensi dell'art. 295 del c.p.c. il presente procedimento.

Livorno, addì 8 gennaio 1996

Il pretore g.l.: DE FRANCO

96C0444

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Harlo, 21

L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 8/A

LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONÈ
Viale Rettori, 71

CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEÒ
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portaiba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Meritani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MANO
Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RAMEN
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

TRIESTE
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACcesi
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietraro

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

SAVONA
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mertana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

PAVIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

SONDRIO
LIBRERIA ALESSO
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE

LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA

LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

ASCOLI PICENO

LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

MACERATA

LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

PESARO

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHEGIANA
Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO

LA BIBLIOPILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO

CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA

CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ALESSANDRIA

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122

ASTI

LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO

CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

TORINO

CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

VERBANIA

LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA

LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALCMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI

LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CERIGNOLA

LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

FOGGIA

LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA

LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA

LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO

LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO

LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI

LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

ORISTANO

LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

SASSARI

LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE

CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

AGRIGENTO

TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

ALCAMO

LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

CALTANISSETTA

LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

CASTELVETRANO

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

CATANIA

LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

ENNA

LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

GIARRE

LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

PALERMO

LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

RAGUSA

CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

S. GIOVANNI LA PUNTA

LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

TRAPANI

LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO

LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE

LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO

Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA - già Etruria-
Via Cavour, 46 R

GROSSETO

NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

LIVORNO

LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B

LUCCA

LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

MASSA

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

PISA

LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalé, 37

PRATO

LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

SIENA

LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

VIAREGGIO

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO

LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO

LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO

LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

PERUGIA

LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

TERNI

LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO

CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

PADOVA

IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

ROVIGO

CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO

CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmagglore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

VENEZIA

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

VERONA

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigeo, 43

VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 48.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 1 5 0 9 6 *

L. 11.200